





MICHELE ROSBOCH

IL TEMPO DEI DIRITTI  
CONTRIBUTI STORICO-GIURIDICI

**SASTE** s.r.l. - Stabilimento Tipografico Editoriale

CUNEO 2012

Edito con un contributo del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Torino grazie a fondi PRIN-2008  
« Retoriche dei giuristi e formazione dell'identità nazionale »

## INTRODUZIONE

L'attuale contesto europeo, caratterizzato dalle crescenti difficoltà dell'integrazione politica e dalle apprensioni per il futuro anche economico dei popoli, colloca l'effettiva diffusione dei diritti in una posizione preminente. In tale direzione la valutazione del loro effettivo fondamento e del radicamento nella tradizione culturale e giuridica delle libertà politiche, dei diritti individuali ed associati rappresenta una tappa di notevole significato.

Anche le recenti celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia hanno messo in evidenza il ruolo centrale dell'evoluzione giuridica nel contesto dell'unificazione politica, in cui – anche qui – i diritti di libertà rappresentano (nel loro dispiegarsi nel tempo) un elemento decisivo dello sviluppo della coscienza nazionale e della crescita civile.

I diversi scritti, che qui vengono riuniti e presentati, sono legati proprio da questo filo: lo sviluppo dei diritti di libertà nel periodo di « preparazione » dell'Unità d'Italia <sup>1</sup>, nel contesto della cultura politica e giuridica del XIX secolo <sup>2</sup>, fino alla loro riproposizione, proprio in ottica europea, in occasione del centenario dell'Unità d'Italia del 1961 <sup>3</sup>.

A ciò è parso utile premettere una riflessione generale sul tema del diritto intertemporale e della dialettica – sempre presente nei di-

<sup>1</sup> Mi riferisco ai capitoli dedicati all'applicazione dello Statuto albertino (cap. 1), ed a quelli sulla libertà religiosa ed il separatismo nel periodo precedente all'Unità italiana (capitolo 3 e capitolo 4).

<sup>2</sup> Come documentato, emblematicamente, dall'opera di Alexis de Tocqueville (capitolo 5).

<sup>3</sup> Con riguardo al contributo, in prospettiva « locale », ma non solo..., dell'avvocato Amedeo Peyron (capitolo 6).

versi sistemi giuridici – fra la perpetua validità dei principi fondanti ed il succedersi nel tempo delle mutevoli discipline degli ordinamenti giuridici<sup>4</sup>.

La differente genesi dei vari scritti aspira, peraltro, ad essere ricondotta proprio secondo il filo individuato – attraverso una rielaborazione dei contenuti originariamente individuati – ad una certa organicità ed unitarietà.

<sup>4</sup> Il riferimento è al capitolo 1, dedicato specificamente al tema del diritto nel tempo ed al principio di irretroattività delle norme giuridiche.

## CAPITOLO I

# IL DIRITTO NEL TEMPO FRA IRRETROATTIVITÀ E PRINCIPI IMMUTABILI \*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'esordio del diritto comune. - 3. Sviluppi civilistici e canonistici. - 4. Dal diritto comune alla codificazione. - 5. Cenni conclusivi.

### 1. *Premessa*

Il tema dell'applicazione del diritto nel tempo costituisce un banco di prova di rilevante interesse per qualunque ordinamento o sistema giuridico; nel presente capitolo s'intende offrire qualche elemento al tentativo di ricostruire il percorso storico che ha portato, attraverso l'elaborazione del diritto comune, alla ridefinizione proprio dei criteri di valutazione dell'efficacia del diritto nel tempo. In tal senso il diritto comune, per molto tempo recentemente considerato in se stesso un «diritto intermedio» – accostabile pertanto ad una situazione 'transitoria' – secondo una prospettiva oggi del tutto superata, offre un contributo di rilievo anche per alcuni problemi che restano aperti nella riflessione attuale.

La prospettiva storica consente, infatti, di valutare secondo un punto di vista di effettiva comparazione nel tempo della concezione

\* Il presente capitolo trae origine dalla relazione presentata al VII Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile – Capri, 12-14 aprile 2012 – sul tema «Diritto intertemporale e rapporti civilistici», che sarà edita nei relativi *Atti*.

e delle soluzioni offerte dalla dottrina medievale prima, dal diritto moderno poi e dai primi codici infine, con riferimento ai problemi del diritto intertemporale<sup>1</sup>, precisando che ci si riferirà quasi esclusivamente ai profili legati al diritto privato (tralasciando perciò le complesse problematiche del diritto penale).

Evidentemente, in questa sede non si procederà a richiamare nel dettaglio i caposaldi del quadro teorico dei problemi, così come sono stati precisamente individuati dalla riflessione contemporanea, che a partire da alcuni pregevoli studi ottocenteschi ha coniato – soprattutto con la celebre opera di Affolter – il lemma « diritto intertemporale »<sup>2</sup>, in una linea che già nel *Sistema* di Savigny<sup>3</sup>, nelle *Pandette* di Windscheid<sup>4</sup> e negli studi del Lassalle<sup>5</sup> aveva trovato approdi significativi proprio in Germania; e non da meno era stata l'analisi compiuta dai civilisti italiani (soprattutto sulla scorta delle 'preleggi' del Codice unitario del 1865) fra i quali vanno ricordati soprattutto il torinese Giampietro Chironi<sup>6</sup> e il pisano Carlo Francesco Gabba<sup>7</sup>,

<sup>1</sup> A scopo esemplificativo riporto due recenti tentativi di definizione del diritto intertemporale, a cui si farà riferimento in linea generale: « L'insieme delle regole generali relative alla soluzione dei conflitti tra norme derivanti dalla successione di differenti fonti disciplinari nel tempo » (G. D. COMPORI, *Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto intertemporale dei provvedimenti amministrativi*, Torino 2001, p. 50); « Il diritto intertemporale designa la disciplina giuridica dei fatti accaduti a cavallo di una successione di norme nel tempo » (F. MAISTO, *Il « diritto intertemporale ». La ragionevolezza dei criteri per la risoluzione dei conflitti tra norme diacroniche*, Napoli 2007, p. 231). Per una bibliografia aggiornata ed indicazioni generali significative, cfr. anche P. DAMIANI, *Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza dell'efficacia della legge nel tempo*, Padova 2008.

<sup>2</sup> F. AFFOLTER, *Geschichte des intertemporalen Privatrechts*, Lipsia 1902.

<sup>3</sup> F. C. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. V. SCIALOJA, Torino 1898, VIII, pp. 369-407.

<sup>4</sup> B. WINDSCHEID, *Il diritto delle Pandette*, a c. C. FADDA - P. E. BENZA, Torino 1925, I, pp. 86-95.

<sup>5</sup> F. LASSALLE, *Theorie der erworbenen Rechte und Collision der Gesetze mit besondere Berücksichtigung des römischen, französischen und preussischen Rechts*, Leipzig 1861.

<sup>6</sup> G. P. CHIRONI, *Della non retroattività della legge in materia civile*, Siena 1884.

<sup>7</sup> C. F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, Torino 1891-1899.



così come la più recente riflessione francese sulla scorta del commento dei primi articoli del Code Napoléon<sup>8</sup>.

A dire il vero la riflessione compiuta nei paesi a diritto codificato si è sviluppata secondo una logica assai condizionata dal dato codicistico e positivo, dedicandosi soprattutto al problema della irretroattività della norma (come principio-guida del diritto intertemporale), mentre la tradizione storica – come si potrà osservare in seguito e come emerge anche dalla riflessione della dottrina tedesca – si è soffermata specialmente sul problema dell'interpretazione del diritto e sulla ricaduta dello stesso sulle situazioni processuali e sostanziali<sup>9</sup>.

Un contributo originale, spetta, poi, alla canonistica che secondo l'ottica propria dello *ius Ecclesiae* (in un periodo caratterizzato dal passaggio del diritto canonico alla forma codificata con il *Codex pio-benedettino* del 1917) presenta osservazioni di rilievo su aspetti essenziali del diritto intertemporale (quali il valore dell'interpretazione autentica o il 'peso' dei diritti quesiti) in piena continuità con la risalente impostazione canonistica<sup>10</sup>.

Secondo una linea maggioritaria il diritto intertemporale costituisce il complesso dei criteri e delle soluzioni adottate dall'ordinamento per regolare le inevitabili incertezze che sorgono dal muta-

<sup>8</sup> Dà conto del percorso compiuto dalla dottrina francese P. ROUBIER, *Le droit transitorie: conflicts des lois dans le temps*, Paris 1960.

<sup>9</sup> Rinvio in proposito a M. LUCIANI, *Retroattività, giurisprudenza costituzionale, diritto privato*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici. Atti del VII convegno della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, Capri, 12-14 aprile 2012*, in corso di stampa ed alle *Conclusioni* di P. PERLINGIERI nello stesso convegno. Cfr. anche G. PACE, *Il diritto transitorio. Con particolare riguardo al diritto privato*, Milano 1944, in cui vengono delineati significativamente tre periodi nella storia del diritto intertemporale: – il primo come « fase negativa » in cui in presenza di diritto divino o consuetudinario il problema non si pone; – il secondo come « fase della retroattività come regola »; – il terzo come « fase della irretroattività come regola generale », che comprende particolarmente la tradizione romanistica. Offre poi una ricostruzione originale del percorso del diritto intertemporale (con l'ausilio pure di alcune fonti inedite) M. G. J. PH. FOLMER, *Le droit privé transitoire ou intertemporel au Moyen-Age*, in « Revue d'histoire du droit-Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis », XI-3 (1931), pp. 284-331.

<sup>10</sup> Per tutti cfr. M. PETRONCELLI, *Il principio della non retroattività delle leggi in diritto canonico*, Milano 1931.

mento del diritto. Strettamente legato al diritto intertemporale, ma da esso ben distinto, è il complesso delle cosiddette « norme transitorie », che rappresentano una soluzione espressamente precostituita dal legislatore per regolare le situazioni di passaggio da una disciplina vecchia ad una nuova<sup>11</sup>. In questo senso la presenza di disposizioni transitorie esclude la necessità di riferirsi specificamente ai principi del diritto intertemporale<sup>12</sup>.

Nello specifico, poi, numerosi sono i criteri propri del diritto intertemporale, che si sono sviluppati – anche storicamente – dal risalente principio della non retroattività della legge, che a partire già dal diritto romano ha informato variamente il lungo e ricchissimo percorso del diritto occidentale, individuando alcuni punti di maggiore chiarezza<sup>13</sup>.

## 2. *L'esordio del diritto comune*

Se l'elaborazione del diritto intertemporale deve molto allo *ius commune*, strettamente parlando, questo non ha costituito alle origini un punto di grande interesse per i glossatori. La concezione dello *ius commune* come diritto meramente interpretativo formatosi sulla scorta del *Corpus iuris civilis* (inteso quale « libro caduto dal cielo ») considerava assai limitatamente il valore innovativo del diritto positivo, soffermandosi soprattutto sull'*interpretatio* dei passi giustinianeî<sup>14</sup>. In tal senso – almeno in linea teorica – secondo una tipica e radicale impostazione giurisprudenziale, il diritto non mutava se non come approfondimento interno di un dato preesistente (come

<sup>11</sup> Cfr. G. U. RESCIGNO, *Disposizioni transitorie*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1964, XIII, pp. 219-235 ed A. GIULIANI, *Le preleggi. Gli articoli 1-15 del Codice civile*, Torino 1990, pp. 94-111.

<sup>12</sup> Fra i molti, P. G. MONATERI, *Diritto transitorio*, in *Digesto per le Discipline Privatistiche - Sezione civile*, Torino 1990, VI, pp. 442-445.

<sup>13</sup> Si veda in merito G. BROGGINI, *Considerazioni storiche e di diritto comparato*, in *Diritto intertemporale e rapporti...* cit.

<sup>14</sup> Per tutti, P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 2006, pp. 160-175.

ben documenta la stessa definizione di *lex* presente nelle fonti, che ne fa risaltare la natura dichiarativa ed enunciativa a scapito di quella modificativa e volontaristica)<sup>15</sup>.

Per sintetizzare, nel diritto medievale classico « nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma », attraverso le potenti armi dell'*interpretatio* dei giuristi bolognesi.

Ed è proprio in questa opera di chiarificazione e concreta applicazione del diritto che i giuristi bolognesi, a partire dai glossatori, incontrano un passo del *Codex* (C. 1,14,7), che diventerà il *locus* privilegiato della riflessione intorno ai problemi del valore e dell'efficacia del diritto nel tempo: si tratta di un brano tratto da una disposizione del 440 di Teodosio e Valentiniano, che afferma chiaramente il principio della non retroattività della legge, salvo i casi di espresso richiamo all'applicazione della stessa a situazioni passate. Ecco il testo:

« Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari: nisi nominatim, et de praeterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis cautum sit »<sup>16</sup>.

Già con la *Lectura* di Azzone inizia a farsi strada una duplice linea interpretativa ed applicativa: in primo luogo precisando l'applicabilità di una nuova disciplina soltanto a quei fatti successivi alla nuova norma, anche se riguardano effetti precedenti, in secondo luogo – richiamando un altro passo del *Corpus iuris* in materia di usure – eccependo proprio in tale ambito al principio della non retroattività della norma:

<sup>15</sup> Cfr. F. CALASSO, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, pp. 469-485; E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 320-324 e P. GROSSI, *L'ordine giuridico...* cit., pp. 135-144.

<sup>16</sup> Vanno richiamati anche D. 1,1,9 (« Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur, nam quod quisque populus ipse sibi constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturumque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes nomine constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturumque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur ») e C. 5,13,16 (« Quam legem ex praesenti tempore locum habere sancimus et non retrorsus referimus »). In merito, cfr. F. C. VON SAVIGNY, *Sistema...* cit., pp. 409-410.

« Fallit in usuris, quarum modus antiquitatis non erat determinatus, hodie determinatus est et haec determinatio non tantum ad futura trahitur, sed etiam ad praeteritum »<sup>17</sup>.

Potremo vedere in seguito la piena argomentazione del principio esposto da Azzone nella perpetuità e immutabilità, con conseguente ovvia retroattività, dei precetti di diritto divino (naturale) fra cui rientra anche il canone del divieto delle usure<sup>18</sup>.

La glossa accursiana si limita, in proposito, a ribadire il significato del passo giustiniano nel modo seguente: « Haec lex plana est, et dividitur in duas partes. Primo ponit regulam, secundo exceptionem »<sup>19</sup>; il maestro bolognese significativamente rimanda poi come glossa alla parola « futuris » alla stessa disciplina sulle usure già richiamata da Azzone<sup>20</sup>.

È significativa la scarsa attenzione problematica della glossa ordinaria sul punto, ben comprensibile peraltro nella valutazione della scarsità di fattispecie in evoluzione proprie del primo periodo della scuola della glossa basso-medievale, di cui l'opera accursiana costituisce la sintesi più completa (anche se – com'è noto – non sempre originale)<sup>21</sup>.

Uno sguardo alla prima canonistica conferma quanto emerge dalla glossa. Il *Decretum* di Graziano presenta alcuni passi di un certo rilievo, dedicati soprattutto all'inapplicabilità retroattiva di alcune disposizioni (incluse quelle conseguenti da precetti perenni di diritto naturale). Tale è il caso del canone « Ante triennium » (dedicato ad

<sup>17</sup> AZZONE, *Lectura Codicis*, Paris 1578, ad C. 1,14,7, « Certum est dare formam negotis. », n. 42.

<sup>18</sup> Cfr. A. LANDI, *Ad evitandas usuras. Ricerche sul contratto di censo nell'Usus modernus Pandectarum*, Roma 2004, pp. 53-95 ed U. SANTARELLI, *Il divieto delle usure da canone morale: regola giuridica. Modalità ed esiti di un « trapianto »*, in *Riv. st. dir. it.*, LXVI (1993), pp. 51-73 (ora anche in U. SANTARELLI, *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto italiano*, a c. A. LANDI, Torino 2010, II, pp. 635-657).

<sup>19</sup> ACCURSIO, gl. « Leges » ad C. 1,14,7.

<sup>20</sup> ACCURSIO, gl. « Futuris », *ibidem*.

<sup>21</sup> In proposito, per tutti, M. BELLOMO, *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2002, pp. 296-299 ed E. CORTESE, *Le grandi linee...* cit., pp. 316-320.

un complesso problema riguardante la continenza dei chierici)<sup>22</sup> e soprattutto del canone «Dixit Sara» che richiama l'episodio biblico dell'adulterio del patriarca Abramo a cui non si applicarono le disposizioni poi previste nel Decalogo e nello stesso Santo Evangelo in ordine alla violazione di precetti di *ius divinum*<sup>23</sup>. Pertanto, anche la retroattività dei precetti di diritto naturale va accuratamente temperata rispetto alle concrete fattispecie e resta prioritaria la considerazione « quae enim praeveniunt constitutionem, non sunt postea irritanda »<sup>24</sup>.

Assai più pertinente alla ricostruzione complessiva operata dalla civilistica (pur nella consapevolezza della diversa concezione dell'endiadi *ius publicum/ius privatum* nel diritto medievale rispetto al diritto moderno e contemporaneo)<sup>25</sup> è il successivo *Liber Extra*, in cui trova riscontro – quasi letteralmente – lo stesso passo contenuto nel *Codex*:

« Quoniam constitutio apostolicae sedis omnes adstringit et nihil debet obscurum vel ambiguum continere, declaramus, constitutionem, quam nu-

<sup>22</sup> Il passo è il seguente: « Ante triennium omnium ecclesiarum subdiaconi Siciliane prohibiti fuerant, ut more Romanae ecclesiae suis uxoris nullatenus misceantur. ... Qui vero post tandem prohibitionem, que ante triennium facta est, continenter cum suis coniugibus vixerint, laudani atque remunerandi sunt, atque ut in bono suo permaneant exhortandi. Eos autem, qui post prohibitionem factam a suis se uxoris continere noluerint, ad sacrum ordinem nolumus promoveri, quia nullus debet ad altaris ministerium accedere, nisi cuius castitas ante susceptum ministerium fuerit approbata » (GRAZIANO, *Decretum*, D. XXXI, c. 1); sulla problematica sottesa in generale cfr. F. LIOTTA, *La continenza dei chierici nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Gregorio IX*, Milano 1971, pp. 3-30.

<sup>23</sup> « Dixit Sara ad Abraham: « ecce conclusit me Dominus, ut non pariam; intra ergo ad ancilla meam, ut filium facies ex illa ». Et ita factum est. Sed considera primum, quod Abraham ante legem Moysi, et ante evangelium fuit; nondum interdictum adulterium videbatur. Pena criminis ex tempore legis est, que crimen inhiibuit, nec ante legem nulla rei dampnatio est, sed ex lege. Non ergo in legem commisit Abraham, sed legem prevenit. Deus in paradise coniugium laudaverat, non adulterium dampnaverat. Habes Abraham defensionem primam. ... » (GRAZIANO, *Decretum*, C. XXXII, q. IV, c. 3).

<sup>24</sup> Gl. « In legem », ad *Decretum Magistri Gratiani*, C. XXXII, q. IV, c. 3.

<sup>25</sup> Cfr. P. CAPPELLINI, *Privato e pubblico (diritto interemedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986, pp. 660-687.

per super praeferendis in perceptione portionis maioribus et consuetis servitiis, a minoribus exhibendis, edidimus, non ad praeterita, sed ad futura tantum extendi, quum leges et constitutiones futuris certum sit dare formam negotiis, non ad praeterita facta trahi, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur»<sup>26</sup>.

Il tenore della decretale è chiaro: si afferma il valore delle ‘costituzioni’ come rivolto al futuro, salvo espressa previsione di retroattività della norma. La glossa ordinaria alle Decretali precisa, poi, superando una certa ambiguità del *Decretum*, il regime delle disposizioni di diritto naturale, per le quali si enuncia il principio generale della loro retroattività, fatti salvi i casi espressi in cui l’irretroattività non opera (come nella fattispecie biblica riportata dal *Decretum*)<sup>27</sup>; infine la stessa glossa prevede la possibilità che la norma giuridica stabilisca espressamente la propria efficacia retroattiva<sup>28</sup>.

Si fanno strada così i primi due elementi della ‘lettura’ medievale del diritto intertemporale, propri di un sistema costruito sulla sotmissione di tutto il diritto allo *ius divinum* (naturale e positivo)<sup>29</sup> e sulla preesistenza – tramite le fonti e l’equità – del diritto rispetto alla sua specifica enunciazione ed applicazione: a) l’efficacia delle norme giuridiche ordinariamente solo per il futuro; b) la perpetua (e perciò retroattiva) applicazione dei dispositivi di diritto divino e naturale<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> X. 1,2,13.

<sup>27</sup> «Futura. Nota ergo constitutionem respicere futura tantum et non praeterita. ... nisi sit constitutio iuris naturali quae etiam respicit praeterita ... vel nisi dicatur in ipsa constitutione quod ad praeterita trahatur» (gl. «Futura», ad X. 1,2,13).

<sup>28</sup> M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 18-20.

<sup>29</sup> F. CALASSO, *Medio Evo...* cit., pp. 470-473.

<sup>30</sup> L’affermazione della retroattività, quale conseguenza dell’immutabilità del diritto divino è dato acquisito della dottrina giuridica medievale (M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 17-40) e la distingue chiaramente dal diritto moderno, in cui, peraltro, per affermare valori giuridici e metagiuridici considerati irrinunciabili si utilizza spesso l’interpretazione «autentica» – anche costituzionale – con finalità retroattive; sul punto già B. WINDSCHEID, *Diritto...* cit., p. 95.

### 3. *Sviluppi civilistici e canonistici*

Con il passaggio dalla scuola della glossa a quella del commento e con l'avvento della decretalistica i primi approdi del diritto comune trovano ampi margini di sviluppo e di approfondimento, che segnano in profondità anche il successivo sviluppo del diritto comune. Fattore decisivo del compimento della scarna cornice delle origini bolognesi è – specialmente – l'irruzione dello *ius proprium* che costringe i commentatori ad esaminare e sistematizzare un fenomeno di costruzione normativa e di innovazione giuridica di grandi proporzioni (almeno quantitative)<sup>31</sup>. In tal senso i problemi delle situazioni di transizione fra discipline giuridiche diverse e d'intersezione fra livelli diversi dell'ordinamento crescono a dismisura, alimentando la ricerca di nuove ed originali soluzioni.

A ben vedere, già con la scuola di Orléans si affacciano alcune soluzioni più ricche rispetto al passato, a cui corrisponde pure la feconda elaborazione (pressoché coeva) di alcuni canonisti: su tutti Sinibaldo de' Fieschi e l'Ostiense<sup>32</sup>.

In particolare i giuristi transalpini (su tutti Pierre de Belleperche e Jacques de Revigny) affrontano – fra altre – anche le vicende del diritto intertemporale con una più chiara impostazione dialettica e casistica, esaminando nello specifico specialmente alcune fattispecie privatistiche, come i nudi patti o le disposizioni *mortis causa*<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Per tutti, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo*, Padova 1995, pp. 195-231 ed U. SANTARELLI, *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma 2001, pp. 337-350... (ora anche in U. SANTARELLI, *Ubi societas...* cit., II, pp. 793-806).

<sup>32</sup> Su cui si veda M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 18-20.

<sup>33</sup> In generale sulla nuova metodologia della scuola francese si vedano, per tutti, E. CORTESE, *Le grandi linee...* cit., pp. 368-377 ed A. ERRERA, *Il concetto di scienza iuris dal 12° al 14° secolo: il ruolo della logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali*, Milano 2003, sulla scorta del classico studio di E. M. MEIJERS, *L'Université d'Orléans au XIII siècle*, in *Études d'histoire du droit*, III, a c. R. FEENSTRA, Leyde 1959, pp. 3 ss.

Si parte dalla riaffermazione dei principi generali nel commento al solito passo di C. 1,14,7:

« Dicit Imperator: in preteritis quod non, sed in futuris tantum. Dumtaxat hoc est verum, nisi expresse caveatur quod extendatur ad preterita, et ad futura tunc potest, hoc dicit »<sup>34</sup>.

Ci si concentra sul regime dei negozi giuridici pendenti o precedenti un cambiamento del diritto, distinguendosi fra la causa del negozio, i suoi effetti e il concreto 'esercizio' del rapporto giuridico: « scilicet quod debitum petatur ex contractu, ut impleatur »<sup>35</sup>. In questo senso « aut causa originali set effectus sive ius et exerci... non est dubium quod lex non habeat locum in talibus negociis precedentibus legem de novo factam »<sup>36</sup>, aprendo poi la strada all'esame approfondito dei diversi casi.

L'individuazione dei diversi momenti della vita negoziale (che si possono ritrovare anche nella *Lectura* di Jacques de Revigny) come elementi distintivi dell'applicazione o meno di un regime giuridico viene significativamente a collocare la rilevanza dei problemi di diritto intertemporale da un piano generale (come per i glossatori) o etico-giuridico (come nei primi canonisti) ad un livello strettamente tecnico ed applicativo, secondo le ampie possibilità offerte dagli strumenti dell'*interpretatio* medievale.

Nella stessa direzione si colloca il fondamentale contributo del maggiore fra i commentatori, Bartolo da Sassoferrato, prendendo in esame il problema della successione delle norme nel tempo specialmente nel commento al celebre passo « Omnes populi » (D. 1,1,9 del

<sup>34</sup> P. DE BELLEPERCHE, in tit. *De legibus et constitutionibus*, l. leges (C. 1,14,7), edito in M. G. J. PH. FOLMER, *Le droit privé transitoire ou intertemporel...* cit., p. 318.

<sup>35</sup> P. DE BELLEPERCHE, ad C. 1,26,2, in *Lege normam*, op. cit., p. 309.

<sup>36</sup> P. DE BELLEPERCHE, ad C. 1,26,2, in *Lege normam*, op. cit., p. 309. Va segnalato che il giurista francese evidenzia che il tema è diventato nell'ambito della dottrina giuridica oggetto di discussione, anche con pareri difformi: « Breviter me expedio, quia quidam sunt iura que dicunt quod habent locum in futuris, quedam dicunt quod in presentibus, alias in pendentibus et preteritis » (*Ibidem*, p. 309).



Digesto, mentre più sintetico è quello dedicato a C. 1,14,7)<sup>37</sup>. Il sommo giurista marchigiano, richiamando le opinioni di Cino da Pistoia e Iacopo da Belviso (a cui si può probabilmente far risalire – come nota Brogginì – l’espressione « ius acquisitum »)<sup>38</sup> individua con riferimento soprattutto alla normativa statutaria – in quella che definisce una problematica dibattuta, ma di grande importanza ed utilità quotidiana nel contesto della legislazione statutaria comunale, una triplice situazione<sup>39</sup>.

Premesso che in linea generale le leggi dei comuni entrano in vigore dopo due mesi dalla loro approvazione, vanno distinti i casi in cui gli statuti espressamente dispongano anche per il passato, da quelli in cui si dice che dispongono solo per il futuro e da quelli che nulla dicono.

Nel primo caso, la previsione di retroattività non tocca – in ogni situazione – ciò che è definitivamente deciso (attraverso gli strumenti, tra loro assai diversi, della transazione, della sentenza, del giuramento, della quietanza e della prescrizione) dividendolo da ciò che è ancora pendente e viene pertanto a cadere nella nuova previsione<sup>40</sup>. Va osservato, in proposito, che risultando assente nel diritto comune una distinzione netta fra *ius publicum* e *ius privatum*, gli stessi statuti assumono spesso fin dalle loro origini natura pattizia, fino ad essere per molti versi equiparati nella dottrina due-trecentesca (a partire dai postaccursiani) ai ‘quasi contratti’<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> BARTOLO, *Commentaria in Primam Codicis Partem*, Venetiis 1596, ad C. 1,14,7: « ... Quandoque lex respicit litis decisionem, et tunc non respicit preterita, sed debet iudicari secundum preferita leges, ita loquitur hic. Et ideo statuta correctae possunt allegari ad decisionem causarum, quae agitantur super facto preferito. ... ».

<sup>38</sup> G. BROGGINI, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in ID., *Coniectanea. Studi di diritto romano*, Milano 1966, p. 405.

<sup>39</sup> « Secondo quaeritur, postquam statutum assumpsit vigorem, utrum liget solum sequentia, an liget precedentia. Ista questione est dubia, valde utilis et quotidiana » (BARTOLO, *Commentaria in Primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis 1596, ad D. 1,1,9 n. 39).

<sup>40</sup> BARTOLO, *Commentaria in Primam Digesti...* cit., ad D. 1,1,9 n. 40 e M. G. J. PH. FOLMER, *Le droit privé transitoire...* cit., pp. 299-308. Di rilievo è la casistica presentata (in specie di diritto successorio).

<sup>41</sup> In proposito, sullo specifico delle problematiche legate al diritto intertempo-

Il secondo caso è più semplice e richiama strettamente il criterio dell'irretroattività delle norme in linea con quanto già esposto nelle fonti sia civilistiche sia canonistiche<sup>42</sup>.

Assai più articolata (ed in grado di costituire *in nuce* un vero 'sistema' di diritto intertemporale) è invece la terza situazione, in cui – in assenza di espressa previsione statutaria – è compito dell'interprete individuare i parametri di operatività e di efficacia dei nuovi precetti. E lo si può fare indagando la natura ed il contenuto delle norme statutarie, a seconda che richiamino vecchie norme (qui si stabilisce una continuità di regola), le annullino espressamente, le confermino semplicemente oppure dettino una disciplina nuova. In tale ultimo contesto si colloca soprattutto la distinzione (assai rilevante) fra *litis ordinatio* e *decisio causae (litis)*<sup>43</sup>: nel primo caso occorre riferirsi alle nuove norme processuali, immediatamente operative, mentre nel secondo – in linea generale – si deve pronunciare la sentenza ancora sotto il diritto precedente<sup>44</sup>. Con riguardo, invece, agli effetti

rale, M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 20-23; con riferimenti anche al diritto statutario, cfr. pure G. U. RESCIGNO, *Disposizioni transitorie* cit., *passim*. In effetti, l'affermazione degli statuti comunali nell'epoca del diritto comune classico si colloca al cuore delle vicende delle relazioni fra diritto generale e diritti particolari, in cui la valutazione della natura giuridica delle diverse forme assunte dagli *iura propria* subisce evoluzioni significative nel corso del tempo. In particolare gli statuti comunali sorgono spesso con natura pattizia (quasi 'contrattuale') per poi evolvere decisamente verso una struttura 'normativa'; in generale si possono richiamare il classico studio di E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1-2, Milano 1925, oltre alle considerazioni di F. CALASSO, *Medio Evo...* cit., pp. 409-439 e pp. 453-467 e M. BELLOMO, *Società e diritto...* cit., pp. 143-193.

<sup>42</sup> BARTOLO, *Commentaria in Primam Digesti...* cit., ad D. 1,1,9, n. 42; cfr. *supra*, par. 2.

<sup>43</sup> G. BROGGINI, *La retroattività della legge...* cit., p. 379, in cui riprende anche l'opinione di Lambertus de Salinis (edito in M. G. J. PH. FOLMER, *Le droit privé transitoire...* cit., p. 329). Sul tema rimando alle importanti considerazioni sulla « resistenza del giudicato » della dottrina medievale (ed in specie in Bartolo) in R. CAPONI, *L'intangibilità del giudicato civile nella successione tra norme, in Diritto intertemporale e rapporti civilistici...* cit.

<sup>44</sup> In realtà la casistica di Bartolo è assai ricca e la conclusione circa l'irretroattività delle norme dipende dai casi specifici; ci si riferisce, infatti: a) ai casi in cui la norma non dispone in merito alla sua efficacia nel tempo (ed occorre pertanto interpreta-

dei negozi (riferendosi al problema delle usure, caro soprattutto ai canonisti) Bartolo afferma:

« Lex nova trahitur ad praeterita quatenus tractum habuit pro tempore futuro. [...] Lex sequens porrigit effectum suum ad negotia praeterita, sive pendencia pro tempore sequenti post legem »<sup>45</sup>.

Numerosi altri spunti sono presenti nell'opera di Bartolo: certo è che egli autorevolmente esprime la linea di pensiero dell'intera scuola del commento, come testimoniano – ad esempio – anche le conclusioni di Alberico da Rosciate (uno dei maggiori i giuristi « statutari »)<sup>46</sup> e Baldo degli Ubaldi. In particolare, quest'ultimo, richiamando il passo di Bartolo sui contratti usurarii, C. 4,32,27, ribadisce una chiara distinzione fra gli effetti negoziali, per cui è considerato del tutto legittimo sottoporre alla nuova legge gli effetti futuri del ne-

re con molta cautela); b) ai casi nei quali si procede espressamente ad annullare, confermare o riformare le vecchie norme (e la soluzione è diversa in ciascuno dei casi); c) quando ci si riferisce non ad una normativa, ma al regime delle decisioni giudiziali (su cui non si può incidere a ritroso); d) infine ai patti (ed occorre valutare se l'atto è compiuto oppure perfetto, nel qual caso « lex non porrigitur »). Cfr. BARTOLO, *Commentaria in Primam Digesti...* cit., ad D. 1,1,9, n. 43. Più netta e semplicistica era la distinzione bartoliana come riportata nel passo C. 1,14,7 (cfr. *supra*, nota 37), che rimanda espressamente – peraltro – alla più analitica trattazione del commento a D. 1,1,9.

<sup>45</sup> BARTOLO, *Commentaria in Primam Codicis...* cit., ad C. 4,32,27. Significativo in proposito un passaggio della relazione di Gerardo Broggin: « L'uso del concetto tecnico di « ius acquisitum » ha i suoi inizi nei commenti e nei « consilia » dei giuristi del XIV secolo. Leggiamo in Iacobus de Belviso (1270-1335): « quotiens ex electione veteri lege ius aliquod acquisitum est, constitutione nova revocari non debetur », cioè anche se la nuova legge prevedesse esplicitamente la sua retroattività. Anche nei commenti di Bartolus (1314-1357) e di Baldus (1327-1400) si evocano argomenti del genere a salvaguardia dei diritti acquisiti e della regola della irretroattività, della irrevocabilità del « ius quaesitum ». Così Bartolus nel commento al Digesto 1,1,9: « statuto cavetur quod qui venit habitandum in tali castro, habeat immunitatem perpetuo. Quidam venerunt. Nunc civitas vult revocare statutum et vult ne illi gaudeant immunitate. Certe in praeiudicium eorum qui iam venerunt, non potest revocari, secus in his qui nondum venerunt ». Si rende quindi sempre più evidente la connessione fra lo « ius connatum », il diritto naturale che fa parte della natura dell'uomo e lo « ius quaesitum » che l'uomo si è conquistato e che non gli può essere sottratto retroattivamente » (*Il diritto intertemporale nella prospettiva romanistica*, cit.).

<sup>46</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, *Commentaria In Primam Codicis Partem*, Venetis 1586, ad C. 1,14,7, n. 5 e n. 9.

gozio giuridico formatosi in precedenza, spostando così da un piano meramente processuale ad uno sostanziale il discorso circa la valutazione degli effetti precedenti e futuri di un atto giuridico passato <sup>47</sup>.

Passando ora all'evoluzione della canonistica si può senza dubbio affermare – al di là delle preoccupazioni penalistiche – che nella decretalistica si consolida l'opinione secondo cui l'efficacia delle costituzioni retroagisce laddove contenga principi o precetti di diritto naturale; salvo questa pur importante eccezione «lex non respicit futura». Assai efficaci, in tale direzione, risultano i passi dei *Commentaria* di Innocenzo IV e dell'Ostiense, il cui contributo di rilievo si attesta soprattutto in ordine all'efficacia della legge (e del diritto) nel tempo, evidenziando – contro il principio generale secondo cui «lex non respicit futura» – come solo i precetti di diritto naturale, quelli interpretativi di un diritto precedente ed i casi di espressa previsione normativa possano applicarsi anche a situazioni passate <sup>48</sup>.

E nella stessa direzione la canonistica (con l'*Antiquus*, Bernardo di Montmirart) specifica che lo *ius novum* non ha efficacia in ordine alle cause già giudicate <sup>49</sup>. In questo senso va peraltro rilevato che numerose cause canoniche (in specie quelle legate agli *status* o alla scomunica) non passano mai in giudicato, aprendo la via alla loro riforma ai sensi di un diritto sopravvenuto.

Con Giovanni d'Andrea si rafforza ulteriormente il limite della *res iudicata*, per cui una nuova legge non può applicarsi al *decisum* nemmeno se contiene una espressa clausola di retroattività; nel concreto, infatti, la *voluntas* puntuale del 'legislatore' deve sottostare all'ordinamento ed alle sue regole ordinanti (il diritto comune mostrando qui la sua indole equitativa e non positivista) <sup>50</sup>.

<sup>47</sup> G. BROGGINI, *La retroattività della legge...* cit., pp. 398-400.

<sup>48</sup> INNOCENZO IV (SINIBALDO DE' FIESCHI), *Commentaria in quinque libros decretalium et in decretales suas*, Augustae Taurinorum 1581, ad tit. *De constitutionibus*, «Cognoscentes»; ENRICO DA SUSA, *Summa Aurea*, Venetiis 1581, ad tit. *De constitutionibus*, e *Quando constituto*.

<sup>49</sup> Cfr. M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 19-20.

<sup>50</sup> Per tutti, P. GROSSI, *L'ordine giuridico...* cit., pp. 175-190.

Nelle opere successive (del *Panormitanus*, di Francesco Zabarella o di Felino Sandeo) si precisa la portata del principio secondo cui « *Constitutio respicit futura, non praterita* », individuando – peraltro – una serie di eccezioni significative a tale assunto, con riguardo soprattutto alle norme procedurali (che possono applicarsi immediatamente anche alle cause pendenti)<sup>51</sup> ed al diritto che incide sui rapporti già costituiti ma « *nondum finiti* ». In quest'ultimo caso – il Sandeo per tutti – ritiene che il complesso degli effetti non ancora realizzati di un atto pur perfetto « *non includitur in lege nova* »<sup>52</sup>.

Occorre inoltre rilevare un ulteriore ambito di sviluppo della dottrina canonistica (a suo tempo ben evidenziato da Orio Giacchi): si tratta della riflessione compiuta in merito alla retroattività o meno delle cosiddette « *norme interpretative* », che assumono in un ordinamento complesso come quello canonico un'importanza rilevante. Si tratta, infatti, di valutare attentamente la ricaduta dell'*interpretatio* operata dalle leggi canoniche (considerate quindi non assolutamente obbligatorie) sulle situazioni giuridiche già esistenti<sup>53</sup>. In questo senso il principio generale della non retroattività delle leggi subisce un'eccezione per le norme meramente confermativa o per le disposizioni interpretative che concordino « *cum jure antiquo per quod id praecipiatur* »<sup>54</sup>; in realtà la dottrina, distinguendo più precisamente

<sup>51</sup> M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., p. 27 nota 8: « Sul principio enunciato spesso dai Commentatori che le norme procedurali hanno efficacia retroattiva va fatta ben attenzione per non dare alle espressioni comunemente ripetute un valore che non hanno. Come si può vedere dalle citazioni sin qui riportate, infatti, il valore che i commentatori danno alle norme processuali è soltanto quello di disciplinare controversie, circa i *fatti passati*, ma instaurate *dopo* il sopraggiungere della nuova norma. L'effetto retroattivo quindi è ben limitato, in quanto, in realtà, le controversie sono *future* rispetto alla nuova norma e dalla nuova norma dovrebbero essere regolate secondo la normale portata nel principio della non retroattività ».

<sup>52</sup> F. SANDEO, *Commentaria in libros decretalium*, ad tit. *De constitutionibus* (ripreso da M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 26-27).

<sup>53</sup> O. GIACCHI, *Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico*, Milano 1935.

<sup>54</sup> ENRICO DA SUSA, *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis 1581, ad tit. *De Constitutionibus*, cap. *Quoniam*; in merito cfr. O. GIACCHI, *Formazione e sviluppo...* cit., pp. 15-18.

fra norme semplicemente dichiarative e norme interpretative, ma nella sostanza innovative, ritiene le prime retroattive (anche se non si può parlare di vera e propria retroattività), mentre per le seconde si ricade nell'irretroattività al fine di non colpire i diritti quesiti<sup>55</sup>.

Nel complesso, l'approccio dei canonisti si configura generalmente legato ad alcuni casi concreti, mancando in generale (come notato dal Petroncelli) «una omogenea linea direttiva»<sup>56</sup>. Ciò non ha impedito peraltro ai maestri del diritto canonico classico (su tutti l'Ostiense, Sinibaldo de' Fieschi e Giovanni d'Andrea) d'individuare alcune elementi che hanno condizionato in modo duraturo anche lo sviluppo successivo, soprattutto riguardo al valore retroattivo dei precetti di diritto naturale (divino), all'importanza dell'interpretazione autentica del diritto preesistente ed all'inefficacia delle disposizioni sopravvenute rispetto alla *res iudicata*.

#### 4. *Dal diritto comune alla codificazione*

Procedendo ora verso l'epoca moderna, si può notare come nel periodo della lunga 'crisi' del diritto comune, caratterizzata – fra le altre cose – dall'avvento dello statalismo moderno e dall'evoluzione del 'diritto giurisprudenziale' nell'epoca del tardo diritto comune<sup>57</sup>, ci si muova a partire dalle ampie sintesi dei maestri medievali, pur portando nei diversi ambiti del diritto evoluzioni di un certo rilievo, a cui non si sottrae anche la materia del diritto intertemporale. L'epoca del cosiddetto «diritto comune sussidiario» (secondo l'espressione ormai risalente – di Francesco Calasso)<sup>58</sup>, richiama in linea generale il principio della non retroattività della legge, conservando pure l'eccezione a tale principio per quanto concerne le regole naturali.

<sup>55</sup> O. GIACCHI, *Formazione e sviluppo...* cit., pp. 18-23.

<sup>56</sup> M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., p. 25.

<sup>57</sup> L'espressione risale a L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, rist. Milano 1975; sulla crisi del diritto comune in epoca moderna, si veda specialmente A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. 1. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 237-377.

<sup>58</sup> F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951.

L'affermazione della «regola aurea» si può ritrovare sia nella dottrina, sia nelle diverse legislazioni, mentre la valutazione della retroattività del diritto naturale risulta – in specie – nell'opera di autori quali Domat e Pothier<sup>59</sup>. In questi giuristi coesistono frequenti richiami alle fonti (anche romanistiche) accanto ad una nuova impostazione razionalistica e giusnaturalistica secondo la quale limiti del diritto naturale e delle regole fondamentali – pur collocate di fatto in un orizzonte atemporale – sono destinate ad incidere 'pericolosamente' (secondo l'osservazione del Giacchi ripresa da Gerardo Broggin) *ex tunc* sulle situazioni giuridiche anche già compiute<sup>60</sup>.

Ed anche la forte connotazione «giurisprudenziale» del tardo diritto comune non altera tale impostazione di fondo, superando senza dubbio – sulla scorta dell'opera dei maestri – l'illusione meramente dichiarativa del diritto giurisprudenziale, che aveva caratterizzato altre epoche storiche (come il periodo romano classico) nonché l'esperienza giuridica del mondo anglosassone<sup>61</sup>.

Ugualmente, prosegue l'elaborazione – secondo la linea individuata già nel diritto classico – in campo canonistico, soprattutto grazie al contributo della giurisprudenza della Rota romana e l'opera sistematica dei grandi maestri della Seconda scolastica, in cui si affermano i concetti di «negozio deciso» (e perciò intangibile), nonché il principio di retroattività delle leggi irritanti fondate su precetti legati allo *ius divinum*<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. G. BROGGINI, *La retroattività...* cit., pp. 388-390; «Portalis ... riprende quasi alla lettera il testo di Domat, il grande arco della storia del principio della irretroattività, aperto con Cicerone, si chiude con le prime codificazioni e costituzioni moderne, che non hanno più posto per il diritto naturale, avanzano la pretesa di completezza e assottigliano quindi il principio della irretroattività» (*Ibidem*, p. 390).

<sup>60</sup> G. BROGGINI, *La retroattività...* cit., p. 388.

<sup>61</sup> Sul mondo anglosassone rimando alla relazione di Vincenzo VARANO (*Overruling e affidamento nei sistemi di common law*); cfr. anche G. BROGGINI, *La retroattività...* cit., pp. 358-359 e pp. 386-387.

<sup>62</sup> Cfr. O. GIACCHI, *Formazione e sviluppo...* cit., pp. 27-65 e M. PETRONCELLI, *Il principio...* cit., pp. 32-40.

L'avvento della codificazione viene, peraltro, preceduto in Francia da un periodo travagliato per i frequenti cambiamenti legislativi, ad iniziare dalle disposizioni dell'agosto 1789, che cancellano con un repentino « colpo di spugna » l'intero sistema dei privilegi e degli istituti legati al mondo feudale, che avevano caratterizzato il complesso e duraturo impianto dell'Antico Regime<sup>63</sup>. In tale contesto i principi tradizionali del diritto intertemporale sono messi a dura prova, fino ad approdare alla « assolutizzazione positivista e rivoluzionaria »<sup>64</sup> del principio d'irretroattività.

In effetti, nel prendere in esame le vicende della codificazione francese (sulla scorta di quanto proposto qualche anno fa da Ugo Petronio) occorre distinguere dagli obiettivi che la codificazione si era proposta gli effetti che in concreto essa può avere prodotto<sup>65</sup>. Con l'art. 7 della legge 21 marzo 1804 (30 ventoso anno XII), al termine di una significativa discussione fra i redattori (Maleville, Cambacérés,

<sup>63</sup> Già Savigny aveva evidenziato la contraddizione del periodo rivoluzionario nell'affermare, da una parte l'irretroattività della legge e, dall'altra, nel abolire retroattivamente i diritti di decima e gli oneri servili di derivazione feudale: C. F. VON SAVIGNY, *Sistema...* cit., p. 539; caustica in proposito la valutazione di P. G. MONATERI, *Diritto transitorio*, cit., pp. 444-445: « Già all'epoca della Rivoluzione francese, però, la teoria della irretroattività era un insieme di menzogne: non solo perché i diritti quesiti dell'Ancien Régime furono travolti da leggi successive, ma anche perché tale pratica proseguì costantemente nell'epoca del Terrore, del Direttorio, del Consolato, dell'Impero, ecc. a seconda dell'alternarsi al potere delle diverse fazioni del terzo stato. In sostanza giustamente il Simoncelli lodava l'impostazione del BGB ritenendo che ogni proposizione generale sulla irretroattività delle leggi risulti infine vaga, oscura, e soggetta alle più diverse interpretazioni ».

<sup>64</sup> G. BROGGINI, *La retroattività...* cit., p. 390; in merito rimando anche agli interessanti spunti sui fenomeni di « retroattività in senso pieno » della in G. FURGIUELE, *Diritto quesito o fatto compiuto: un problema di interpretazione normativa*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici...* cit.

<sup>65</sup> U. PETRONIO, *Diritti particolari e codificazione. Il caso del Code civil*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma 2001, pp. 351-387; cfr. anche ID., *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Torino 2012; inoltre, come notato da Guido Astuti, il Codice costituisce il tentativo di fondare « un ordinamento totalmente legislativo » (G. ASTUTI, *Il « Code Napoléon » in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successivi*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Napoli 1984, II, p. 728.



Bigot-Préameneau e Portalis, dove prevale l'opinione di quest'ultimo) viene promulgato il Codice e sono abrogati tutti i diritti previgenti; peraltro l'entrata in vigore delle diverse parti del Codice è avvenuta in tempi diversi, mentre l'abrogazione espressa del diritto romano e dei diritti precedenti (paradossalmente con effetto retroattivo) data dalla promulgazione dell'insieme del Code con l'art. 7 del 21 marzo 1804<sup>66</sup>. Inoltre nel periodo dal 5 marzo 1803 al 21 marzo 1804: « le singole parti del nuovo diritto codificato sono state in vigore *senza* che fosse abrogato esplicitamente il diritto previgente »<sup>67</sup>.

Con l'emanazione del Codice napoleonico si apre l'epoca della codificazione ed il testo del *Code* francese viene a costituire il modello prevalente delle successive codificazioni europee e non solo; per quanto riguarda il diritto intertemporale il Code Napoléon comporta la compiuta formalizzazione del principio dell'irretroattività della legge, quale norma guida dell'intero sistema giuridico, contenuta nell'art. 2: « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif »<sup>68</sup>.

Va osservato in ogni caso come l'affermazione più netta del criterio dell'irretroattività si realizza attraverso l'abrogazione – secondo alcuni interpreti con efficacia retroattiva dal momento dell'entrata in

<sup>66</sup> « Á compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locale, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le present code ».

<sup>67</sup> U. PETRONIO, *Diritti particolari...* cit., p. 380. L'impostazione del Petronio (esposta più ampiamente in U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002) ha suscitato, in effetti, un certo dibattito fra gli storici del diritto, alcuni dei quali avevano (ed hanno in seguito) ritenuto di sottolineare maggiormente il momento di cesura effettivamente realizzato dal Codice, al di là dei compromessi nella sua emanazione e successiva applicazione: in merito cfr. P. GROSSI, *Considerazioni conclusive. Il periodo medievale e moderno*, in *Diritto generale e diritti...* cit., pp. 490-495; ID., *Codici: qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, in *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007, pp. 83-124 e G. S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino 2007.

<sup>68</sup> Va segnalato che già la Costituzione francese del 1795 menzionava il principio della irretroattività anche per la materia civile: cfr. G. PACE, *Il diritto transitorio...* cit., pp. 59-61

vigore delle singole parti del Codice – dei diritti previgenti, attraverso il già menzionato art. 7 della legge 30 ventoso anno XII, che pure non provvede all’abrogazione esplicita di quanto si era sviluppato nel periodo 1789-1804. Pertanto risultano alcune situazioni d’incertezza, per cui alcuni dei diritti abrogati continuano ad operare nel concreto dell’ordinamento; inoltre, il complesso del diritto previgente è assai radicato come *forma mentis* nella dottrina e nella giurisprudenza e continua a condizionare per un certo tempo l’attività dei giuristi, come testimoniano alcune pubblicazioni immediatamente successive al Codice sia in Francia sia in Italia<sup>69</sup>.

In ogni caso, la presenza di alcune eccezioni al detto canone (peraltro poche e poco significative per il campo privatistico) segna la linea prevalente dell’intero periodo della codificazione, caratterizzato pressoché dappertutto con la cristallizzazione dell’irretroattività. Valgono come esempi il Codice austriaco del 1811 (sulla scorta della più risalente consolidazione prussiana del 1794 e del testo galiziano del 1797), il Codice siciliano del 1819, quello parmense del 1820, quello sabaudo del 1837 e quello del Canton Ticino dello stesso anno, che riproducono fedelmente la disposizione francese<sup>70</sup>. Anche il Codice unitario italiano del 1865 non si discosta più di tanto su questo punto dalla tradizione preunitaria di derivazione france-

<sup>69</sup> Cfr. U. PETRONIO, *Diritti particolari e codificazione...* cit., p. 367. Ci si riferisce al ‘Dizionario’ curato dal D’AGAR (1807), alle «Analyse raisonné du droit français» di P. L. C. GIN (1805) e soprattutto al «Répertoire universel...» del Merlin (1807), tradotto anche in italiano. Va poi ricordata l’edizione del *Code civil* francese illustrata dal diritto romano: *Codice Civile Napoleone col confronto delle leggi romane* di ONOFRIO TAGLIONI, Milano 1838. Di rilievo sono in merito le osservazioni di J. L. HALPERIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris 1996, di R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2011 e di S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998. Si veda anche P. GROSSI, *Code Civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 35 (2006), pp. 83-114.

<sup>70</sup> Per un’esauritiva elencazione delle disposizioni sull’irretroattività delle leggi nei codici ottocenteschi, cfr. G. PACE, *Il diritto transitorio...* cit., pp. 63 ss. Va osservato che sul punto anche il Codice austriaco, che in molti casi se ne discosta, segue l’impostazione del Codice napoleonico.

se<sup>71</sup>, che caratterizza – in proposito – anche il Codice civile italiano del 1942<sup>72</sup>.

La compressione del diritto entro i confini del Codice e una certa grettezza delle dottrina giuridica maggioritaria<sup>73</sup> impediscono al diritto intertemporale di uscire dalla stretta valutazione della successione delle norme nel tempo, tralasciando i problemi legati al valore delle norme interpretative o alla ricaduta delle attività decisorie<sup>74</sup>. Tutto ciò, peraltro, sarà destinato a riemergere già nel corso del secolo XIX proprio sulla scorta delle profonde riflessioni operate dalla dottrina giuridica ed alla spinta delle valutazioni *extra* codicistiche imposte – per esempio – dalle dottrine costituzionalistiche<sup>75</sup>.

<sup>71</sup> Tale disposizione è assente, invece, nel BGB tedesco, che «sopprime ogni formulazione generale sulla retroattività delle leggi, sulla base della considerazione secondo cui ogni legge ha in sé la forza di stabilire i limiti della sua efficacia nel tempo, che dipende dallo scopo e dall'intenzione di essa, ed è perciò da desumersi per via d'interpretazione, se essa debba o meno applicarsi anche ai rapporti nati nel passato» (P. G. MONATERI, *Diritto transitorio* cit., p. 443).

<sup>72</sup> «Efficacia della legge nel tempo. La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo» (art. 11).

<sup>73</sup> Per tutti, R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano 2002. Di rilievo anche le considerazioni di G. S. PENE VIDARI, *Circolazione delle conoscenze giuridiche nell'età dei codici*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXI (2008), pp. 77-110, dedicato principalmente alle riviste giuridiche.

<sup>74</sup> Cfr. G. MATUCCI, *Tutela dell'affidamento e disposizioni transitorie*, Padova 2009.

<sup>75</sup> Rimando in proposito a: A. PACE, *La cd. retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale in materia privatistica*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici...* cit., e L. CARLASSARE, *Diritto intertemporale ed eguaglianza*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici...* cit. Di particolare rilievo per quanto riguarda il diritto costituzionale saranno, anche, le riflessioni intorno al valore retroattivo o meno delle disposizioni e dei principi costituzionali, avviata particolarmente negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della carta costituzionale repubblicana del 1948. Per tutti, cfr. Q. CAMERLENGO, *I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale*, Milano 2002; V. FROSINI, *Temporalità e diritto*, in «Rivista di diritto civile», 45 (1999), pp. 431-437 e M. LUCIANI, *Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica*, in *L'economia e la legge*, a c. G. COCCO, Milano 2007, pp. 1-76.

## 5. *Cenni conclusivi*

La strutturale « vischiosità » del fenomeno giuridico<sup>76</sup>, unita alla limitatezza delle « cose umane » rende indubbiamente problematica – da un punto di vista storico – l'individuazione di criteri onnicomprensivi per l'individuazione di criteri univoci e compiutamente convincenti nel diritto intertemporale. Sempre esisteranno situazioni ambigue ed ambiti del diritto difficilmente riconducibili ai canoni generali.

Già Mario Rotondi si premurava di porre in risalto una serie di domande problematiche al termine della sua magistrale prefazione al bel volume di Gaetano Pace del 1944<sup>77</sup>; non posso che fare mie – anche in prospettiva storica – tali aperture; allo stesso modo – in una prospettiva comparativa tra passato e presente – vale forse la pena porre l'attenzione sulla significativa breccia aperta già nel secolo XIX nelle 'incrollabili certezze' del positivismo giuridico da Carlo Federico Gabba, secondo cui: « Non vi ha diritto quesito contro la morale, e ciò è quanto dire che il rispetto del diritto quesito, su cui tutta la giurisprudenza transitoria si fonda, deve cedere alle esigenze di una legge nuova, ispirata ed imposta da gravi ed evidenti ragioni di onestà e di costumatezza »<sup>78</sup>.

A ben vedere già il diritto comune, con la sua valutazione profonda della norma giuridica aveva offerto spunti di rilievo per non cadere nella « trappola » dell'irretroattività propria di un certo positivismo moderno<sup>79</sup>. L'attuale « crisi dello Stato » (che è anche crisi del mito della legge, nonché del valore meramente logico-di-

<sup>76</sup> G. S. PENE VIDARI, *Note su qualche aspetto problematico di vischiosità delle fonti*, intervento tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, pp. 1-6.

<sup>77</sup> M. ROTONDI, *Prefazione*, in G. PACE, *Il diritto transitorio...* cit., pp. XXIII-XXIV. Interessanti richiami sulla mutabilità e sulla rigidità del diritto in R. SACCO, *Frammentarietà, diversità e unità, variabilità e staticità del diritto*, in *Diritto generale e diritti...* cit., pp. 423-433.

<sup>78</sup> C. F. GABBA, *Teoria della retroattività...* cit., I, p. 339.

<sup>79</sup> E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti nel diritto comune classico*, I-II, Milano 1962-1964 (rist. Milano 1995).

chiarativo della sentenza), come rilevato a più riprese da Paolo Grossi, necessita di più approfondito senso critico da parte del giurista a cui anche la conoscenza del percorso storico può offrire qualche valido apporto<sup>80</sup>.

<sup>80</sup> Fra i molti contributi, si veda il recentissimo P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma - Bari 2012, *passim*, come peraltro richiamato magistralmente nelle sue *Conclusioni* da P. PERLINGIERI (in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici...* cit.); rimando, inoltre, a M. R. FERRARESE, *Diritto intertemporale ed evoluzione normativa*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici...* cit. Inoltre, come ha ricordato di recente Michael Stolleis: «... noi stiamo entrando di nuovo in un mondo contraddistinto dalla “multinormatività”. Come nella Storia del Diritto più antica, anche l’uomo odierno agisce contemporaneamente all’interno di più ordinamenti giuridici o sistemi di regole. È cittadino, spesso di più Stati; in qualità di persona in grado di circolare, gode dello *status* di ospite e di straniero; è parte di diversi sistemi di sicurezza sociale; guadagna denaro in valute differenti; nel quadro delle relazioni privatistiche, si impegna all’interno di rapporti tanto a livello locale quanto a livello globale; e così via. In modo del tutto simile, anche l’uomo medievale era sottoposto contemporaneamente al diritto feudale, al diritto nazionale, al diritto municipale, al diritto degli ordini e della chiesa, al diritto delle corporazioni: anch’egli viveva la sua “multinormatività” » (M. STOLLEIS, *Storia del diritto e scienza giuridica. Il quadro europeo*, relazione presentata al congresso internazionale su *Storia e Diritto. Esperienze a Confronto. Incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei Quaderni fiorentini*, Firenze, 18-19 ottobre 2012, p. 8).



## CAPITOLO II

### LO STATUTO ALBERTINO E LA SUA PRIMA APPLICAZIONE \*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il dibattito istituzionale nel Consiglio di Conferenza del Regno di Sardegna. - 3. Il primo biennio di vita dello Statuto. - 4. Dal «Connubio» all'Unità. - 5. Considerazioni conclusive.

#### 1. *Premessa*

L'occasione – ormai risalente – della ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dello Statuto albertino, del cinquantenario della Costituzione repubblicana ed i molti dibattiti intorno ai diversi progetti di riforma costituzionale avevano favorito, negli ultimi anni del secolo ormai trascorso, non solo il proliferare di eventi culturali, convegni e tavole rotonde, con occhio rivolto sia al passato che al presente, ma anche iniziative editoriali di un certo rilievo, che avevano reso disponibili ad un vasto pubblico documenti importanti della storia costituzionale italiana in generale e dello Statuto albertino in particolare <sup>1</sup>.

\* Il presente capitolo riprende con integrazioni e aggiornamenti M. ROSBOCH, *Lo Statuto albertino dalla concessione all'applicazione*, in « Bollettino Storico Vercellese », (I-1999), pp. 59-86.

<sup>1</sup> Mi riferisco in particolare ai volumi: *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, a c. L. CIAURRO, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1996, con contributi di L. Ciaurro, G. Motzo, I. Ricci Massabò; *1848-1948. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Torino 1998, con contributi di U. Levra, I. Ricci Massabò, M. Carassi, I. Soffietti, G. S. Pene Vidari; di qualche anno fa è inve-

In particolare si erano susseguite nella città di Torino iniziative di alto livello scientifico e culturale tese a rievocare il contesto e gli eventi che portarono alla concessione dello Statuto, ad evidenziarne le caratteristiche giuridiche ed il suo significato per la vita costituzionale<sup>2</sup>.

Si è trattato di un complesso di eventi ed approfondimenti culturali che avevano anticipato le ben più importanti celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità italiana, che hanno visto – anch'esse – le istituzioni torinesi (culturali, scientifiche e non solo...) particolarmente attive ed in prima fila nell'organizzazione di eventi, ricerche ed iniziative di diverso tenore e rilievo (anche internazionale)<sup>3</sup>.

Di seguito si presenteranno, accanto ad alcuni cenni sulla nascita dello Statuto, alcune riflessioni sul suo sviluppo e sulla sua appli-

ce il volume *Lo Statuto albertino e i lavori preparatori*, a c. G. NEGRI - S. SIMONI, con *Introduzione* di F. COSSIGA e *Prefazione* di G. ZANDANO, Torino - Roma 1992. A tali opere rinvio espressamente. Per un quadro generale delle Costituzioni sette-ottocentesche si rinvia, fra i molti, a: C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1948*, Bari - Roma 1977; M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 1995 e G. S. PENE VIDARI, *Costituzioni e Codici*, Torino 1997. Cfr. anche *Dibattiti, progetti e riforme costituzionale dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica*, a c. R. GIANNELLA, Roma 1999.

<sup>2</sup> Le celebrazioni torinesi per i centocinquanta'anni dello Statuto erano state aperte solennemente il 4 marzo 1998 con l'intervento del presidente emerito della Corte Costituzionale prof. Giovanni Conso in rappresentanza del Capo dello Stato, proseguendo con la rievocazione degli atti di concessione dei diritti civili alle popolazioni ebrae e valdesi, per concludersi con i due congressi internazionali organizzati nel mese di ottobre dal Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento su « Il Piemonte alle soglie del 1848 » e dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria sul tema « A 150 anni dallo Statuto. Statuto albertino e costituzionalismo italiano », a cui hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Camera Luciano Violante, il giudice costituzionale Gustavo Zagrebelsky ed il professor Giovanni Conso. Contestualmente a tali manifestazioni, l'Archivio di Stato ha organizzato una serie di iniziative espositive con riferimento alla vita del Regno di Sardegna e della sua cultura a cavallo del 1848.

<sup>3</sup> Per una sintesi della programmazione culturale torinese, cfr. *Esperienza Italia*, Torino 2009. Fra le attività scientifiche in ambito storico-giuridico, rimando al volume *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino 2010 e a quello su *La magistratura ordinaria nella storia dell'Italia unita. Atti del convegno di studi del Consiglio Superiore della Magistratura-Torino, 6 marzo 2012*, Torino 2012, con bibliografia ivi richiamata.



cazione negli anni successivi al 1848, con particolare riferimento al Piemonte ed alla cultura giuridica sabauda. Richiamando gli spunti offerti da studiosi come Enrico Genta, Giorgio Lombardi, Gian Savino Pene Vidari ed Isidoro Soffietti<sup>4</sup>, che hanno offerto un quadro significativo della cultura costituzionalistica dell'Ottocento e dell'evoluzione costituzionale del Regno d'Italia, può essere opportuno ripercorrere anche in questa sede alcune tappe dell'emanazione dello Statuto e dei suoi primi anni di vita. Già in questo primo periodo emergono, infatti, alcuni dei nodi fondamentali che condizioneranno la successiva evoluzione costituzionale italiana.

Ancora in via preliminare può essere di una qualche utilità un cenno sull'opportunità di dedicare attenzione alla carta costituzionale albertina: è noto infatti che lo Statuto di Carlo Alberto ha costituito la base dello sviluppo e della vita del Regno d'Italia fino ai lavori dell'Assemblea costituente ed all'attuale Costituzione<sup>5</sup>. Ed è stato, inoltre, proprio con lo Statuto che si realizzò un significativo passo in avanti nella coscienza civile e nel progresso del Regno di Sardegna, che rimase dopo i fermenti costituzionali del 1848 l'unico Stato italiano a conservare la carta costituzionale emanata in quell'anno<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LX (1987), pp. 285-309; ID., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012; G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato nel quadro istituzionale della Restaurazione*, in *Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Milano 1983, pp. 63-84; ID., *Cesare Alfieri di Sostegno tra Costituzionalismo della Restaurazione e liberalismo statutario*, in *Alfieri di Sostegno tra Torino e Firenze*, a c. C. VERNIZZI, Torino 1997, pp. 133-144; G. S. PENE VIDARI, *Lo Statuto albertino dalla vita costituzionale subalpina a quella italiana*, in « Studi Piemontesi », XXVII (1998), pp. 303-314; I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino 2004. Sulle costituzioni del 1848-49, cfr. P. CASANA, *Le costituzioni italiane del 1848-'49*, Torino 2001.

<sup>5</sup> Per tutti, G. S. PENE VIDARI, *Le temps et le texte. Quelques notes à propos du Statuto albertino*, in *Le temps et le droit. Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du droit, Nice, mai 2000*, Nice 2002, pp. 159-171 ed I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...* cit., in specie pp. 23-62.

<sup>6</sup> Il noto giudizio di Francesco Ruffini, secondo cui lo Stato sabauda, da uno degli Stati italiani più reazionari diventò dopo il 1848 il meno arretrato dal punto di vista delle 'conquiste' costituzionali, è ripreso in G. LOMBARDI, *Cesare Alfieri...* cit., p. 139. Enrico Genta ha peraltro evidenziato il pericolo di una facile generalizzazione

## 2. *Il dibattito istituzionale nel Consiglio di Conferenza del Regno di Sardegna*<sup>7</sup>

Con i provvedimenti di riforma delle amministrazioni locali dello Stato e di alcuni organismi centrali (come il Consiglio di Stato) nel 1847 il Sovrano – com'è noto – intendeva consolidare l'orientamento riformista della monarchia<sup>8</sup>, inaugurato con l'istituzione nel 1831 proprio del Consiglio di Stato e con l'emanazione dei codici a partire da quello civile del 1837, orientamento teso a modificare senza strappi ed a piccoli passi la struttura dello Stato, nell'intenzione di rispettare le peculiarità dei diversi territori del Regno e la sua risalente tradizione giuridica<sup>9</sup>.

Nell'attività di riforma dello Stato sabauda fino al '48 si nota, in ogni caso, la tendenza ad attribuire una rappresentanza agli organismi intermedi ancora presenti nello Stato (nobiltà, clero, ecc.) in una prospettiva distante dalla rappresentanza politica di tipo individualista propria della Rivoluzione francese, ma che si allontana pure dalla rappresentanza per ceti propria dell'Antico regime.

nell'individuare con nettezza « progresso » e « reazione » nella storia civile d'Italia: E. GENTA, *Lo Statuto albertino ed il costituzionalismo della Restaurazione*, in corso di stampa e ID., *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 56-68). Risente in qualche modo di tale schematizzazione R. ROMEO, *Dal Piemonte sabauda all'Italia liberale*, Bari 1974; si pone, invece, in atteggiamento più problematico C. GHISALBERTI, *Lo Statuto albertino tra mito e realtà*, in « Clio », XXX (1994), pp. 191-207; ID., *Lo Statuto albertino ed il costituzionalismo europeo della prima metà dell'Ottocento*, in « Clio », XXXIV (1998), pp. 387-412. Cfr. pure L. LACCHÉ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 39 (2010), pp. 153-228.

<sup>7</sup> Il Consiglio di Conferenza, convocato e presieduto di regola dal Sovrano, riuniva periodicamente i ministri del Re ed in casi di particolare rilevanza anche altri collaboratori di fiducia dello stesso Sovrano.

<sup>8</sup> Cfr. E. GENTA, *Ordinamenti amministrativi e sistema dei controlli nel Piemonte sabauda*, in *Storia Amministrazione Costituzione - Annale ISAP*, 4 (1996), pp. 207-226; G. S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato albertino: istituzione e realizzazione*, in *Atti del Convegno celebrativo...* cit., pp. 21-61.

<sup>9</sup> Cfr. G. ASTUTI, *Il « Code Napoléon » e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successivi*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia (Roma, 8-13 ottobre 1969)*, Roma 1973, pp. 175-237 (edito anche come « Il « Code Napoléon » In Italia... », in *Tradizione romanistica...* cit., pp. 710 ss.).

Si tratta di una soluzione intermedia, che, pur innovando rispetto alla tradizione rappresentativa sabauda, non la rompeva del tutto<sup>10</sup>. Sarà lo Statuto, allora, a rappresentare una svolta decisiva nell'evoluzione istituzionale dello Stato, anche se la composizione del Senato continuerà a rispecchiare le intenzioni più in linea con la tradizione della monarchia sabauda<sup>11</sup>.

I rivolgimenti che scuotono l'Europa e gli altri Stati italiani a partire dai primi giorni del 1848 contribuiscono al crescere del fermento rivoluzionario anche nei territori del Regno di Sardegna, ad iniziare dai moti di Genova. Così l'eco di tali avvenimenti (e delle istanze più progressiste pure presenti nella capitale Torino) condiziona anche le discussioni in seno al Consiglio di Conferenza.

È in tale ambito, infatti, che in poche settimane muta radicalmente l'orientamento del Re e dei suoi ministri, da una iniziale netta avversione ad un eventuale testo costituzionale, alla decisione di febbraio di procedere alla concessione dello Statuto (annunciato il 7 febbraio 1848). In proposito, perviene il 17 gennaio 1848 un'istanza al Sovrano dell'avvocato Brofferio (animatore in quegli anni dei più progressisti liberali piemontesi)<sup>12</sup> di istituire un « regime costituzionale »; il Consiglio<sup>13</sup> ritiene di « passare la cosa sotto silenzio » e di

<sup>10</sup> In materia si vedano: F. CASSELLA, *Profili costituzionali della rappresentanza. Percorsi storici e comparatistici*, Torino 1997 e G. LOMBARDI, *Cesare Alfieri... cit.*, pp. 135-137. Sulle elezioni nel Regno di Sardegna nel 1848 cfr. C. PISCHEDDA, *1848. Il vecchio Piemonte liberale alle urne*, Torino 1998. « Comprende bene – il Conte Avet – che il paese non è maturo per un regime rappresentativo e che la sua adozione produrrà risultati spiacevoli, ma al punto in cui le cose stanno e in seguito soprattutto all'immensa ripercussione che hanno avuto gli ultimi avvenimenti di Napoli, non pensa che vi sia modo di evitare di compiere delle concessioni senza rischiare di andare incontro a conseguenze molto più funeste » (*Lo Statuto albertino. Lavori... cit.*, p. 115).

<sup>11</sup> Si veda in materia U. LEVRA, *Dallo Statuto alla Convenzione di settembre, in Il Senato nella storia. Il Senato nell'età moderna e contemporanea*, Roma 1997, pp. 3-132. Cfr. inoltre la completa ricostruzione di R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino 2008.

<sup>12</sup> Su cui si veda M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, Torino 1951, pp. 45-48.

<sup>13</sup> Nella stessa seduta si valuta se il comportamento di Brofferio sia punibile ai

ritenere (per bocca del ministro Borelli) che «una Costituzione fosse un male molto grande per il paese»<sup>14</sup>.

Trascorsi soltanto pochi giorni dalla seduta del gennaio, l'incalzare degli avvenimenti porta ad un mutamento negli orientamenti di Carlo Alberto: la seduta del 3 febbraio 1848 del Consiglio di Conferenza rappresenta la discussione decisiva, che sfocia nella risoluzione sovrana di concedere da lì a poco lo Statuto. Si tratta di un esame articolato dei 'pro' e dei 'contro' l'instaurazione di un regime costituzionale: il passo della concessione di una Costituzione viene considerato inevitabile – anche se a malincuore – da parte dei ministri di Sua Maestà (temendosi in caso contrario una perdita di prestigio della monarchia ed un aumento non più gestibile delle condizioni di instabilità del paese).

Prevale, infatti, la posizione – non priva di realismo – del Borelli (ministro degli interni), secondo cui la carta costituzionale «bisò-

sensi della legge penale; il parere è negativo, così come è assolutamente da respingere l'istanza presentata, addirittura indegna di una qualche risposta: «Il conte Borelli, essendo stato interpellato in seguito da Sua Maestà a proposito della risposta da dare alla lettera dell'Avv. Brofferio e dei suoi colleghi, osserva che malgrado la perfidia di questa azione, però, siccome non avrebbe motivo di punirne gli autori per la forma impiegata nella richiesta, era piuttosto della dignità di S.M. di passare la cosa sotto silenzio, potendo trovarsi la risposta, secondo l'avviso del Conte di Revel, nella dichiarazione pubblica da fare in seguito. S.M. ha deciso di non rispondere nulla a proposito della detta lettera e di consultare la Commissione della censura, dopodiché si scorgerà il modo di provvedere a questo bisogno capitale. Tornando alla questione principale, il Conte Borelli, premettendo che era dell'opinione che una Costituzione fosse un male molto grande per il paese, ha detto che credeva che facendo conoscere l'intenzione del Re o con una legge oppure con un proclama la si dovesse corroborare con tutte le misure che fossero giudicate adeguate per impedire gli inconvenienti che potrebbero risultare da questa dichiarazione, lasciando scorgere anche che bisognerebbe evitare che quest'atto fosse considerato come una debolezza del Governo sotto l'influenza di una Potenza straniera» (*Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., pp. 103-104).

<sup>14</sup> Nel corso del dibattito è stato ricordato anche il ruolo destabilizzante delle società segrete: «Il lavoro delle sette; ciò che è stato fatto altrove e di contraccolpo qui, la grande eccitazione della stampa hanno precipitato ogni cosa; noi abbiamo percorso in qualche mese mezzo secolo» (*Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., p. 113). Per le manifestazioni popolari nel periodo della concessione dello Statuto albertino, cfr. D. ORTA, *Le piazze d'Italia. 1846-1849*, Torino 2008, pp. 87-134.

gna darla, non lasciarsela imporre»<sup>15</sup>. Anche il Sovrano alla fine è concorde:

«S.M., dopo aver ascoltato tutti i suoi Ministri, degna di dichiarare, nella sua bontà paterna, che Ella non aveva altri desideri, al di fuori del bene dei suoi popoli e che non metterebbe ostacoli al compimento di tutto ciò che potrebbe contribuire alla fortuna del paese. ... A suo avviso la Costituzione è senza dubbio una disgrazia, ma si è arrivati al punto di scegliere il male minore, per evitarne di più grandi»<sup>16</sup>.

Il dado è tratto: anche il Piemonte avrà una carta costituzionale<sup>17</sup>.

Nell'importante discussione del Consiglio di Conferenza del 7 febbraio 1848 emerge con evidenza la natura di carta fondamentale che si intende attribuire allo Statuto, cercando di collegarne la concessione al precedente indirizzo riformista della monarchia, rispetto al quale lo Statuto dovrà essere una continuazione ed un approfondimento, non un momento di rottura. La seduta citata del 7 febbraio è un'adunanza straordinaria (di oltre sette ore), dai toni concitati e drammatici per l'incalzare degli avvenimenti e per l'importanza delle risoluzioni da prendere.

Alla presenza del Sovrano e sotto la sua presidenza emergono in tale sede gli orientamenti posti alla base della dichiarazione solenne che annuncia la concessione dello Statuto per il prossimo mese di marzo. Si delineano fin da subito i capisaldi del nuovo ordinamento costituzionale, che condizioneranno tutto lo sviluppo successivi; ne evidenzierò di seguito alcuni.

Si pone, in primo luogo, il problema dell'assetto istituzionale dello Stato, con particolare riferimento soprattutto al ruolo della Ca-

<sup>15</sup> Cfr. *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., pp. 113 ss.

<sup>16</sup> Cfr. *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., p. 119.

<sup>17</sup> Si è obiettato a Carlo Alberto che egli ritenesse di concedere non una Costituzione, ma qualcosa d'altro. In realtà – anche se il termine usato non sarà «Costituzione», ma «Statuto» – ben chiara era la consapevolezza che di Costituzione si trattasse, con tutte le conseguenze giuridiche e politiche che un atto di tale genere comportava. Cfr. le dichiarazioni dei diversi componenti nel Consiglio di Conferenza nella seduta del 3 febbraio 1848: cfr. *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., pp. 119-122 ed I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...* cit., pp. 1-21.

mera dei Deputati. Nella discussione sul ruolo che questa dovrà assumere si scorge un orientamento chiaramente sfavorevole per l'organo elettivo, la cui rappresentanza politica – pur nel limitatissimo ambito di esercizio che si delinea nei principi della emananda nuova legge elettorale (con elettorato attivo limitato a circa il 2% della popolazione) – è considerata con un certo timore.

Fanno breccia più gli orientamenti negativi che quelli positivi della rappresentanza individuale e si pone contestualmente con fermezza il principio della gratuità delle cariche parlamentari (il principio vale anche per i senatori) al fine di evitare la presenza nel parlamento di possibili «avventurieri della politica»<sup>18</sup>.

Appare chiaro in questo contesto il motivo ultimo della decisione da parte del Re di concedere lo Statuto: «Aumentare il prestigio della monarchia e conferire maggior potere al Re ed al suo Governo»<sup>19</sup>. Da questo punto di vista il cardine del nuovo sistema costituzionale è la monarchia, che attua tale centralità attraverso un «suo» Governo, composto da ministri di sua piena fiducia. In tale concezione non è previsto alcun condizionamento della Camera sulla composizione e la formazione dell'esecutivo.

La posizione del Re si staglia con evidenza al centro del nuovo sistema costituzionale; è proprio Carlo Alberto che delinea con precisa volontà la genesi dello Statuto e si accinge a condurne con decisione l'applicazione; peraltro – come si potrà notare in seguito – lo sviluppo sarà però spesso distante da tali intendimenti<sup>20</sup>.

Negli interventi del Re si può senz'altro rilevare l'intenzione a non tornare indietro dalla concessione dello Statuto (lo si potrà osservare letteralmente nel testo del *Preambolo* anteposto agli articoli dello Statuto stesso) ed a valutare il nuovo testo costituzionale in

<sup>18</sup> Si veda il verbale del 2 marzo 1848 del consiglio di Conferenza in cui il principio sarà ribadito con chiarezza. La rappresentanza è considerata dai più «un lusso che non ci si può permettere». In effetti innestare su una mentalità consolidata di rappresentanza per ceti («organicista») un tipo di rappresentanza «individualista» poteva sembrare azzardato (cfr. *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., pp. 140-142).

<sup>19</sup> Verbale del 7-2-1848, in *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., p. 143.

<sup>20</sup> Cfr. *infra*, par. 3.

modo rigoroso e vincolante per tutti gli organi dello Stato<sup>21</sup>: se è vero che Carlo Alberto non si pose in modo teorico il problema della cosiddetta « rigidità » o « flessibilità » del testo statutario, credo che si possa senz'altro considerare la sua genuina intenzione di ritenerlo come carta fondamentale, pienamente efficace nei confronti dell'ordinamento vigente e non modificabile semplicemente con qualsiasi legge ordinaria. Lo Statuto, dunque, nasce « rigido »<sup>22</sup> ed « irrevocabile »<sup>23</sup>.

Sempre con riferimento alla struttura istituzionale, che dovrà essere inaugurata dalla nuova costituzione, occorre spendere qualche parola sul ruolo della magistratura. L'ordine dei magistrati aveva rappresentato da sempre un elemento fondamentale dello sviluppo dello Stato sabauda sia nell'antico regime che nel periodo della Restaurazione<sup>24</sup>. Nelle discussioni preparatorie allo Statuto ci si limita a ri-

<sup>21</sup> Considerazioni sul tema in I. SOFFIETTI, *Rapporti tra poteri dello Stato ai primordi dello Statuto albertino. Considerazioni in materia di legislazione*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXX (1997), pp. 17-28.

<sup>22</sup> C'è qui da fare una precisazione: è difficilmente accettabile, nella sua radicalità, la tesi di Carlo Esposito sulla natura di costituzione flessibile dello Statuto albertino. Secondo tale impostazione lo Statuto è una carta costituzionale flessibile poiché non prevede alcuna norma sulla sua revisione ed è pertanto da considerarsi modificabile da qualsiasi legge ordinaria. Si tratta di un criterio troppo formalistico, che non coglie appieno la natura di costituzione concessa dello Statuto, costituzione avvenute quindi – implicitamente – nella volontà de Sovrano la sua genesi e la sua possibile modificabilità (anche se limitata dalla previsione dell'irrevocabilità contenuta nel *Preambolo* dello Statuto). Cfr. C. ESPOSITO, *La validità della legge. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti e il controllo giurisdizionale*, Milano 1964; A. PACE, *La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche altra costituzione*, Padova 1995. Ulteriori considerazioni anche in M. BIGNAMI, *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Milano 1997, pp.1-85 e – da ultimo – in R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia... cit., passim*, che individua accanto ai concetti di « flessibilità » ed « elasticità » costituzionale anche quello di « duttilità ».

<sup>23</sup> Sul significato giuridico del termine « irrevocabile » emergeranno fra i costituzionalisti diverse posizioni: cfr. *infra*, nota 37.

<sup>24</sup> Tale ruolo centrale è ben evidenziato da P. SARACENO, *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell'antico regime al 1859*, in « Clio », XXXIII (1997), pp. 631-670. Da ultimo si veda G. S. PENE VIDARI, *La tutela dei diritti dal giudice speciale alla magistratura ordinaria nel secolo XIX*, in *La Magistratura ordinaria...* cit., pp. 25-33.

badire lo stretto legame fra i magistrati ed il Re (che dovrà provvedere alla loro nomina) e si fa qualche accenno al problema dell'immovibilità dei magistrati, istituto pensato per garantire la necessaria tranquillità ai giudici nella loro attività.

Risulta nei lavori preparatori, tutto sommato, estranea la necessità di costruire il corpo dei magistrati come potere indipendente dagli altri poteri dello Stato, mentre si ribadisce il forte vincolo dei magistrati con l'autorità della Corona e non la sottomissione al Governo come invece, di fatto, accadrà già a partire dalla fine degli anni Cinquanta<sup>25</sup>.

Il secondo nodo – forse quello più intricato – riguarda il rapporto con la Chiesa. Già gli ultimi mesi dell'anno precedente avevano visto un serrato dibattito con la gerarchia e l'opinione pubblica cattolica in ordine al problema della libertà di stampa<sup>26</sup>, che, in effetti, dopo il suo riconoscimento nello Stato pontificio da parte di Pio IX, non fu più di tanto avversata dalla Chiesa – che si batteva per una ragionevole regolamentazione di tale diritto – mentre fu combattuta aspramente dai conservatori.

Nel contesto della discussione sulla possibile concessione dello Statuto si fa strada l'ipotesi di abolire il privilegio di foro vantato dagli ecclesiastici, ritenendo di compensare l'indubbio svantaggio di tale soluzione per il clero con l'inserimento dei vescovi fra le categorie dei possibili Senatori nominati dal Re<sup>27</sup>. Inoltre, per diretto intervento di Carlo Alberto si prevede l'inserimento, all'inizio del testo costituzionale, dell'art. 1 che considera la religione cattolica come religione del Regno. Contemporaneamente il Governo – sulla spinta di eventi tumultuosi che interessano soprattutto Genova e Torino –

<sup>25</sup> Cfr. *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., p. 121. Per tutti v. M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura (1848-1876)*, Milano 1966.

<sup>26</sup> Eco di tali discussioni si può rilevare nei verbali del Consiglio di Conferenza del 17-12-1847, 13-1-1848, 17-1-1848, 20-1-1848, 7-2-1848. In materia cfr. G. LAZZARO, *La libertà di stampa in Italia dall'Editto albertino alle norme vigenti*, Milano 1969.

<sup>27</sup> Cfr. verbale del 24-2-1848, in *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., p. 159.



provvede all'allontanamento dei Gesuiti dal Regno<sup>28</sup>, primo atto di una politica che, a dispetto delle affermazioni di rispetto della Chiesa e della religione cattolica – cfr. art. 1 dello Statuto – si orienterà fin dai primi anni di applicazione dello Statuto in senso anticlericale<sup>29</sup>.

Il nodo dei rapporti con la Chiesa resterà per parecchi decenni uno dei banchi di prova fondamentali del Regno di Sardegna e del successivo Stato unitario, condizionando in maniera significativa le scelte politiche del Governo e la stessa applicazione dello Statuto sia nel periodo precedente che in quello successivo all'Unità d'Italia<sup>30</sup>.

Nei giorni successivi alle prime decisioni del Consiglio di Conferenza sul futuro assetto costituzionale, mentre giungono da Genova ed anche dalla capitale Torino notizie drammatiche di sollevazioni popolari e dure prese di posizione contro il Governo da parte della stampa, si registra un certo dibattito fra il Sovrano ed i suoi più vicini collaboratori sulla struttura ed i contenuti della nuova carta costituzionale.

Si precisa, fra le altre cose, nel corso di tali sedute che il testo dovrà contenere soltanto i principi fondamentali e la disposizioni basi-

<sup>28</sup> L'ordine di espulsione è del 2 marzo del 1848: si tratta di una decisione presa non senza riserve – ma alla fine attuata con convinzione – dal Sovrano e dal Consiglio di Conferenza. In tema cfr. I. SOFFIETTI, *L'espulsione dei Gesuiti nel 1848: aspetti giuridici*, in *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cura di B. SIGMORELLI e P. USCELLO, Torino 1998, pp. 445-451.

<sup>29</sup> Tradizionalmente la politica dei Savoia nei confronti della Chiesa era stata improntata ad una linea «giurisdizionalista». Si intende per «giurisdizionalismo» – com'è noto – la concezione della supremazia dello Stato nei confronti della Chiesa, per cui lo Stato vanta diritti ed ampi margini di intervento sui beni e sulle persone ecclesiastiche (cfr. A. C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, pp. 185-190). Il giurisdizionalismo è tipico del Sei-Settecento, ma di «Neo-giurisdizionalismo» si è parlato – credo a ragione – per la politica ecclesiastica del Governo sabauda prima ed unitario poi della seconda metà dell'Ottocento: cfr. fra i molti P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano*, Milano 1946; A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1948 ed il più recente volume su *I cattolici che hanno fatto l'Italia. Religiosi e cattolici piemontesi di fronte all'Unità d'Italia*, a c. L. SCARAFFIA, Torino 2011. Cfr. pure *infra*, cap. 3.

<sup>30</sup> Cfr. *infra*, par. 3.

lari per l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato<sup>31</sup>, senza inserire disposizioni più specifiche e dettagliate. In un breve, ma intenso, periodo di discussione e di primo abbozzo del futuro testo costituzionale affiorano, inoltre, nei diversi interventi dei ministri e collaboratori del Re, gli esempi delle più importanti Costituzioni italiane ed europee vigenti o passate (in particolare quelle del periodo rivoluzionario francese); queste ultime vengono richiamate per lo più con disapprovazione per le soluzioni adottate, considerate incompatibili con le tradizioni monarchiche sabaude, mentre si guarda con favore all'esperienza costituzionale francese del 1830: proprio a questo testo si rifaranno alcune delle soluzioni adottate nello Statuto albertino<sup>32</sup>.

Il giorno 8 febbraio 1848, dopo la seduta-fiume del pomeriggio precedente, Carlo Alberto emana il *Proclama* che annuncia solennemente lo Statuto e, contestualmente, dispone la riduzione del prezzo del sale<sup>33</sup>. Com'è noto il *Proclama* si articola in quattordici articoli, dieci dei quali – si può notare – fanno riferimento al ruolo del Re nel nuovo ordine costituzionale. Nel corso di un mese (soprattutto per l'impegno dei ministri Borelli e Des Ambrois) si scriveranno le ottantaquattro norme dello Statuto albertino ed il fondamentale *Preambolo* iniziale.

Il testo dello *Statuto* rispecchia gli orientamenti emersi in seno alle discussioni del Consiglio di Conferenza e ricalca nella struttura

<sup>31</sup> Si veda la discussione sull'inserimento o meno nello Statuto di norme specifiche su materie già disciplinate dai Codici (e da quello penale in particolare). Cfr. *Lo Statuto Albertino. Lavori...* cit., p. 141.

<sup>32</sup> Una qualche influenza sullo Statuto albertino ha avuto anche la Costituzione del Belgio del 1831. Su tali profili esauriente la sintesi di I. SOFFIETTI, *Idee e principi dello Statuto, in 1848-1948. Dallo Statuto...* cit., pp. 29-42. Cfr. anche S. FURLANI, *L'influenza della Costituzione e dell'ordinamento costituzionale belga del 1831 sulla stesura dello Statuto e di altri testi istituzionali fondamentali del Regno di Sardegna del 1848*, in « Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari », 2 (1986), pp. 115 ss.

<sup>33</sup> La simultaneità dei due provvedimenti è pensata ad arte per dare un segnale di attenzione della monarchia verso tutto il popolo e non soltanto verso le istanze elitarie dei liberali (cfr. verbale del 7-2-1848, cit.). Cfr. I. SOFFIETTI, *La concessione dello Statuto albertino*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXXIV-LXXV (2001-2002), pp. 5-19, ripreso in ID., *I tempi dello Statuto...* cit., pp. 1-21.

il *Proclama* dell'8 febbraio (anche se – almeno numericamente – diminuisce, ad esempio, il peso della normativa dedicata alla figura ed al ruolo del Re).

Fra le diverse disposizioni vanno, infine, sottolineate quelle relative all'inserimento dei diritti di libertà, con particolare rilievo per il diritto di proprietà, con l'assenza della libertà di associazione (significativa e carica di conseguenze, oltre che di discussioni fra i costituzionalisti) e l'inserimento della libertà di riunione<sup>34</sup>. Carlo Alberto appose la sua firma in calce allo Statuto il 3 marzo ed il 4 marzo 1848 gli ottantaquattro articoli della prima carta costituzionale del Regno di Sardegna furono resi pubblici<sup>35</sup>.

### 3. *Il primo biennio di vita dello Statuto*

Lo Statuto albertino è preceduto – come noto – da un *Preambolo*, che ha fornito materia per una viva discussione fin dai primi periodi di vita della nuova costituzione. Si tratta, sintetizzando, del so-

<sup>34</sup> È quello di associazione senz'altro il diritto più « tradizionale » e meno « moderno » fra i diritti di libertà. Nella mente dei 'costituenti' il suo inserimento è forse considerato implicito per l'evidente rilievo all'interno dello Stato delle forme associative tradizionali (ecclesiastiche, nobiliari, etc.), mentre un esplicito riferimento nello Statuto avrebbe potuto favorire lo sviluppo delle nuove associazioni segrete, considerate con apprensione e con un certo sfavore dalla monarchia. Qualche spunto nelle lezioni universitarie del Melegari: L. A. MELEGARI, *Sunti delle lezioni di diritto costituzionale date nell'Università di Torino... (1856-57)*, Torino s.a., pp. 115-125. Ferme restando tali considerazioni di carattere generale, è peraltro possibile che la mancata previsione del diritto di associazione possa essere imputata più semplicemente alla dimenticanza da parte degli estensori. Lo stesso diritto di riunione fu inserito nel *Proclama* solo all'ultimo momento su proposta di Cesare Alfieri di Sostegno, sull'esempio belga. Sul Melegari e l'ambiente universitario torinese a cavallo del 1848 mi permetto di rimandare a G. S. PENE VIDARI, *Gli esuli risorgimentali « maestri » nella Facoltà di « leggi »*. Antonio Scialoja, Luigi Melegari, Francesco Ferrara, Pasquale Stanislao Mancini, in *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, a c. R. ALLIO, Torino 2004... cit., pp. 213-236 e M. ROSBOCH, *Su alcune prolusioni giuridiche nell'Ateneo torinese fino all'Unità*, in corso di stampa.

<sup>35</sup> Si può prescindere dai pochi giorni, successivi ai moti del 1821, in cui in Piemonte si estese su iniziativa di Carlo Felice la carta costituzionale spagnola di Cadice del 1812.

lenne impegno del Re di non revocare quanto ha concesso e di ritenere lo Statuto come norma «fondamentale» del Regno, come tale vincolante per lo sviluppo giuridico ed istituzionale dello Stato<sup>36</sup>. Tale considerazione può essere di un certo rilievo nel discorso qui presentato; si potrà notare, infatti, che nella concreta vita istituzionale del Regno tale qualifica di norma «fondamentale» e «vincolante» per la costituzione carloalbertina resterà – spesse volte – affermazione di principio non incidente sulla legislazione ordinaria e sui concreti meccanismi istituzionali.

Contribuisce senz'altro a questo slittamento ermeneutico la situazione politica del biennio 1848-49, caratterizzata fortemente dalla guerra con l'Austria, che altera i meccanismi ed i rapporti di forza nel Regno di Sardegna. Ci s'interroga, sia nella concreta vita istituzionale che sugli organi di stampa, sul valore politico e giuridico della nuova carta costituzionale. Si possono individuare diverse visioni dello Statuto, più o meno rispettose della lettera e dello «spirito» della carta. A questo proposito sono di un certo rilievo – fra i molti – due episodi, assai noti, che testimoniano questi diversi punti di vista<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Il valore politico di tale *Preambolo* non è messo in discussione da nessuno degli studiosi dello Statuto. Come già accennato (cfr. *supra*, nota 22) le interpretazioni divergono, invece, sul valore specificamente giuridico dello stesso e sul significato da attribuire specialmente al termine 'irrevocabile' presente nel *Preambolo*. Così, esemplificativamente, il Melegari considera lo Statuto una costituzione «flessibile», all'interno di un contesto sociale in cui si afferma con chiarezza il netto primato dello Stato e del suo Governo (L. A. MELEGARI, *Sunti...* cit., I, pp. 158-159 e 164-165). Secondo il Maranini, che scrive già nel nostro secolo, l'espressione «*Legge perpetua ed irrevocabile*: è un impegno a non revocare lo Statuto, per parte del Re, e dei suoi successori; solenne attestazione della regia lealtà, cui si voleva dar rilievo, anche a causa di precedenti storici, come lo spergiuro del Borbone di Napoli dopo il '21» (G. MARANINI, *Le origini dello Statuto...* cit., p. 129). Sul biennio 1848-1849 rimando anche alla ricostruzione esauriente di R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., *passim* (con ampia documentazione inedita e riferimenti bibliografici).

<sup>37</sup> Credo che si possa aderire all'opinione – riportata anche dal Pace (*La causa della rigidità...* cit., p. 45 nota 105) – secondo cui, da un punto di vista teorico e formale, «Allo Statuto albertino [e soprattutto a Carlo Alberto] il problema della flessibilità era semplicemente estraneo: la carta era stata data con una evidente intenzione di non negoziabilità e per questa ragione non erano previste procedure per una revisione (cfr. P. POMBENI, *Potere costituente...*, p. 88)». Occorre, peraltro, precisare

Il primo vede come attore Camillo Cavour che pubblica un commento « a caldo » dello Statuto albertino pochi giorni dopo la sua promulgazione. Si tratta di una presa di posizione critica nei confronti del nuovo testo costituzionale e della tradizione giuridica sabauda e decisa nel considerare necessarie ulteriori riforme delle istituzioni del Regno, da attuarsi modificando lo Statuto attraverso l'intervento del Parlamento, secondo il modello inglese, tramite il concorso della volontà delle Camere e del Re. In questa prospettiva il testo statutario viene senz'altro a perdere i caratteri di norma rigida ed immediatamente vincolante, caratteri che gli avevano invece conferito i redattori<sup>38</sup>.

una diversa connotazione che assumono in questo contesto i termini « flessibilità » ed « elasticità »: il primo termine si riferisce all'attitudine dello Statuto ad essere modificato dalle leggi ordinarie, mentre il secondo esplicita il ruolo modificativo dell'interpretazione e della prassi nei confronti del testo costituzionale. In questa prospettiva lo Statuto albertino sarà considerato nella sua storia « flessibile » ed « elastico »; per confronto la nostra attuale Costituzione è senz'altro rigida, ma è caratterizzata comunque da una certa « elasticità » (cfr. A. AMORTH, *Vicende costituzionali italiane dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano 1951, *passim* e S. LABRIOLA, *Storia della costituzione italiana*, Napoli 1995). Le diverse posizioni assunte in merito dagli studiosi più o meno recenti dipende, comunque, non solo da valutazioni tecniche puntuali, ma anche da una scelta di concezione della costituzione, considerata o dal punto di vista dei valori pre-costituzionali che essa esprime o da quello di documento normativo di garanzia. Esplicita in modo pregevole tale dicotomia A. M. POGGI, *Il sistema giurisdizionale tra « attuazione » e « adeguamento » della Costituzione*, Torino 1995, pp. 5-26. Si veda anche R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia... cit., passim*.

<sup>38</sup> Riporto alcuni passi del testo cavouriano, significativamente intitolato *Critiche allo Statuto* (apparso il 10 marzo 1848 su « Il Risorgimento »): « Come mai puossi pretendere che il legislatore abbia voluto impegnare sè e la nazione, e non mai portare il più leggero cambiamento od operare il menomo miglioramento ad una legge politica? Ma questo sarebbe voler far sparire il potere costituente dal seno della società, sarebbe privarla dell'indispensabile potere di modificare le sue forme politiche, a seconda delle nuove esigenze sociali. Sarebbe un concetto talmente assurdo, che non poteva venire concepito da nessuno di coloro i quali cooperarono alla redazione di questa legge fondamentale. Una nazione non può spogliarsi della facoltà di mutare con mezzi legali le sue leggi politiche. Non può menomamente, in alcun modo, abdicare il potere costituente. Questo, nelle monarchie assolute, è riposto nel sovrano legittimo; nelle monarchie costituzionali il parlamento, cioè il Re e le Camere, ne sono pienamente investiti. Una tale sentenza è verità triviale per tutti i popoli che han-

Pur riconoscendo a Carlo Alberto il merito di avere avviato il Piemonte ad una svolta epocale il Cavour vede dello Statuto soprattutto i difetti ed individua le necessarie modifiche da apportare da subito per instaurare un vero ordinamento liberale. Il pensiero di Cavour è premonitore della volontà di utilizzare lo Statuto per condurre a termine un progetto politico di ampio respiro (che si realizzerà già negli anni di ministero cavouriano a metà degli anni Cinquanta) e che sarà portato avanti mediante la legislazione ordinaria (lo Statu-

no una vera pratica del sistema costituzionale. È un assioma per tutti gl'inglesi, che considerano l'onnipotenza parlamentare come articolo di fede. Lo sia pure per noi; e spariscono questi mal fondati timori, queste insussistenti inquietudini. La parola irrevocabile, come è impiegata nel *preambolo* dello Statuto, è solo applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principi proclamati da esso, ed al gran fatto di un patto destinato a stringere in modo indissolubile il popolo ed il Re. Sì, noi consideriamo il patto che sanziona lo Statuto come legge *irrevocabile*, che non potrebbe venir violata senza farci spergiri e colpevoli della più mostruosa ingratitudine. Ma ciò non vuol dire che le condizioni particolari del patto non siano suscettibili di progressivi miglioramenti operati di comune accordo tra le parti contraenti. Il Re, col concorso della nazione potrà sempre nell'avvenire introdurre in esso tutti i cambiamenti che saranno indicati dall'esperienza e dalla ragione dei tempi. Ma se un tale potere sta nel Parlamento da noi dichiarato onnipotente, il Re solo non lo possiede più. Un ministro che gli consigliasse di farne uso senza consultare la nazione, violerebbe i principi costituzionali, incorrerebbe nella più grave responsabilità. Rispetto adunque allo Statuto, accettiamo con riconoscenza, con gioia sincera i larghi principi ch'esso proclama; e se scorgiamo in esso difetti secondari, abbiamo piena fiducia nel Parlamento che sta per riunirsi; e nel ministero che sta costituendosi sotto la direzione di quei due sommi uomini, Pareto e Balbo, che furono i nostri maestri in tempi difficili, e che saranno ora le nostre guide nella via del progresso indefinito, che la Provvidenza e Carlo Alberto hanno aperto alla nazione italiana » (*Tutti gli scritti di Camillo Cavour*, a c. C. PISCHEDDA - G. TALAMO, III, Torino 1976, p. 1115; cfr. pure A. PACE, *La causa della rigidità...* cit., pp. 46-47 e R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., pp. 76-86). Il pensiero di Cavour è per molti aspetti distante da quello dei redattori dello Statuto; si orienta verso una centralità del Parlamento (e soprattutto della sua componente elettiva e rappresentativa della nazione) ed una considerazione della possibilità per il Re e per le Camere concordi di mutare a piacimento il testo dello Statuto stesso. Si intravedono, in trasparenza, i tratti del pensiero costituzionalistico inglese, da cui Cavour è ampiamente condizionato (si veda A. PACE, *La causa della rigidità...* cit., pp. 44 ss.). Cfr. pure C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale...* cit., I, p. 21 e J. BRYCE, *Flexible and Rigid Constitutions*, in *Studies in History and Jurisprudence*, Oxford 1901, I, pp. 208 ss. (ristampa e traduzione italiana con il titolo *Costituzioni flessibili e rigide*, a c. A. PACE, Milano 1998).

to – com'è noto – non sarà mai formalmente modificato nel secolo XIX, a meno della modifica riguardante la bandiera del Regno)<sup>39</sup> e la prassi costituzionale.

Questa evoluzione istituzionale si può rilevare, ad esempio, nel ruolo e nella concezione del Parlamento, che fin dai primi anni pone qualche problema di concezione e di organizzazione: dopo le prime elezioni della primavera del 1848 si insedia una Camera dei Deputati in cui siedono in gran parte esponenti locali di spicco, non legati fra loro da stretti vincoli di militanza politica<sup>40</sup>. In un tale contesto istituzionale si susseguono governi diversi in un breve lasso di tempo (nei mesi successivi allo Statuto la Camera dei deputati viene sciolta per ben tre volte, da Carlo Alberto prima e da Vittorio Emanuele II poi), fino al ministero D'Azeglio che porterà a termine il trattato di pace con l'Austria<sup>41</sup>.

Nell'anno successivo all'emanazione dello Statuto, invece, occorre sottolineare dal punto di vista della conformità alla Costituzione e della lealtà della monarchia allo Statuto un episodio molto noto: quello del secondo proclama di Moncalieri (20 novembre 1849), in cui il Re al fine di agire conformemente al dettato dello Statuto (che prevedeva la necessaria approvazione del Parlamento dei trattati di pace che importassero mutamenti territoriali ed aggravii finanziari) si rivolge agli elettori chiedendo loro di recarsi alle urne e di eleggere una Camera favorevole alla pace con l'Austria. Conte-

<sup>39</sup> Si tratta dell'articolo indicante i colori della bandiera del Regno modificato dal Re in procinto di varcare il Ticino ed invadere i territori austriaci nel 1848; cfr. G. S. PENE VIDARI, *Da un Quarantotto all'altro...* cit., pp. 45-49.

<sup>40</sup> «Non si tratta di 'partiti' organizzati nel senso moderno del termine, ma di schieramenti parlamentari attraverso i quali spesso fluttuano gruppi regionali o personali di deputati» (L. FRUGIUELE, *La Sinistra e i cattolici. Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Milano 1985, p. 49); cfr. pure A. CONSOLI, *Dalla politica ecclesiastica della Destra all'attuale reciproca autonomia tra Stato e Chiesa*, Milano 1964, pp. 35-36; G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in «Studi Piemontesi», XXXI-2 (2002), pp. 274-279 ed E. MONGIANO, *Il principio di nazionalità e l'unificazione italiana*, in *Verso l'Unità...* cit., pp. 57-79.

<sup>41</sup> R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., pp. 273-364.

stualmente inizia, poi, ad affermarsi, distante dallo spirito e dalla lettera dello Statuto, un forte condizionamento del Parlamento e della maggioranza parlamentare nei confronti del Governo<sup>42</sup>.

Anche il problema della magistratura si impone all'attenzione nei primi i mesi di vita dello Statuto: in varie occasioni (a proposito dell'inaffidabilità dei magistrati ai sensi dell'art. 69) si perviene ad interpretazioni e letture difformi della norma statutaria a seconda dei casi e delle circostanze<sup>43</sup>.

Ancora più rilevante, per il riflesso sociale e per l'influsso sull'opinione pubblica, è la questione ecclesiastica, nodo intricatissimo nell'applicazione dello Statuto e negli equilibri politici ed istituzionali del nuovo regime costituzionale. Gli anni 1850 e 1851 vedono l'adozione di alcuni provvedimenti contrari alle prerogative ecclesiastiche, frutto di un certo giurisdizionalismo (o « Neogiurisdizionalismo »), che caratterizzerà anche lo sviluppo successivo<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Il primo proclama è del 3 luglio 1849; cfr. C. PISCHEDDA, *Il vecchio Piemonte...* cit., pp. 84-104. Può essere di un certo interesse riportare al proposito il giudizio, molto successivo e di diverso tenore, di Gaetano Mosca: « In Italia, dunque, appena lo Statuto venne proclamato, si determinò un tale equilibrio delle forze politiche che ne venne l'instaurazione del governo parlamentare tacitamente ma fermamente richiesto dalla pubblica opinione, tacitamente accordato dalla corona » (G. MOSCA, *Appunti di diritto costituzionale*, Milano 1921, p. 78). A ben vedere il Mosca enfatizza il ruolo della pubblica opinione e tende a sminuire il ruolo propulsore ancora rivendicato dalla monarchia sia con Carlo Alberto che con Vittorio Emanuele II.

<sup>43</sup> Cfr. A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti ed istituti di governo*, Milano 1991, pp. 469-471 e P. SARACENO, *La magistratura...* cit., pp. 644-659. Sul valore dello Statuto come « garanzia » dei diritti e delle funzioni dei diversi ordini dello Stato spunti in G. LOMBARDI, *Costituzione e diritto costituzionale nel pensiero di Piero Gobetti*, in « Diritto e Società », 2 (1984), pp. 191-219. In generale sul ruolo della magistratura si veda M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura...* cit., pp. 3-65 e G. S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a c. U. LEVRA, Torino 1999, pp. 207-221; cfr. anche P. PIASENZA, *L'irresponsabilità politica della magistratura nello stato liberale. Il Piemonte e lo statuto (1848-1851)*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 533-634. Spunti interessanti anche in G. S. PENE VIDARI, *Il Regno di Sardegna*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra - Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento italiano*, Pescara, 7-10 novembre 1984, Roma 1986, pp. 45-89.

<sup>44</sup> Oltre alla classica ricostruzione di Jemolo: A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in*



È significativo rilevare che sul piano giuridico la tesi difensiva dei cattolici di fronte a tali provvedimenti viene compiuta in nome della forza vincolante dello Statuto e dell'intangibilità dei suoi principi fondamentali: si argomenta a partire dall'art. 29 («Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili») affermando con decisione l'invulnerabilità delle proprietà degli enti ecclesiastici; si fa riferimento – inoltre – all'articolo 1 dello Statuto che contiene una esplicita dichiarazione del ruolo della religione cattolica, e dunque della Chiesa, nel Regno<sup>45</sup>.

Secondo i cattolici una normativa che violasse questi principi dello Statuto sarebbe da considerarsi illegittima. Nella posizione della gran parte dei liberali, al contrario, prevale una concezione più ela-

*Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1948, spunti interessanti in L. FRUGIUELE, *La Sinistra e i cattolici...* cit., *passim*. Si tratta in dettaglio dell'abolizione del foro ecclesiastico, del diritto d'asilo, e dei progetti di legge sul matrimonio civile e sulla soppressione degli ordini religiosi (con conseguente secolarizzazione dei loro ingenti beni). Le prime due leggi sono del 1850, il secondo pacchetto di progetti risale al 1851, ma le leggi non verranno approvate anche per l'opposizione del Sovrano (cfr. fra i molti P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo...* cit. e A. PENNINI, *La religione nello Stato. Aspetti della normativa ecclesiastica dal Regno di Sardegna all'Unità d'Italia*, in *I cattolici che hanno fatto...* cit., pp. 22-42) e le proteste dei cattolici. In generale cfr. anche *Chiesa e società nella II metà del XIX secolo in Piemonte*, a c. F. N. APPENDINO, Casale Monferrato 1982 e P. BELLINI, *Saeculum Christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Torino 1995.

<sup>45</sup> G. LOMBARDI, *Cesare Alfieri...* cit., pp. 139-141. È possibile che l'ispiratore di questa linea difensiva – comunque poco incisiva all'epoca – sia stato un personaggio molto attento ai fenomeni giuridici come san Giovanni Bosco. Di un certo rilievo sono le vicende dei rapporti fra Stato e Chiesa nell'ambito della diocesi di Ivrea, dove operano una rivista cattolica di rilievo l'«Armonia» (fondata nel 1846) e spicca al personalità del vescovo monsignor Moreno. Il Moreno intervenne a più riprese contro l'atteggiamento ostile del governo nei confronti delle prerogative della Chiesa. Si possono ricordare, fra i molti suoi interventi, la protesta contro le leggi Siccardi del 1850-51, considerate lesive sia dei concordati stipulati fra il Governo e la Santa Sede, sia dell'art. 1 dello Statuto albertino (cfr. L. MORENO, *Corrispondenza privata*, Biblioteca Diocesana di Ivrea, XXX, cartella 4, FM850-851). Nel 1854 il vescovo intervenne invece in una sua lettera pastorale contro il progetto di legge Rattazzi sulla soppressione delle congregazioni religiose, promuovendo pure la raccolta di oltre 50.000 firme di protesta. Cfr. L. BETTAZZI, *Obbediente in Ivrea. Monsignor Luigi Moreno vescovo dal 1838 al 1878*, Torino 1989. Cfr. pure *Un'amicizia all'opera. La sanità piemontese nella Torino dell'Unità*, a c. M. ROSBOCH - A. PENNINI, Torino 2011.

stica dello Statuto e si fa riferimento, in materia di proprietà, soprattutto al secondo comma dello stesso articolo 29: «Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi». Tale disposto viene letto con molta larghezza da parte dei fautori della secolarizzazione dei beni della Chiesa, venendo a considerare il «pubblico interesse» secondo un'accezione molto ampia strettamente legata alle necessità (soprattutto economiche e finanziarie) imposte dal progetto di instaurare nel Regno di Sardegna un regime liberale 'compiuto' e di condurre a termine l'Unità d'Italia<sup>46</sup>.

Per gli esponenti principali della classe dirigente liberale lo Statuto rappresenta un punto di riferimento importante, che non deve comunque essere cristallizzato, ma interpretato a seconda delle esigenze e delle urgenze poste dalle concrete situazioni politiche ed istituzionali.

#### 4. *Dal «Connubio» all'Unità*

Con la salita al potere di Cavour, con l'instaurazione del cosiddetto «Connubio» e con i ministeri guidati dal Rattazzi si evidenziano i due punti cardine del futuro sviluppo istituzionale del Regno: da un lato l'idea di nazione italiana e la conseguente aspirazione all'unità politica della penisola<sup>47</sup> e dall'altro l'egemonia del progetto di Cavour volto a riformare lo Stato in senso marcatamente liberale attraverso l'opera svolta del Parlamento.

<sup>46</sup> L'assenza di una carta costituzionale in funzione di garanzia ha aperto la strada all'avvento di un regime definito dal Fioravanti come «liberalismo autoritario», caratterizzato da forti componenti di statalismo e di centralismo (M. FIORAVANTI, *Appunti di storia...* cit., pp. 107-110 e pp. 133 ss.). Cfr. anche U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna 1989, pp. 176-185.

<sup>47</sup> Celebre è il discorso del Mancini all'Università di Torino del novembre 1851: cfr. P. S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento delle genti*, a c. E. JAYME, Torino 1994, su cui G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa...* cit.

Con il « Connubio » (a partire dal 1852) tutte le forze politiche ed istituzionali si rifanno allo Statuto ed operano per una sua conservazione ed una sua difesa, pur con interpretazioni ben diverse fra loro. La monarchia vede nello Statuto la garanzia del suo rilievo istituzionale e costituzionale, così come vede nel progetto cavouriano la possibilità di espandersi in l'Italia. Il Centro-destra di Cavour ed il Centro-sinistra di Rattazzi difendono anch'essi lo Statuto sia pure con sottolineature e sensibilità diverse, così come la Destra più tradizionalista si schiera a difesa della costituzione carloalbertina. Ed è proprio in questo periodo, precedente l'Unità, che si gioca la partita decisiva intorno alla nuova organizzazione dello Stato ed alla concezione dello Statuto.

Può essere anche qui opportuno tornare sui nodi problematici che già la discussione del Consiglio di Conferenza precedente alla concessione della Costituzione aveva fatto vedere come decisivi ed irrisolti: il problema dell'assetto istituzionale dello Stato e quello dei rapporti con la Chiesa.

Per quanto riguarda – in primo luogo – la forma dello Stato ed il ruolo dei diversi organi, si definisce e si rafforza sempre di più (secondo gli intendimenti cavouriani) la posizione istituzionale delle Camere (e di quella dei Deputati in particolare), soprattutto nella loro capacità di condizionare la vita dei Governi. L'esecutivo scivola da strumento in mano al Re ed espressione della Camera dei deputati (in quanto elettiva) dove la sapiente regia del Cavour porta all'accordo fra Centro-destra e Centro-sinistra ed al periodo del « Connubio ».

Tende ad affermarsi il primato politico ed istituzionale del Parlamento e, al di là della lettera dello Statuto, la dipendenza del Governo dalla maggioranza costituitasi in Parlamento. In contemporanea, però, il Governo assume sempre più la struttura di organo collegiale a sé non più direttamente ed unicamente dipendente dalla monarchia, ma piuttosto sottoposto al Parlamento ed alla direzione del Presidente del Consiglio. Crescono, con Cavour, il ruolo ed il prestigio del capo dell'esecutivo, figura che non è neppure menzionata nello Statuto.

Si profila l'avvento di un nuovo assetto di 'Monarchia parlamentare', che soppianderà con l'andare del tempo la 'Monarchia costituzionale pura' delineata dallo Statuto albertino, e che consente l'applicazione del programma liberale della nuova élite dirigente piemontese, decisa e compatta nell'appoggiare il « liberalismo autoritario » del suo esponente più prestigioso, Cavour.

Il periodo in questione si preoccupa pertanto – non trascurando da questo punto di vista lo Statuto – di dare piena agibilità politica e giuridica ad alcune libertà fondamentali, come quella religiosa, quella di stampa<sup>48</sup>, il diritto di proprietà, ecc. Si trascura, invece, la libertà di associazione<sup>49</sup>, accentuando il carattere individualistico ed accentrato del nuovo Stato, secondo un orientamento per molti versi difforme dall'ideologia degli autori dello Statuto e distante dalla più radicata tradizione istituzionale e giuridica sabauda<sup>50</sup>.

Può essere utile anche in questa sede un cenno al ruolo della magistratura, per la quale occorre ricordare – dopo la legge Siccardi del 19 maggio 1851 – il progetto di legge proposto da Rattazzi alla fine del 1853 (provvedimento approvato dal Governo nel 1859 in tutta fretta utilizzando i pieni poteri concessi per la guerra con l'Austria), che intendeva ridefinire la struttura ed il ruolo della magistratura<sup>51</sup>. Con tale legislazione aumentarono i controlli del Governo sull'attività della magistratura che, espressione della più tradizionale classe dirigente sabauda, non vedeva sempre di buon occhio l'evoluzione marcatamente liberale del Regno<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> Cfr. G. LAZZARO, *La libertà di stampa...* cit., pp. 1-15.

<sup>49</sup> Cfr. *supra*, par. 2.

<sup>50</sup> Spunti interessanti in A. CARACCILO, *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Torino 1977.

<sup>51</sup> In generale, cfr. G. S. PENE VIDARI, *Il ministro Siccardi, la magistratura e l'ordine giudiziario*, in Giuseppe Siccardi, *Magistrato, giurista, ministro nel bicentenario della nascita*, a c. G. GRISERI e G. S. PENE VIDARI, Cuneo 2005, pp. 51-63.

<sup>52</sup> M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura...* cit., pp. 3-65; cfr. anche A. MARONGIU, *Storia del diritto...* cit., pp. 471-475 ed I. SOFFIETTI, *Idee e principi...* cit., pp. 39-42. Ancora Rattazzi riconoscerà l'intento del Governo di « controllare il più possibile l'attività dei magistrati »; in realtà il problema dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici, molto sentito e dibattuto nell'odierno contesto costituzionale, non era

In secondo luogo rimane insoluto, ed anzi si complica, il groviglio di problemi connessi alla politica ecclesiastica del Governo piemontese. Le leggi Siccardi (approvate quando al governo c'è ancora il D'Azeglio) e la già ricordata proposta di legge del Mancini sul matrimonio civile (bocciata dal Senato nel 1851) avviano la politica marcatamente interventista nei confronti della Chiesa (« giurisdizionalista »), tesa – a dispetto del programma cavouriano della « Libera Chiesa in libero Stato »<sup>53</sup> – a ridurre l'influenza della Chiesa nella vita civile, ad incamerare gli ingenti beni degli enti ecclesiastici anche per pareggiare il pesante passivo del bilancio statale (dissestato specialmente dalle spese per la prima guerra d'indipendenza) e rimuovere situazioni di privilegio della Chiesa che ostacolavano lo sviluppo liberale del Regno. Si tratta di una politica per vari aspetti perfino « persecutoria » nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche, condotta in un periodo di reciproca diffidenza fra la Chiesa e la monarchia e fra la Santa Sede e lo Stato dopo il 1848<sup>54</sup>.

Il capitolo più spinoso è legato alla soppressione degli ordini religiosi, con legge votata il 29 maggio 1855, che porterà alla scomunica pontificia per i proponenti e per il Sovrano firmatario (provvedimento poi revocato nel 1859), preludio alla successiva legge di sop-

considerato all'epoca di particolare rilievo. Precedette di poco la proposta di legge Rattazzi sulla magistratura un episodio di un certo rilievo: nel 1852 il giudice della Corte di Cassazione Costa della Torre pubblicò un volumetto a difesa della giurisdizione della Chiesa sul matrimonio. Per tale pubblicazione il della Torre venne rinviato a giudizio presso la Corte di Assise di Torino, condannato ad una pena detentiva e destituito delle sue funzioni di magistrato (cfr. A. MARONGIU, *Storia del diritto... cit.*, pp. 470-471).

<sup>53</sup> Su cui si vedano, fra i moltissimi, U. ALLEGRETTI, *Profili di storia... cit.*, pp. 539-561; C. DUGGAN, *La forza del destino. Storia d'Italia dal 1796 a oggi*, Roma - Bari 2008, pp. 207-244; F. DE GREGORIO, *La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica (1848-18619. Con particolare riferimento al dibattito parlamentare*, So- vera Mannelli 1999. Cfr. anche *Giuseppe Siccardi. Magistrato... cit.*

<sup>54</sup> Antonio Marongiu ricostruisce con precisione il clima di reciproca incompreensione e diffidenza che viene ad instaurarsi in Piemonte fra lo Stato sabauda e la Chiesa con l'avvento dello Statuto e la salita al potere dei liberali cavouriani (cfr. A. MARONGIU, *Storia del diritto... cit.*, pp. 465-475). Si veda anche R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia... cit.*, pp. 471-490.

pressione dell'asse ecclesiastico del 1867<sup>55</sup>. Tali provvedimenti, distanti secondo i cattolici dai principi dello Statuto in materia religiosa (art. 1) e della proprietà privata (art. 29), oltre che dai principi di separazione fra Stato e Chiesa proclamati dai liberali piemontesi<sup>56</sup>, diedero origine a forti discussioni sulla loro opportunità e sulla loro validità o invalidità<sup>57</sup>.

Tralasciando gli aspetti politici e sociali connessi a tali provvedimenti, oltre alle controverse valutazioni storiografiche<sup>58</sup>, può essere opportuno evidenziare il diverso approccio tecnico-giuridico – con riferimento all'interpretazione dello Statuto – che caratterizza le contrapposte posizioni dei liberali al governo e dei cattolici. Per i promotori di tale legislazione in materia ecclesiastica lo Statuto non ha – nelle sue disposizioni in materia religiosa – un valore vincolante al di sopra della volontà delle Camere e dell'interesse della nazione, in nome del quale vengono presentate le diverse leggi<sup>59</sup>; si impone, già

<sup>55</sup> Cfr. A. C. JEMOLO, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888*, Torino 1911. Sullo specifico delle «leggi Siccardi» cfr. S. FERRARI, *La politica ecclesiastica subalpina e le leggi Siccardi*, in *Giuseppe Siccardi...* cit., pp. 65-81.

<sup>56</sup> Cfr. G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano 1961, pp. 3-36.

<sup>57</sup> Esempio fra tutti può essere la presa di posizione misurata e moderata del Melegari sull'intangibilità della proprietà privata, principio invocato anche dai cattolici: «La Carta invero così si esprime in questi termini 'sono inviolabili tutte le proprietà senza eccezione di quelle che chiamansi nazionali, la legge non ponendo alcuna differenza fra esse'. Ma quando nel nostro Statuto si legge la frase 'senza eccezione' si deve intendere che non vi sia modo di proprietà qualunque che non possa invocare la legge fondamentale per mantenersi immutabile» (L. A. MELEGARI, *Sunti...* cit., p. 78). Nel complesso, peraltro, l'incidenza delle disposizioni statutarie al di fuori degli ambiti strettamente pubblicistici dell'ordinamento giuridico è poco significativa; in tal senso ci si è riferiti alla «indifferenza» dello Statuto albertino: C. BONZO, *L'indifferenza dello Statuto*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI (2003), pp. 189-251 e R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., pp. 441-470.

<sup>58</sup> Un quadro sintetico di tali problemi è offerto da U. ALLEGRETTI, *Profili di storia...* cit., pp. 558 ss.

<sup>59</sup> Emblematica è la posizione del Mancini (molto anticlericale anche nelle sue lezioni universitarie), che nel 1862 esplicita un decennio di attività politica e parlamentare affermando: «Anche io, o signori, mi professo tenero della splendida massima: libera Chiesa in libero Stato! Ma se i miei voti, come quelli di tutti i miei colle-

nei primi anni di applicazione dello Statuto da parte della maggioranza liberale in Parlamento, la considerazione del testo carloalbertino come carta costituzionale modificabile da legge ordinaria (purché questa si conformi formalmente ai procedimenti di approvazione e pubblicazione previsti dallo Statuto)<sup>60</sup> e pertanto flessibile.

Lo Statuto vincola, pertanto, la legge ordinaria soprattutto dal punto di vista procedurale, mentre può essere modificato da questa e dalla consuetudine costituzionale per quanto riguarda i contenuti ed i meccanismi di rapporto fra i poteri.

La difesa della rigidità dello Statuto e del suo valore di garanzia e di vincolo positivo per la normativa ordinaria successiva è ribadito, invece, con forza dai cattolici sia in occasione del dibattito sulle leggi anti-ecclesiastiche sia in altri episodi<sup>61</sup>. La loro posizione<sup>62</sup> ri-

ghi di governo, affrettano il giorno in cui potrà questa massima astratta diventare una realtà concreta nell'applicazione, non dobbiamo però dimenticare che per ora i rapporti tra la Chiesa e lo Stato non potranno riposare sul principio della loro comune libertà, ma piuttosto su quello della loro reciproca difesa e vigilanza, fino a che il Pontefice vorrà rimaner principe, e fino a che Roma non cesserà di essere il centro di un'ampia, permanente attiva cospirazione contro la monarchia italiana, anche quale oggi è riconosciuta e costituita dalla volontà della nazione» (cfr. L. FRUGIUELE, *La sinistra...* cit., pp. 47-48 e G. S. PENE VIDARI, *Il contributo...* cit., pp. 227-236).

<sup>60</sup> La concezione dello Statuto come Costituzione «debole» e «flessibile» è propria, far gli altri, dei pensatori napoletani della scuola hegeliana giunti a Torino dopo l'espulsione da Napoli (Mancini, Spaventa) secondo i quali la volontà dello Stato (o della Nazione) è senz'altro da anteporre al testo costituzionale. Cfr. su di loro C. GHISALBERTI, *Silvio Spaventa teorico dello Stato liberale*, in *Stato e Costituzione nel Risorgimento*, Milano 1972, pp. 249-312; ID., *L'idea di costituzione in Silvio Spaventa*, in «Clio», XXVI (1990), pp. 397-411; N. NADA, *Gli emigrati meridionali a Torino nel decennio di preparazione*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XCI (1993), pp. 47-69 e G. S. PENE VIDARI, *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI (2003), pp. 5-30. Tali personalità si inseriscono nel filone più importante del pensiero liberale italiano della seconda metà del secolo XIX e degli inizi del nostro secolo, su cui vedi P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986. Sul ruolo dei giuristi nello sviluppo dello Stato unitario cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a c. L. SCHIAVONE, Bari - Roma 1990, pp. 3-87.

<sup>61</sup> Tale situazione di controversia continuò anche negli anni successivi all'Unità; significativo è un episodio del 1862 in cui il Governo vietò ai vescovi piemontesi il

mane, comunque, minoritaria e politicamente perdente, per il prevalere anche nella dottrina costituzionalistica (e non solo nella prassi parlamentare) dell'idea della « flessibilità » dello Statuto <sup>63</sup>.

Lo Stato unitario proseguirà nella direzione evidenziata nei primi anni di vita costituzionale sabauda; lo Statuto diventerà legge « fondamentale » anche del nuovo Regno d'Italia consentendo, nonostante la prassi e la legislazione ordinaria ne abbiano limitato l'operatività, di condurre a termine l'unificazione nazionale in un clima di rispetto, almeno formale, dei diritti essenziali e dei principi basilari della democrazia.

### 5. *Considerazioni conclusive*

Da queste osservazioni emerge in primo luogo il ruolo di rilievo da attribuire alla monarchia per lo sviluppo costituzionale dell'I-

permesso di recarsi a Roma. Il parlamentare cattolico Vito d'Ondes Reggio si oppose in considerazione dell'art. 74 dello Statuto e considerando il diritto di locomozione come diritto elementare riconosciuto a tutti i cittadini. La mozione del d'Ondes Reggio fu respinta dal ministro Petrucelli (cfr. L. FRUGIUELE, *La sinistra...* cit., pp. 46-47). È curioso peraltro notare che un cattolico intraprendente come san Giovanni Bosco seppe salvare dalla confisca i beni delle sue attività religiose ed assistenziali su consiglio di un anticlericale come il Rattazzi. Lo stesso don Bosco ispirò un opuscolo anonimo sostenendo l'incostituzionalità dei provvedimenti contrari alle proprietà ecclesiastiche. Anche il Faà di Bruno aggirò le leggi sui beni ecclesiastici intestando a se stesso, e non alla congregazione da lui fondata, tutti i beni utilizzati per le sue attività. Riferimenti in G. LOMBARDI, *Cesare Alfieri...* cit., pp. 139-141.

<sup>62</sup> Occorre anche qui ricordare le posizioni nette assunta dal giornale l'« Armonia » e dal vescovo di Ivrea mons. Moreno a difesa delle prerogative della Chiesa eporediese. Il periodico di Ivrea venne sequestrato per ben tre volte nel corso del 1852 per avere denunciato l'ostilità del governo nei confronti della religione. Divenuto quotidiano nel 1855 venne nuovamente sottoposto a sequestro il 25 agosto 1858 (per aver difeso l'obolo di san Pietro) ed il 20 settembre 1859, a conclusione della seconda guerra d'indipendenza, per aver pubblicato un articolo ostile a Napoleone III ed al re Vittorio Emanuele (cfr. L. BETTAZZI, *Obbediente in Ivrea...* cit., pp. 102 ss.).

<sup>63</sup> Il riferimento è soprattutto ai corsi universitari di Melegari, docente di diritto costituzionale nell'Ateneo torinese: cfr. C. GHISALBERTI, *L. A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in *Stato e Costituzione* cit., pp. 219-248 e G. S. PENE VIDARI, *Gli esuli risorgimentali...* cit., pp. 216-220.



talia, attraverso il travaglio della concessione dello Statuto e della sua successiva difesa. L'evoluzione costituzionale ed istituzionale del Regno di Sardegna e di quello d'Italia si è sviluppata, peraltro, non tanto sulla messa in discussione dello Statuto, ma sul ruolo da attribuirgli e sulla sua natura di carta costituzionale « rigida » o « flessibile ».

Si può ritenere che lo Statuto sorge nelle intenzioni del Sovrano come carta rigida e tendenzialmente intangibile, capace di condizionare lo sviluppo futuro del Regno e di garantire un ruolo importante alla monarchia; e non si può disconoscere, in una tale riflessione, che in uno Stato moderno qualunque testo scritto di emanazione sovrana, o di altra origine, è dotato di per sé di una certa rigidità: anche per lo Statuto tale « rigidità strutturale » non può certo essere negata (come pure è stato fatto) <sup>64</sup>.

Offrono vigore a tali considerazioni – oltre al dettato del *Preambolo* già esaminato – anche l'art. 81 (sull'abrogazione delle leggi in contrasto con lo Statuto) ed il sistema di garanzie presente nel capo dedicato ai diritti, che non è considerabile come mera enunciazione di principio <sup>65</sup>.

Il passaggio alla concezione ed all'interpretazione tendenzialmente flessibile ed elastica dello Statuto albertino è auspicato già dal Cavour e viene attuato sia nella prassi governativa degli anni Cinquanta che nella dottrina giuridica coeva (dal Casanova, dal Mancini, da Bertrando e Silvio Spaventa e dal loro amico, professore di diritto costituzionale nell'Ateneo torinese, Luigi Melegari) <sup>66</sup>. In questa prospettiva si rivolge lo sforzo dei liberali verso la costruzione di un moderno Stato liberale, caratterizzato, però, accanto ad un serrato impegno per la tutela dei diritti fondamentali, anche da un'impronta

<sup>64</sup> Si fa riferimento soprattutto al già citato pensiero di Carlo Esposito; cfr. C. ESPOSITO, *La validità...* cit., pp. 170 ss.; inoltre si vedano: R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., in specie pp. 622-641 ed I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...* cit., pp. 24-32.

<sup>65</sup> Menziona tali aspetti un liberale come Piero Gobetti: G. LOMBARDI, *Costituzione e diritto costituzionale...* cit., p. 199.

<sup>66</sup> Su cui cfr. G. S. PENE VIDARI, *Lo Statuto albertino dalla vita costituzionale subalpina a quella italiana*, in « Studi Piemontesi », XXVII (1998), pp. 303-314.

fortemente statalista ed autoritaria (soprattutto nei confronti della Chiesa)<sup>67</sup>.

Uno Statuto rigido avrebbe rappresentato senz'altro una garanzia maggiore, mentre uno Statuto flessibile rappresenta un condizionamento meno vincolante per la legislazione ordinaria e per l'azione del Governo.

In effetti, l'azione politica dei Governi liberali ed il pensiero pubblicistico si attestano sulla comune concezione di uno Statuto contenente le norme ed i principi basilari per lo sviluppo istituzionale e sociale della vita nazionale, che vengono peraltro di fatto subordinati al ruolo centrale dello Stato-apparato che diviene – in alcuni casi anche a scapito del testo costituzionale inteso come garanzia – il perno dello sviluppo istituzionale sabauda ed unitario.

Un simile sviluppo, che ha molti volti e molti attori istituzionali (dal Re al Parlamento, dal Governo ai gruppi politici), è però condotto da una classe dirigente abbastanza omogenea nelle scelte di fondo, ispirate in gran parte dall'assunto della una tendenziale identità fra stato e società, a ragione considerata come costituente prima del liberalismo italiano<sup>68</sup>.

Ed è significativo – al contempo – che la difesa della rigidità dello Statuto sia avvenuta, in un modo che potrebbe sorprendere, proprio da chi – inizialmente – non aveva salutato di buon grado l'av-

<sup>67</sup> È questo uno dei « paradossi » del liberalismo europeo, ben evidenziato dal Fioravanti ed anche – con riferimento soprattutto alla Francia – da Stefano Mannoni; cfr. M. FIORAVANTI, *Appunti di storia...* cit., *passim*; S. MANNONI, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, Milano 1997, II, pp. V-XIX e pp. 1-8.

<sup>68</sup> Occorre anche qui riferirsi alla magistrale ricostruzione di Pietro Costa: P. COSTA, *Lo Stato immaginario...* cit., *passim*. Sarebbe assai interessante – anche se molto complesso – esaminare la matrice culturale ed ideologica profonda dei pensatori piemontesi che contribuiscono grandemente alla svolta « statalista » e « centralista » dello Stato sabauda ed unitario. In particolare il ruolo dei fuoriusciti napoletani risulta decisivo per l'affermarsi di una mentalità di questo genere (che non può prescindere nel suo radicamento dalla matrice hegeliana del pensiero ottocentesco). Qualche spunto in U. ALLEGRETTI, *op. cit.*, pp. 35-147. Cfr. anche M. FIORAVANTI, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano 2001.

vento di un regime costituzionale: il riferimento è ai più stretti collaboratori del re Carlo Alberto, generalmente radicati nella risalente tradizione giuridica sabauda (sostanzialmente di stampo organicista, pluralista e non anticlericale)<sup>69</sup> ed alcuni esponenti del mondo cattolico<sup>70</sup>.

Una valutazione dello Statuto ed intorno ai suoi primi anni di vita deve dunque guardare due piani concettualmente distinti, anche se strettamente legati nella concreta vita istituzionale del Regno: quello strettamente tecnico-giuridico e quello politico<sup>71</sup>. Ed io ritengo che sia nell'equilibrio fra questi piani (senza che nessuno di loro giunga mai a determinare completamente la vita costituzionale) il segreto della eccezionale durata della carta costituzionale albertina<sup>72</sup>.

<sup>69</sup> Cfr. *supra*, par. II.

<sup>70</sup> Un episodio interessante al proposito oltre a quelli già riportati: nel 1857 si presentò alle elezioni nel collegio di Alessandria il nobile Francesco Faà di Bruno – esponente di spicco dei cattolici, proclamato beato nel 1988 – che presentò un programma elettorale tutto fondato sulla difesa dello Statuto e sulla sua corretta applicazione. cfr. P. PALAZZINI, *Francesco Faà di Bruno scienziato e prete*, I, Roma 1980, pp. 279-290. Il Faà di Bruno, peraltro, non risultò eletto.

<sup>71</sup> Interessante, ma non condivisibile nella sostanza, è in proposito l'affermazione del Pace secondo cui lo Statuto fu, al pari di molte altre carte costituzionali ottocentesche, una « costituzione iperrigida giuridicamente, ma fragile politicamente » (A. PACE, *La causa della rigidità...* cit., pp. 76-77).

<sup>72</sup> Come ha precisamente osservato Gian Savino Pene Vidari: « Nel Regno d'Italia lo Statuto fu sempre considerato alla base dell'ordinamento: il suo testo originario acquisì quasi un alone di sacrale intangibilità, al punto da restare formalmente invariato per più di mezzo secolo ancora, sino alle sconvolgenti modificazioni introdotte dalla legislazione fascista: le leggi di rilevanza costituzionale, che lo affiancarono in tutto l'arco di tempo del Regno d'Italia, furono nel complesso solo una quindicina. Se non ci si giovò quindi molto della flessibilità dello Statuto per modificarne il testo con altre leggi, si approfittò invece spesso e volentieri della sua elasticità, piegandolo tramite la prassi o l'interpretazione alle esigenze politiche del momento. Nonostante ciò, mi sembra non si possa negare che la sua esistenza contribuì a non allontanare troppo la nostra penisola dal costituzionalismo europeo, anche se la nostra adesione non fu sempre facile, completa o continuata » (G. S. PENE VIDARI, *Lo Statuto albertino dalla vita costituzionale...* cit., p. 314). In generale si veda anche M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma - Bari 2009, in specie pp. 5-51.



## CAPITOLO III

### LA LIBERTÀ RELIGIOSA NEI PRIMI ANNI DELLO STATUTO ALBERTINO \*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il Piemonte dell'Antico Regime e della Restaurazione. - 3. Gli avvenimenti del 1848. - 4. Considerazioni costituzionali. - 5. Conclusione.

#### 1. *Premessa*

Il tema della rilevanza delle religioni nello spazio pubblico è oggi di una certa rilevanza, anche in rapporto al recente dibattito sulle radici ebraico-cristiane dell'Europa, condotto – com'è noto – in occasione della redazione del Trattato costituzionale europeo, nonché alla necessità di un necessario e costruttivo incontro fra le diverse fedi e confessioni nel contesto dell'odierna società globalizzata <sup>1</sup>.

Può essere di un certo interesse fotografare la situazione del Piemonte agli albori della sua vita costituzionale, dato che le scelte effettuate hanno condizionato l'intero sviluppo successivo dell'Italia unita. Ci si occuperà in questa prospettiva di prendere in esame gli

\* Il presente lavoro riprende la traccia di un intervento presentato a Grenoble nel gennaio 2004 nel corso di un convegno organizzato dal « Centre de recherche sur l'histoire de l'Italie et des pays alpins » presso l'Università Pierre Mendès-France di Grenoble, che ha avuto una prima stesura nell'articolo *Le minoranze religiose e le riforme di Carlo Alberto*, in « Studi Piemontesi », XXV (2006), pp. 123-128.

<sup>1</sup> Si veda per tutti J. H. H. WEILER, *Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, con *Prefazione* di A. BARBERA, Milano, 2003.

aspetti strettamente giuridici del problema, secondo una radicata impostazione, inaugurata – per tutti – da Francesco Ruffini secondo cui « la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico »<sup>2</sup>. In questo senso le considerazioni legate ai dati giuridici (normativi, istituzionali e giurisdizionali) prevalgono nettamente su altre considerazioni, ideologiche, sociali e così via.

## 2. *Il Piemonte dall'Antico Regime alla Restaurazione*

Lo sviluppo delle vicende dei rapporti Stato-Chiesa e della libertà di culto negli Stati sabaudi nell'Antico Regime non pone mai in dubbio l'affermazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, assumendo – peraltro – anche sulla scorta di una visione della fede non priva di venature gianseniste, una forte connotazione « giurisdizionalista ». Questa impostazione, ravvisabile sia negli scritti giuridici sia nella concreta prassi di governo, caratterizza particolarmente il secolo XVIII ed il lungo regno di Vittorio Amedeo II<sup>3</sup>.

Il passaggio rivoluzionario consegna alla Restaurazione, pur nel mutato assetto istituzionale che interessa anche i rapporti con la Chiesa ed i fenomeni religiosi, una sostanziale visione « neo-giurisdizionalista » da parte della monarchia sabauda<sup>4</sup>. Tali principi, presen-

<sup>2</sup> F. RUFFINI, *La libertà religiosa*, con *Introduzione* di A. C. JEMOLO, Milano 1967, p. 7; sull'importanza del contributo di Francesco Ruffini, cfr. da ultimo, G. S. PENE VIDARI, *Arturo Carlo Jemolo studente della Facoltà di Giurisprudenza di Torino*, in *La lezione di un maestro. Atti del convegno in memoria di Arturo Carlo Jemolo. Torino, 8 giugno 2001*, a cura di R. BERTOLINO e I. ZUANAZZI, Torino 2005, pp. 11-37. Sul ruolo dei cattolici nel periodo dell'Unità si veda *I cattolici che hanno fatto...* cit., *passim*.

<sup>3</sup> Per tutti A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesie di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001, in specie pp. 1-148, sulla linea del noto scritto di A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici del Seicento e del Settecento*, Torino, 1914.

<sup>4</sup> Per tutti, cfr. P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano...* cit. ed A. C.

ti nella normativa dell'Antico Regime (ad esempio nelle Regie Costituzioni), sono ribaditi dalle disposizioni del Codice civile sabauda del 1837, dopo la parentesi del periodo napoleonico successivo alla Rivoluzione francese<sup>5</sup>.

Le minoranze religiose presenti negli Stati sabaudi – tollerate<sup>6</sup>, ma senza equiparazione nelle prerogative ai cattolici – risultano essere due: i Valdesi e gli Ebrei.

Le vicende dei Valdesi in Piemonte in seguito al « glorioso rimpatrio » del 1659 sono caratterizzate dai frequenti contrasti con le istituzioni civili ed ecclesiastiche, in un contesto politico e istituzionale contraddistinto da una impostazione « reaglistica »<sup>7</sup>, che limita i diritti dei singoli e della stessa comunità Valdese<sup>8</sup>.

JEMOLO, *La questione della proprietà ecclesiastica nel regno di Sardegna e nel Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888*, Bologna, 1974 (I edizione, s.l. 1911). Di rilievo è anche il saggio di G. LOMBARDI, *La libertà religiosa*, in *La tutela del cittadino. 2. La pubblica sicurezza*, a c. P. BARILE, Vicenza 1967, pp. 307-341 (ora anche in ID., *Scritti scelti*, a c. E. PALICI DI SUNI e S. SICARDI, Napoli 2011, pp. 433-469).

<sup>5</sup> L'Articolo primo del *Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* del 1837 recita: « La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato »; l'art. 2 afferma ulteriormente che: « Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono ». In merito alle relazioni fra legislazione, codificazione carloalbertina e Statuto albertino, cfr. I. SOFFIETTI, *Rapporti tra poteri dello Stato...* cit., pp. 17-28. Si veda anche R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., pp. 471-487.

<sup>6</sup> Il concetto di tolleranza implica la garanzia limitata di alcuni diritti legati al culto ed alla coscienza religiosa, la limitata attitudine alle prerogative civili e politiche (cariche pubbliche, capacità giuridica, etc) senza peraltro il pieno riconoscimento delle prerogative proprie di un regime di libertà in cui dall'appartenenza ad una confessione religiosa non discendono più limitazioni al godimento pieno dei diritti civili e politici.

<sup>7</sup> In generale, G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino, 1967, pp. 323-360.

<sup>8</sup> Cfr. fra i molti, E. COMBA, *Storia de' Valdesi*, Firenze, 1893; M. VIORA, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Bologna, 1930; AA.VV., *Dall'Europa alle valli valdesi. Atti del XXIX Convegno storico internazionale: »Il glorioso rimpatrio (1689-1989). Contesto-Significato-Immagine* », Torre Pellice (To), 3-7 settembre

La loro posizione muta nel corso dei secoli XVI-XVII a seconda della collocazione politica e delle alleanze internazionali dei Savoia, fino all'*Editto di tolleranza* del 1694<sup>9</sup>. Con questo atto il sovrano perviene al riconoscimento di alcuni diritti legati al culto ed all'espressione sociale del proprio credo religioso nelle valli Valdesi, ma non altrove, senza peraltro avvicinarsi ad una condizione di effettiva e piena libertà<sup>10</sup>.

La condizione degli Ebrei nello Stato sabaudo si caratterizza, invece, oltre che per la libertà di culto nel perimetro dei loro ghetti, per un limitato godimento di diritti civili (con esclusione di quelli politici) unita all'attitudine di praticare alcune professioni liberali e il commercio (con il noto sistema che permetteva agli Ebrei di concedere prestiti ad interesse)<sup>11</sup>.

Era concessa la facoltà di costruire le sinagoghe, esercitare il culto e tenere scuole, ma in assenza della possibilità di accedere alle cariche pubbliche civili e militari e di svolgere attività di fare propaganda religiosa. Si può rilevare – peraltro – una certa incapacità dell'amministrazione a fare osservare i divieti ed a sanzionare le violazioni degli obblighi<sup>12</sup>.

1989, a cura di A. DE LANGE, Torino 1990 e S. SICARDI, *Il 1848 e le confessioni religiose diverse dalla cattolica: dalle incerte premesse ai successivi svolgimenti nell'Italia monarchico-liberale*, in *Religione e libertà: quale rapporto?*, a c. G. PLATONE, Torino 2008, pp. 61-67.

<sup>9</sup> Per tutti, cfr. M. VIORA, *Storia delle leggi sui Valdesi...* cit., pp. 5-24 e 171-383; I. SOFFIETTI, *La legislazione sabauda sui valdesi dal 1685 al 1730*, in *Dall'Europa alle valli valdesi...* cit., pp. 279-292 e G. S. PENE VIDARI, *I Valdesi e l'editto « di tolleranza »*, in *Aspetti di Storia giuridica piemontese*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino, 1997, pp. 171-192.

<sup>10</sup> La legislazione di Vittorio Amedeo II, assai significativa, anche se limitata nel riconoscimento di prerogative più ampie ai valdesi, è « essenzialmente figlia dei suoi tempi, che erano tempi in cui gli Stati erano per principio intolleranti; e solo per eccezione ammettevano alla tolleranza, a volte di diritto, determinati culti; tolleranza che però a volte veniva invalidata da spaventosi cicloni di intolleranza » (M. VIORA, *Storia delle leggi sui Valdesi...* cit., p. 409).

<sup>11</sup> In effetti, la situazione dei ghetti per gli Ebrei non è del tutto dissimile da quella delle Valli Pellice, Chisone e Germanasca per le popolazioni Valdesi.

<sup>12</sup> Ampia documentazione in A. C. JEMOLO, *Anni di prova*, Firenze, 1991, pp. 269-318 e ID., *Stato e Chiesa negli scrittori...* cit., *passim*. Con riguardo soprattutto al-



Con Lettere Patenti del 1816 la condizione di Ebrei e Valdesi, già per molti versi paragonabile anche nell'Antico Regime, viene pressoché equiparata sia con riferimento alle prerogative civili dei singoli sia con riguardo agli spazi garantiti ai culti ed all'espressione pubblica delle due confessioni religiose diverse dalla cattolica<sup>13</sup>. Anche le riforme di Carlo Alberto del periodo precedente al 1848<sup>14</sup>, come l'istituzione del Consiglio di Stato, che pure ha una sezione dedicata agli affari religiosi, non modifica la condizione delle minoran-

la zona di Casale Monferrato, cfr. P. GALLO, *Le Comunità Ebraiche del Piemonte nell'Antien Régime*, Casale Monferrato 2006.

<sup>13</sup> Lo sottolinea incisivamente Mario Viora: «... si rilevano concessioni di tolleranza che riposano sugli stessi cardini fondamentali. Si concede cioè bensì, pur sotto limitazioni di ordine svariato, l'esercizio del culto: nello stesso tempo si assoggettano i fautori d'esso a tutta una serie di limitazioni della loro capacità giuridica, che vengono a costituire per essi una condizione legale deteriore. Tali limitazioni sono, grosso modo, perfettamente analoghe così per i Valdesi, come per gli Ebrei e i Maomettani. Da una parte e dall'altra troviamo un divieto quasi assoluto di accesso alle cariche pubbliche e l'interdizione all'esercizio di determinate professioni. Limitazioni analoghe troviamo nel campo del diritto di famiglia, essendo proibito così ai Valdesi come agli Ebrei il matrimonio coi cattolici. ... E, ancora, infine, norme simili si ritrovano negli altri campi del diritto». Mario Viora prosegue con l'affermazione – per certi versi «tecnicamente» criticabile – in base alla quale: «Esistono, a vero dire, anche alcune differenze: così per esempio, mentre gli Ebrei regolano i loro interni rapporti secondo il diritto mosaico, i Valdesi sono assoggettati al diritto comune per tutte le materie in ordine alle quali non dispongono le leggi speciali ad essi relative; così, ancora, mentre la difesa penale degli Ebrei si dimostra in genere assai fiacca, altrettanto non si può dire per i Valdesi: ma coteste differenze, pur notevoli, non rompono la generica somiglianza delle condizioni giuridiche dei due gruppi di dissidenti» (M. VIORA, *Storia delle leggi...* cit., pp. 407-408). Va precisato che il richiamo operato al «diritto comune» e al «diritto mosaico» costituisce non tanto una differenza sostanziale di trattamento fra Ebrei e Valdesi, ma semplicemente uno dei numerosi casi di «scomposizione soggettiva» del diritto, caratteristica del tardo diritto comune: cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno...* cit., I, pp. 214-236.

<sup>14</sup> La politica sabauda si inserisce nel generale contesto europeo del secolo XIX che porta per gradi all'emancipazione «nazionale» delle minoranze religiose dei diversi Stati europei: cfr. S. WENDEHORST, *Verso l'integrazione nazionale: l'emancipazione dei Cattolici, dei Protestanti e degli Ebrei nell'Europa dell'Ottocento*, in *La Bibbia, la coccarda e il tricolore. I valdesi fra due emancipazioni (1798-1848). Atti del XXXVII e del XXXVIII Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 31 agosto - 2 settembre 1997 e 30 agosto - 1° settembre 1998)*, a cura di G. P. ROMAGNANI, Torino, 2001, pp. 305-319.

ze religiose. Ci si muove ancora in un contesto di sostanziale continuità con il passato: i germi di novità ed innovazione covano al momento in profondità ed emergeranno solo nel 1848<sup>15</sup>.

### 3. *Gli avvenimenti del 1848*

Le vicende del 1848 mutano profondamente l'assetto precostituito anche per quanto riguarda la situazione delle minoranze religiose negli Stati sabaudi e condizionano decisamente pure lo sviluppo dei rapporti con la Chiesa cattolica negli anni successivi all'emanazione dello Statuto albertino<sup>16</sup>. Pare perciò opportuno seguire secondo la loro scansione cronologica gli accadimenti più significativi che si succedono con un significativo incalzare nel periodo in questione<sup>17</sup>.

Dopo i fermenti della fine del 1847, in cui una supplica sottoscritta da oltre seicento personalità (come Cesare Balbo, Roberto d'Azeglio, Camillo Cavour e sessantacinque ecclesiastici cattolici) richiede al Sovrano un provvedimento di emancipazioni per i Valdesi, si giunge alla data dell'8 febbraio 1848. In questa data si registra il *Proclama* con cui il Re Carlo Alberto annuncia la concessione dello Statuto entro breve tempo; nel *Proclama* è già contenuto alla lettera quello che sarà il testo del successivo art. 1 dello Statuto: « La Religione Cattolica, Apostolica e Romano è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ». È il primo passo di una scelta di fondo ormai compiuta da parte della Corona di passare dalla tradizionale tolleranza ad un più ampio riconoscimento delle prerogative dei non cattolici.

<sup>15</sup> Cfr. per tutti i 'classici' saggi di G. MARANINI, *Le origini dello Statuto...* cit., 1926 e G. FALCO, *Lo Statuto albertino e la sua preparazione*, Roma 1945. Si veda inoltre, *supra*, cap. 2.

<sup>16</sup> Si veda per tutti, F. DE GREGORIO, *La legislazione sardo-piemontese...* cit., *passim*.

<sup>17</sup> I provvedimenti citati, pubblicati nella *Raccolta dei Regii Editti, Manifesti ed altre Provvidenze dei Magistrati ed Uffizii* (dal vol. XII serie V del 1848 in poi), sono consultabili – fra l'altro – in I. SOFFIETTI, *Fonti per il corso di storia del diritto italiano*, Torino 1993.

Questo auspicio si concretizza per quanto riguarda i Valdesi, nelle more dell'effettiva elaborazione del testo dello Statuto da parte dei componenti del Consiglio di conferenza di Carlo Alberto<sup>18</sup>, il 17 febbraio del 1848 con le *Lettere Patenti* n. 673 per l'emancipazione dei Valdesi. Tali lettere, precedute dalla supplica dell'anno precedente già ricordata, sono rese pubbliche sui giornali il 25 febbraio. Esse recitano che: «... I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici»<sup>19</sup>. Con questo provvedimento – che suscitò ampio dibattito nell'opinione pubblica – si rende effettivo il riconoscimento delle prerogative civili e politiche dei Valdesi, anticipando (e per certi versi andando anche al di là) le stesse previsioni dello Statuto<sup>20</sup>.

Di ben diverso tenore – di lì a pochi giorni – è il *Decreto* regio del 2 marzo 1848, che stabilisce la cacciata dei Gesuiti dai territori del Regno ed il passaggio dei loro collegi all'Università statale, anche in seguito ad ostili e violente manifestazioni popolari<sup>21</sup>. Tale provvedimento conclude una risalente campagna di ostilità nei confronti dei Gesuiti e rappresenta un provvedimento che poco si accorda con la lettera dello Statuto, concesso solo due giorni dopo, il 4 marzo 1848, che – com'è noto – ribadisce all'art. 1 la tutela della religione cattolica quale religione di Stato<sup>22</sup>.

Dopo la concessione dello Statuto il sovrano provvede il 29 marzo, con il *Regio Decreto* n. 688, ad ammettere gli Israeliti a godere di

<sup>18</sup> I verbali del Consiglio di conferenza con i significativi dibattiti tra i componenti (su tutti i ministri Borelli e Des Ambrois) anche riguardo alle norme sulla religione e i provvedimenti di emancipazione si possono leggere, fra gli altri, in *Lo Statuto albertino e i lavori preparatori* cit.; cfr. anche *supra*, cap. 2, par. 2.

<sup>19</sup> Cfr. G. P. ROMAGNANI, *Carlo Alberto e i Valdesi*, in *La Bibbia, la coccarda e il tricolore...* cit., pp. 299-304.

<sup>20</sup> Interessanti notizie e valutazioni in *Bollettino del cinquantenario della emancipazione*, Torino 1898.

<sup>21</sup> I. SOFFIETTI, *L'espulsione dei Gesuiti...* cit., pp. 445-451; cfr. anche A. PELLICCIARI, *Risorgimento da riscrivere. Liberali e massoni contro la Chiesa*, Milano 1998, pp. 15-49.

<sup>22</sup> Per tutti, I. SOFFIETTI, *La concessione dello Statuto...* cit., pp. 10-14.

tutti i diritti civili e politici<sup>23</sup>. Il tenore del provvedimento non è dissimile da quello relativo ai Valdesi e trova il suo completamento con il *Decreto* n. 700 del 15 aprile, che dispone per gli Israeliti la partecipazione alla leva militare. In effetti la condizione di relativa inferiorità aveva fino ad ora escluso i cittadini ebrei dall'obbligo di prestare il servizio militare.

Con il complesso di questi provvedimenti regi di alto valore politico e giuridico si fa strada un disegno complessivo di politica ecclesiastica del Governo piemontese, che – pur tra cambiamenti e oscillazioni – porterà nel medio periodo (anche al di là delle intenzioni del sovrano e della stessa « lettera » dello Statuto) a ridimensionare l'incidenza della Chiesa nella vita pubblica, facendo al contempo crescere il peso dei cittadini appartenenti alla confessione valdese e all'ebraismo<sup>24</sup>. Queste circostanze sono confermate anche dalla *Legge* 25 agosto n. 777 che conferma l'esclusione dei Gesuiti dal Regno e scioglie la congregazione delle Dame del S. Cuore di Gesù<sup>25</sup>.

Risulta, inoltre, di una certa importanza la *Legge* n. 1848 del 19 aprile 1848 con cui si dispone che la differenza di culto non costituisce « eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissione alle cariche civili e militari ». Con questo provvedimento il principio dell'equiparazione di Cattolici, Ebrei e Valdesi si sposta effettivamente dalla sfera civilistica a quella del diritto pubblico. Sulla stessa linea si collocano *Lettere Patenti* del 12 ottobre che aboliscono l'annua prestazione della corporazione israelitica verso l'Università di Torino.

<sup>23</sup> Cfr., fra i molti, C. DE BENEDETTI, *La comunità ebraica casalese nell'età di Carlo Alberto*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del convegno di studi di Alessandria e Casale Monferrato, 28-29-30 ottobre 1999*, Alessandria 2001, pp. 125-134.

<sup>24</sup> Cfr. per tutti – in generale – A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi*, Torino, 1955 e G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa...* cit.; un esempio specifico e significativo è riportato da L. MUSSELLI, *Un caso giuridico emblematico: il processo del prete millenarista Antonio Gianfrancesco Grignaschi a Casale (1848-1850) per « attacchi contro la religione dello stato »*, in *L'altro Piemonte...* cit., pp. 477-484.

<sup>25</sup> Cfr. I. SOFFIETTI, *L'espulsione dei Gesuiti...* cit., pp. 12-16.

Il quadro deve per affinità di materia e per completezza menzionare anche alcuni provvedimenti del biennio successivo, che proseguono nella linea già individuata di intervento dello Stato in ambito ecclesiastico: si tratta in primo luogo della *Legge* n. 1013 dell'aprile 1850 che abolisce il foro e le immunità ecclesiastiche<sup>26</sup>, seguita dopo circa un anno – 15 aprile 1851 – dalla *Legge* n. 1192 di riforma delle contribuzioni per la Sardegna e l'abolizione delle decime e dell'immunità degli enti ecclesiastici.

Come si può vedere, con riferimento al 1848, si tratta di una nutrita serie di provvedimenti che modificano profondamente – nel breve volgere di pochi mesi – la situazione sedimentatasi nel corso dei decenni precedenti; dal periodo dello Statuto albertino in poi (al di là della stretta lettura « tradizionale » della lettera statutaria) le vicende dei rapporti fra Stato e le questioni religiose iniziano ad abbandonare in via di fatto – da un lato – il criterio guida della stretta collaborazione istituzionale fra Stato e Chiesa e – dall'altro – inaugurano la stagione del riconoscimento delle prerogative giuridiche e politiche delle confessioni non cattoliche e dei loro appartenenti.

#### 4. *Considerazioni costituzionali*

La vita costituzionale sabauda sorge, dunque, con l'affermazione da parte del Re del principio cardine per cui la religione cattolica romana è la religione dello Stato; tale principio viene richiamato dal

<sup>26</sup> Sulle « leggi Siccardi », fra i molti: F. DE GREGORIO, *Le leggi Siccardi 1013 del 9 aprile 1850. Iter storico-politico*, in *Variazioni sul tema della laicità. Dialogando a proposito di alcuni principi del Concilio Vaticano II e della libertà religiosa. Un dibattito storico culturale ancora aperto*, a cura di F. DE GREGORIO, Roma 2006, pp. 63-104; S. FERRARI, *La politica ecclesiastica...* cit., pp. 65-81 e M. F. MELLANO, *La reazione dell'ambiente ecclesiastico alle leggi Siccardi*, in *Giuseppe Siccardi...* cit., pp. 83-102. Si veda anche A. PENNINI, *La religione nello Stato...* cit., pp. 37-42. Per l'applicazione nel nizzardo, O. VERNIER, *Le Sénat de Nice et les atteintes à l'Eglise (1814-1860)*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, a c. G. S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 19-34; per l'applicazione giudiziaria di tali norme cfr. I. SOFFIETTI, *Rapporti tra poteri dello Stato...* cit., pp. 17-28.

primo articolo dello Statuto albertino, mentre è assente nella carta carloalbertina (contrariamente all'impostazione delle carte costituzionali francesi della Restaurazione, a cui per certi versi lo Statuto formalmente si ispira) il richiamo alla libertà religiosa: ci si limita ad inserire nel testo costituzionale la libertà di stampa e la conseguente libertà di pensiero<sup>27</sup>. In effetti, la presenza di una « religione di Stato » non è facilmente compatibile con la piena affermazione della libertà religiosa.

Questa affermazione, in linea con la tradizione istituzionale della casa di Savoia, è fortemente voluta da Carlo Alberto, che ne riconosce ed esplicita il valore di principio guida dell'intero testo costituzionale. In realtà, le vicende successive mostreranno la scarsa « giuridicità » e la modesta incidenza sul piano dell'effettività da parte di questo articolo dello Statuto<sup>28</sup>.

Contestualmente a ciò occorre peraltro registrare la contemporanea emanazione di una nutrita serie di atti in contrasto con le prerogative della Chiesa cattolica (fino alla soppressione di un certo tipo di ordini religiosi e la liquidazione dell'asse ecclesiastico dei decenni successivi), che contribuiranno al deterioramento dei rapporti fra Stato e Chiesa, culminato con il periodo dell'incomunicabilità e della reciproca diffidenza a cavallo della presa di Roma del 1870<sup>29</sup>.

Va rilevato come l'esame dei dibattiti parlamentari e l'opinione maggioritaria della dottrina e della pubblicistica (ad eccezione delle opinioni strettamente espresse dai cattolici) faccia emergere la scarsa incidenza della normativa costituzionale in materia: gli scarni precetti contenuti nell'art. 1 e nell'art. 29 (dedicato all'intangibilità delle proprietà private) non incidono più di tanto sul contenuto della legislazione ordinaria e nel concreto non sono in grado di condizionare

<sup>27</sup> Cfr. G. S. PENE VIDARI, *I diritti fondamentali nello Statuto albertino*, in *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee. Profili storici e comparatistici. Atti di un convegno in onore di Francisco Tomàs y Valiente (Messina, 15-16 marzo 1993)*, a c. A. ROMANO, Milano 1994, pp. 41-64.

<sup>28</sup> In generale, cfr. I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...* cit., pp. 1-36.

<sup>29</sup> Per tutti, A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia...* cit., *passim*.

– ad esempio – i provvedimenti eversivi delle proprietà ecclesiastiche sopra enunciati<sup>30</sup>.

Lo Statuto mostra qui (fin dall'inizio della sua applicazione) il suo carattere di « elasticità »<sup>31</sup>, così come la presenza di differenti tipi di atti utilizzati (leggi, decreti, etc.) per regolare la materia religiosa ed ecclesiastica indica l'assenza agli albori dello Statuto di una sicura considerazione di una precisa « gerarchia delle fonti »<sup>32</sup>. Nel corso degli anni si stratifica una situazione assai complessa, un vero e proprio fitto reticolato di provvedimenti diversi.

La vita istituzionale italiana si muove, perciò, fra l'affermazione dei nuovi valori della libertà religiosa (attraverso provvedimenti assunti in via eccezionale anche di là della lettera dello Statuto), l'assenza di una « legalità costituzionale » e la permanenza di logiche statualistiche legate all'Antico Regime ed alla cultura della Restaurazione<sup>33</sup>.

## 5. Conclusione

In conclusione si può notare, allora, che le questioni religiose (al di là degli scarni enunciati dello Statuto) si inseriscono nel contesto costituzionale delineatosi nel 1848 in modo assai particolare e restano, all'inizio della vita costituzionale sabauda (ma anche nei decenni successivi), fortemente condizionate dagli orientamenti della « politica » per quanto riguarda le decisioni di fondo, in un rapporto dialettico con le prerogative del Re per quanto riguarda i provvedimenti

<sup>30</sup> Fra i molti si vedano: R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., in specie pp. 441-490; M. ROSBOCH, *Lo Statuto albertino...* cit., pp. 59-86 e più diffusamente C. BONZO, *L'indifferenza dello Statuto...* cit., pp. 189-251. Si veda inoltre *supra*, cap. 2.

<sup>31</sup> R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...* cit., pp. 54-76

<sup>32</sup> Fra i molti, cfr. C. BONZO, *L'indifferenza dello Statuto...* cit., pp. 235-244 e G. LOMBARDI, *Cesare Alfieri di Sostegno...* cit., pp. 133-144.

<sup>33</sup> In generale, E. GENTA, *Eclettismo giuridico...* cit., pp. 351-375; ID., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012 ed A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino...* cit., in specie pp. 349-417.

più importanti e puntuali, come il riconoscimento dei diritti civili e politici degli Ebrei e dei Valdesi e l'espulsione dei Gesuiti<sup>34</sup>.

Agli albori della vita costituzionale sabauda l'incidenza diretta delle disposizioni costituzionali sulla legislazione ordinaria, soprattutto negli ambiti dei rapporti istituzionali (come quelli concernenti le minoranze religiose e le questioni ecclesiastiche) assume una portata assai particolare, oscillando fra la chiara riaffermazione dei principi tradizionali e la loro deroga in via di fatto e attraverso puntuali interventi normativi, in un contesto dove tendono a prevalere ragioni e considerazioni di equilibri politici e generali rispetto all'avvento di una precisa « legalità » costituzionale<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Sinteticamente, I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...* cit., pp. 35-36.

<sup>35</sup> In generale, ha segnalato di recente – con un taglio cronachistico – alcuni di questi problemi P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna 2003, pp. 115-148. Si veda inoltre G. S. PENE VIDARI, *Le temps et le texte...* cit., pp. 159-171.



## CAPITOLO IV

### LIBERTÀ E SEPARATISMO: L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO DI PIER CARLO BOGGIO NEL PERIODO DELL'UNITÀ

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il percorso verso l'Unità: cenni storici. - 3. La personalità risorgimentale di Pier Carlo Boggio. - 4. L'attività universitaria e la prelezione del 1860. - 5. Cenni conclusivi.

#### 1. *Premessa*

Le recenti celebrazioni del centocinquantenario dell'unificazione nazionale si sono arricchite con una rilevante serie di saggi storico-giuridici, che hanno fatto emergere il contributo del ceto forense all'Unità nazionale, oltre ad illuminare aspetti ancora poco noti del processo di unificazione<sup>1</sup>. In questo ambito si sono collocati anche pregevoli iniziative scientifiche volte ad indagare lo specifico ruolo della cultura giuridica universitaria nel periodo dell'Unità, con particolare riferimento alle retoriche dei giuristi ed al valore delle cosiddette « prolusioni » accademiche<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sul significativo contributo dell'avvocatura italiana alla causa dell'Unità nazionale, cfr. il pregevole studio promosso dal Consiglio Nazionale Forense: *Avvocati che fecero l'Italia*, a c. S. BORSACCHI e G. S. PENE VIDARI, Bologna 2011. Per un ragguaglio sui numerosi studi storico-giuridici sul centocinquantenario dell'Unità cfr. *supra*, cap. 2, nota 3.

<sup>2</sup> Il riferimento è soprattutto al progetto di ricerca nazionale dedicato alle prolusioni accademiche fra XIX e XX secolo, i cui primi risultati sono in stampa nel volume di *Atti* di un convegno fiorentino del giugno 2011 su « Retoriche dei giuristi e

Esse costituiscono, infatti, uno spaccato significativo del percorso culturale delle diverse discipline giuridiche ed offrono un panorama di rilievo dell'impegno civile dei docenti universitari, in particolar modo negli anni immediatamente precedenti all'Unità politica del 1861<sup>3</sup>. Va osservato, in linea generale, che le riforme Alfieri (1846) e BonCompagni (1848) hanno contribuito a stabilizzare il valore «istituzionale» delle prolusioni (o «prelezioni»), rendendole pressoché 'obbligatorie' sia per i nuovi chiamati, sia per i docenti in transito – per così dire – da un insegnamento all'altro<sup>4</sup>.

Con riferimento all'Università di Torino negli anni precedenti all'unificazione, risultano le prelezioni di maestri come Felice Merlo, Pier Luigi Albini, Luigi Melegari e – su tutti – Pasquale Stanislao Mancini, autore della notissima lezione dedicata al diritto di nazionalità. In tale contesto si può collocare anche la prelezione di Pier Carlo Boggio per il corso di diritto costituzionale dell'anno accademico 1860-61, che bene esprime i voti risorgimentali dell'autore e

formazione dell'identità nazionale». Sull'importanza delle prolusioni si veda P. GROSSI, *Introduzione*, in *La prolusione dei civilisti*, a cura di SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DI DIRITTO CIVILE, Napoli 2012, pp. XVII-XLI. Con riferimento ad alcuni giuristi dell'Università di Torino, mi permetto di rinviare a M. ROSBOCH, *Per la formazione dei giuristi. Alcune prolusioni torinesi prima dell'Unità*, in corso di pubblicazione.

<sup>3</sup> Cfr. fra i molti L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. F. LIOTTA, Bologna 1999, in specie pp. 277-321.

<sup>4</sup> Avviando in tal modo una consuetudine di alto rilievo culturale, che si è interrotta – purtroppo – con la contestazione del 1968 (anche se in campo civilistico si registrano ancor alcune prolusioni negli anni '70); cfr. G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in «Studi Piemontesi», XXXI-2 (2002), p. 279. Nella seconda metà del secolo XIX si affermò anche la prassi di inaugurare solennemente ogni anno accademico dell'Ateneo torinese, facendo seguire alla *lectio* del Magnifico Rettore in carica anche una prolusione di carattere scientifico tenuta, a rotazione, da docenti delle diverse Facoltà: al contrario della precedente, tale prassi – pur interrotta per qualche anno dopo il '68 – è stata ripresa e continua a tutt'oggi. Sempre nell'ambito della ricerca Prin «Prolusioni, prelezioni, discorsi. Retoriche dei giuristi e costruzione dell'Unità nazionale» è in corso da parte del gruppo di ricerca torinese un censimento ed uno studio delle prolusioni giuridiche nell'ambito delle inaugurazioni degli anni accademici a partire dalla seconda metà secolo XIX.

l'impegno civile dell'ambiente universitario subalpino – e della sua Facoltà giuridica in particolare – in quegli anni<sup>5</sup>.

## 2. *Il percorso verso l'Unità: cenni storici*

L'unificazione politica, che si è realizzata – com'è noto – con la legge promulgata dal Re, dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento subalpino, il 17 marzo 1861, è tappa significativa di un lungo percorso storico, che ha visto le sorti dell'Italia al centro delle vicende europee e non solo<sup>6</sup>.

L'Italia, la *natio* italica, si affaccia sulla scena della storia con una profonda unità spirituale già nel periodo medievale, raccogliendo nel difficile periodo della rinascita successiva alle invasioni barbariche l'eredità della romanità. Corroborate dalla nascita della lingua volgare (già dal X secolo) le terre della penisola avviano una vicenda culturale ed artistica unica per ricchezza di espressioni e pluralità di manifestazioni universali: non si può non ricordare il genio «italiano» di Dante Alighieri, Giotto, Petrarca e molti altri, che hanno segnato profondamente la storia nazionale oltre a conferire all'italianità un significativo rilievo per lo sviluppo dell'intera cultura europea<sup>7</sup>. E questo vale non solo per il periodo medievale, ma anche per il successivo periodo rinascimentale a significare una profonda unità culturale, religiosa e ideale<sup>8</sup>.

Occorre però fermare l'attenzione su un fattore specifico di questa indubitabile unità «spirituale»: quello del diritto. Spetta, infatti, all'Italia, ed in specie all'Università bolognese (avviatasi probabilmente alla fine del secolo XI o all'inizio del XII) la nascita dello «ius

<sup>5</sup> Per tutti, cfr. G. S. PENE VIDARI, *Gli esuli risorgimentali...* cit., pp. 213-236.

<sup>6</sup> Di rilievo il recente saggio di C. DUGGAN, *La forza del destino...* cit., in specie pp. 104-295.

<sup>7</sup> Frequenti sono infatti le citazioni dei maggiori fra i poeti italiani del medioevo proprio nelle prolusioni universitarie subalpine del periodo risorgimentale, inclusa quella di Pier Carlo Boggio (cfr. *infra*, par. 4).

<sup>8</sup> Per tutti, fra i moltissimi, E. GALLI DELLA LOGGIA, *L'identità italiana*, Bologna 1998.

commune», sorto per l'impegno dei maestri di diritto dell'*Alma mater* bolognese e diffusosi rapidamente in tutta l'Europa quale elemento di unificazione giuridica dell'intero continente. Il diritto comune – sviluppatosi ben al di là dei confini della penisola – costituisce un ripensamento complessivo del sistema giuridico (prima assai frammentato e 'primitivo', limitato per lo più alla riproposizione di consuetudini germaniche o a frammenti di diritto romano volgarizzato) basato sull'interpretazione raffinata compiuta dai giuristi a partire dal patrimonio del diritto romano e del diritto canonico<sup>9</sup>. Ecco il «genio» della cultura italiana, capace di arricchirsi di ogni elemento della propria storia.

Com'è noto, nel rapporto armonico fra diritto generale e diritti particolari si dipana la storia giuridica della penisola fino alle soglie del XVIII secolo<sup>10</sup>. Risulta in proposito particolarmente significativo notare come alla fine del periodo medievale – all'epoca del sorgere degli Stati moderni in Europa – tale impostazione del diritto venga indicata come «mos italicus», in contrapposizione con l'impostazione d'oltralpe denominata «mos gallicus»<sup>11</sup>. Al di là delle divisioni politiche e istituzionali, che lacerano l'Italia tardo medievale e rinascimentale, l'unità italiana è ben rappresentata dall'identico sentire del diritto che caratterizza l'intera penisola.

Peraltro, mentre l'unificazione di altri Stati nazionali (su tutti la Francia e l'Inghilterra) è assai risalente, l'unificazione politica della nostra penisola non si realizza ancora nel periodo dell'Antico Regime, sopperendo a tale assenza con una forte unità ideale e culturale, che non viene meno nemmeno nei territori sottoposti alle dominazioni straniere, ad esempio quella spagnola<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Per tutti, cfr. F. CALASSO, *Medio Evo...* cit.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico...* cit. ed A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.

<sup>10</sup> Cfr. *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma 2001.

<sup>11</sup> Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno...* cit., I, in specie pp. 33-190.

<sup>12</sup> Si veda il tradizionale, ma sempre valido, studio di G. ASTUTI, *La formazio-*

Le vicende della Rivoluzione francese e del periodo napoleonico segnano il tramonto dell'Antico Regime ed il crollo di ciò che rimaneva dell'antico diritto comune (in cui sopravvivevano istituzioni assai risalenti come quelle feudali). A dire il vero il centralismo francese non si afferma del tutto negli Stati italiani, che restano per lo più ancorati al pluralismo delle istituzioni politiche tradizionali<sup>13</sup>. In tale contesto si diffonde in Europa – ed approda pertanto anche in Italia – il concetto di «nazione», sviluppatosi negli stessi decenni peraltro anche in funzione antilluminista ed antifrancese<sup>14</sup>.

Passando attraverso le riforme di Carlo Alberto (ad esempio l'istituzione del Consiglio di Stato e le prime riforme degli ordinamenti locali) lo Stato sabauda assume con il 1848 un ruolo centrale nello sviluppo della penisola. Lo Statuto albertino, infatti, è l'unica fra le carte costituzionali emanate in quell'anno che sopravvive al ritorno degli ordinamenti precedenti nel 1849<sup>15</sup>.

Nell'Università di Torino si affacciano studiosi (come il giurista Pasquale Stanislao Mancini) che parlano apertamente di «principio di nazionalità» come elemento essenziale del diritto delle genti. Inoltre, la presenza di codici (costruiti per lo più sul modello francese) in gran parte degli Stati preunitari avvalorano un'unità giuridica di fondo, frutto peraltro della sedimentata tradizione giuridica italiana<sup>16</sup>.

Nel cosiddetto «decennio di preparazione» vengono accantonati (forse troppo rapidamente...) alcuni progetti di «federazione» fra le realtà politiche della penisola, così come non trovano spazio le aspirazioni più progressiste e repubblicane. Le vicende politiche che portano al 1861 sono note; fra queste vanno sottolineate soprattutto

*ne dello Stato moderno in Italia*, I, Torino 1967, oltre alle considerazioni generali di P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma - Bari 2007, pp. 65-135.

<sup>13</sup> Cfr. *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a c. A. DE BENEDICTIS - I. FOSI - L. MANNORI, Roma 2012.

<sup>14</sup> Cfr. fra i molti, a partire dal classico studio di F. CHABOD, *L'idea di nazione*, Bari 1962, A. M. BANTI, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino 2000 e F. TUCCARI, *La nazione*, Roma - Bari 2000.

<sup>15</sup> Cfr. I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...* cit., pp. 59-62.

<sup>16</sup> G. S. PENE VIDARI, *Considerazioni sul contributo...* cit., pp. 5-30 ed A. PA-DOA SCHIOPPA, *Storia del diritto...* cit., pp. 473-501.

i plebisciti, che interessano le popolazioni dell'Italia centrale e meridionale, coinvolgendo per la prima volta nella storia europea la totalità della popolazione maschile in un procedimento democratico (pur con qualche forzatura...). È significativo notare quali siano stati i pilastri dell'unificazione politica: lo Statuto albertino e la monarchia. A queste due realtà istituzionali si chiede alle popolazioni dell'Italia di aderire, non ad altro<sup>17</sup>.

La capacità politica di Cavour porta alla convocazione del Parlamento in seduta comune il 18 febbraio 1861, in cui nel discorso della Corona Vittorio Emanuele II annuncia la riuscita dell'unificazione politica, ma lo fa essendo ancora «Re di Sardegna».

È con la legge 17 marzo 1861, n. 4671, che «Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi Successori il titolo di Re d'Italia». La legge è un provvedimento d'iniziativa governativa, esaminato prima dal Senato (che si pensava essere più fedele alla Corona della nuova Camera dei Deputati). L'unità politica nazionale si realizza dunque tramite la centralità della monarchia; il Re assume il titolo di re d'Italia, ma mantiene (per prudenza e forse anche per scaramanzia...) il numerale II: Vittorio Emanuele, non primo, ma secondo<sup>18</sup>.

Si dice: ora l'Italia è fatta, occorre «fare gli italiani», forse con un po' di presunzione; la morte di Cavour, emblema di chi ha fatto l'unità politica dell'Italia, affida questo compito ad una nuova classe dirigente, che non sempre si dimostra pienamente all'altezza.

L'unificazione amministrativa e quella legislativa si protraggono per quattro anni e si realizzano nel 1865 attraverso la delega conferita dal Parlamento all'esecutivo (mentre per estendere alla Lombardia i codici sabaudi e per introdurre notevoli innovazioni amministrative nel 1859 si erano utilizzati i pieni poteri del Governo conferiti per la II guerra d'Indipendenza); si tratta di una scelta, pur mo-

<sup>17</sup> Lo ribadiscono – secondo punti di vista diversi – i saggi di Paola Casana, Gian Savino Pene Vidari, Enrico Genta, Isidoro Soffietti ed Elisa Mongiano pubblicati in *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici cit., passim*.

<sup>18</sup> G. S. PENE VIDARI, *Il re Vittorio Emanuele II «assume il titolo di re d'Italia»*, in «Studi Piemontesi XL-1 (2011), pp. 7-19.

tivata, assai centralistica e uniformante, che appiattisce – soprattutto in alcune situazioni – le tradizioni locali e la vivacità delle autonomie locali<sup>19</sup>.

La conclusione della « Questione romana », che pure necessitava di una soluzione, porta ad una frattura con la Chiesa – anche per gli strascichi della precedente normativa neogiurisdizionalista – che sarà sanata soltanto nel secolo XX con i Patti Lateranensi; peraltro – soprattutto in Piemonte – proprio nel periodo dell'Unità si assiste ad una fioritura importante del cattolicesimo sociale attraverso figure operose come san Giovanni Bosco, il beato Faà di Bruno (illustre docente dell'Ateneo torinese) il Cottolengo, i marchesi di Barolo, che sanno cogliere in profondità le più sentite questioni sociali (su tutte quelle educative e del lavoro), operando non solo in Italia, ma anche ben oltre i confini della penisola<sup>20</sup>.

Lo sviluppo delle istituzioni politiche e giuridiche dell'Italia unita interessa l'intero XIX secolo, tenendo fisso il parametro dello Statuto albertino e muovendosi verso una sempre maggiore partecipazione alla vita pubblica; si passa, infatti, in poco più di mezzo secolo da un suffragio assai ristretto su base censitaria (meno del 2%) al suffragio universale maschile introdotto in epoca giolittiana, con il ritorno dei cattolici alla politica nazionale (mentre quella locale mai era stata da loro abbandonata) ed il crescere delle forze operaie e socialiste<sup>21</sup>.

In un tale contesto bene si può comprendere l'importanza del contributo offerto da studiosi e uomini di cultura, come il Boggio,

<sup>19</sup> Per tutti cfr. i classici saggi di G. ASTUTI, *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, in *Atti del XL Congresso di storia del Risorgimento italiano*. Torino, 26-30 ottobre 1961, Roma 1963, pp. 93-183; A. CARACCIOLIO, *Società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Torino 1960 (rist. 1977) ed E. ROTELLI, *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell'Italia moderna*, Milano 1978.

<sup>20</sup> Per tutti, cfr. G. CHIOSSO, *Carità educatrice e istruzione in Piemonte: aristocratici, filantropi e preti di fronte all'educazione del popolo nel primo '800*, Torino 2007 e L. SCARAFFIA, *Il contributo dei cattolici...* cit., pp. 205-249; sul Faà di Bruno, cfr. *Francesco Faà di Bruno. Ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione*, a c. L. GIACARDI, Torino 2004.

<sup>21</sup> Cfr. P. GROSSI, *L'Europa del diritto...* cit., pp. 189-249.

impegnati per molti anni sui diversi fronti dell'insegnamento universitario, della vita politica e del dibattito pubblico.

### 3. *La personalità risorgimentale di Pier Carlo Boggio*<sup>22</sup>

Nato a Torino nel 1827, Pier Carlo Boggio studiò per alcuni anni in Svizzera per poi trasferirsi a Torino. Nel 1846, nel corso di un viaggio a Parigi, egli conobbe i fondatori della *Gazzetta italiana*, poi trasformata nel periodico *Ausonio*; nell'ambito di tale attività pubblicistica il Boggio conobbe Augusto Cavour, nipote di Camillo, ed iniziò con quest'ultimo una fattiva collaborazione che portò – già nel 1847 – alla fondazione del *Risorgimento*, caratterizzato da un ben preciso programma editoriale.

Nel 1852 fu proprio il Boggio ad assumere la direzione del *Risorgimento* (da cui per motivi di opportunità politica Cavour si era allontanato), che si schierò chiaramente a favore della politica del d'Azeglio, osteggiando la politica del « Connubio »<sup>23</sup>, per la quale riteneva l'opinione pubblica e la classe politica piemontese non ancora pronte. In realtà il successo dell'operazione condotta da Cavour e Rattazzi decretò anche la fine dell'attività del *Risorgimento* (1852), ma l'impegno giornalistico del Boggio proseguì sull'*Indipendente* prima e con la fondazione (e direzione) del *Conciliatore* poi (dal febbraio al luglio del 1854). Ugualmente senza molto successo fu il tentativo (del 1856) di far rinascere il *Risorgimento* e di collocarlo su posizioni moderate e centriste, distanti ancora una volta da quelle cavouriane: anche questa impresa non riuscì<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Per tutti cfr. N. NADA, *Boggio, Pier Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, pp. 179-181.

<sup>23</sup> Il Boggio rievocò anni dopo questa stagione politica nell'opuscolo *Avanti o indietro? Storia e confronti, XII anni di assolutismo e il conte Solaro della Margarita. X anni di libertà e il conte di Cavour*, Torino 1858.

<sup>24</sup> Risalgono a quegli anni due opuscoli dedicati rispettivamente alla situazione politico-istituzionale del 1852-53 ed alle successive discussioni sulle leggi ecclesiastiche: P. C. BOGGIO, *La crisi*, Torino 1853 e ID., *Come finirà?*, Torino 1855.



Nello stesso periodo, oltre all'attività accademica (di cui si dirà nel paragrafo successivo) il Boggio si impegnò in prima persona nell'attività politica, presentandosi alle elezioni della Camera nel 1857 con un programma critico nei confronti del governo<sup>25</sup>. Venne eletto, ma le vicende della legislatura portarono il Boggio ed un certo numero di altri deputati moderati ad avvicinarsi alle posizioni filoministeriali in funzione di contrappeso nei confronti della Destra (che aveva ottenuto un buon successo elettorale) e a riallacciare i rapporti con Camillo Cavour in occasione delle discussioni sulla guerra con l'Austria<sup>26</sup>.

Le vicende della guerra interessarono a fondo il Boggio, che vi dedicò alcuni saggi<sup>27</sup>, uno dei quali avente per oggetto il confronto fra le posizioni di Cavour e quelle di Garibaldi, in cui il Boggio – pur lodando l'opera dell'Eroe dei due mondi – prese nettamente le parti del Cavour<sup>28</sup>.

Contestualmente all'impegnativa attività politica il Boggio esercitò anche la professione forense, come avvocato di un certo successo in Torino<sup>29</sup>.

Nelle successive elezioni il Boggio venne rieletto sia nel 1860 che nel 1861, intervenendo con particolare cognizione in merito alla cessione di Nizza e Savoia alla Francia ed alle vicende legate alla capitale del Regno, ed appoggiando ancora una volta il Governo Cavour.

Dopo l'Unità e la scomparsa di Cavour, il Boggio aderì allo schieramento di Destra, attaccando a più riprese le posizioni dei de-

<sup>25</sup> Cfr. P. C. BOGGIO, *Né ministeriali né retrivi*, Torino 1857. Sull'attività parlamentare del Boggio si veda T. SARTI, *I rappresentanti del Piemonte e dell'Italia nelle tredici legislature del Regno*, Roma 1880, p. 173.

<sup>26</sup> P. C. BOGGIO, *Ci siamo*, Torino 1859 e ID., *Fra un mese*, Torino 1859.

<sup>27</sup> P. C. BOGGIO, *Storia politica e militare della guerra d'indipendenza italiana...*, Torino 1860-1867 e ID., *Da Montevideo a Palermo: vita di G. Garibaldi*, Torino 1860 (opera tradotta anche in inglese ed in francese con notevole successo).

<sup>28</sup> P. C. BOGGIO, *Cavour o Garibaldi?*, Torino 1860.

<sup>29</sup> Sul contributo dell'avvocatura sabauda al processo di unificazione si veda G. S. PENE VIDARI, *Avvocati piemontesi*, in *Avvocati che fecero...* cit., pp. 73-77; in generale cfr. *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a c. G. ALPA e R. D'ANNOVI, Bologna 2003. Il Boggio risulta essere avvocato presso la Corte d'Appello di Torino dal 1853: *Calendario generale del Regno pel 1854 con appendice di notizie storico statistiche*, XXXI, Torino 1854, p. 222.

mocratici, ma anche il Governo Ricasoli, di cui contribuì alla caduta (febbraio 1862), favorendo la formazione di un Governo guidato dal Rattazzi, quindi con posizioni anche abbastanza autonome e personali.

Sempre nel 1862 Pier Carlo Boggio intervenne a più riprese in merito ai fatti di Aspromonte, criticando sia l'operato del precedente governo sia il comportamento di Garibaldi e tentando – invece – di difendere l'operato del Governo in carica<sup>30</sup>.

Nel 1864, dopo un'iniziale contrarietà, il Boggio accettò il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze<sup>31</sup> ed entrò in contatto con Mazzini (per il tramite di D. Diamilla Muller) al fine di coordinare una possibile insurrezione nel Veneto coinvolgendo poi le forze regolari italiane; probabilmente per volontà del Re il Boggio interruppe ben presto ogni rapporto con Mazzini, compiendo pure una missione esplorativa a Roma (in cui incontrò anche il pontefice Pio IX) per sondare le possibilità di una futura intesa 'politica' con Roma<sup>32</sup>. Coerente separatista, egli riteneva che fosse possibile – pur in tempi lunghi – una rinuncia da parte della Chiesa delle sue prerogative temporali nello Stato pontificio a fronte di un riconoscimento da parte del Regno d'Italia di una piena libertà religiosa per la Chiesa in Italia<sup>33</sup>.

Di rilievo fu l'ordine del giorno presentato dal Boggio nella tornata del 19 novembre 1864 sull'avvio dei lavori della codificazione unitaria e delle leggi di unificazione amministrativa, in cui si invita-

<sup>30</sup> Cfr. P. C. BOGGIO, *Garibaldi o la legge? Appello al popolo italiano*, Torino 1862; ID., *La paura. Opuscolo in continuazione di « Garibaldi o la legge »?*, Torino 1862 e ID., *Una pagina di storia dedicata al cav. Celestino Bianchi deputato e al marchese Giorgio Pallavicino Trivulzio senatore*, Torino 1862.

<sup>31</sup> Risalgono a questo frangente storico gli opuscoli indirizzati al collega deputato francese Emilio Olivier: P. C. BOGGIO, *Ad Emilio Olivier. I. I casi di Torino. II. La convenzione 15 settembre. III. E poi?*, Torino 1864.

<sup>32</sup> In tale occasione il B. sintetizzò le sue convinzioni in materia di politica ecclesiastica (a cui si era già dedicato nei primo anni della sua attività accademica, su cui cfr. *infra*, par. 5) nel pregevole saggio su *La questione romana studiata in Roma. Impressioni reminiscenze proposte*, Torino 1865.

<sup>33</sup> In merito si veda N. NADA, *Boggio... cit.*, pp. 179-180 ed *infra*, par. 4.

va l'esecutivo a «presentare un progetto di legge che provvederà alla più pronta unificazione legislativa e amministrativa del Regno, in quanto è urgentemente richiesto dal trasporto della capitale»<sup>34</sup>.

Anche nel 1865 il Boggio venne riconfermato come deputato e nell'anno successivo fu autore di un significativo progetto di legge (approvato poi dalla Camera il 22 maggio 1866) per la modifica degli articoli 834 ed 835 del Codice di procedura penale in materia di amnistia (proponendo la cancellazione anche della sanzione accessoria dell'incapacità civile politica dell'amnistiato).

Nel 1866 partecipò – volontario – alla terza guerra d'indipendenza con il grado di capitano della Guardia civica della marina (con incarico di addetto alla Stato maggiore sulla nave ammiraglia «Re d'Italia»): il 20 luglio 1866 nella sfortunata battaglia di Lissa trovò la morte in mare, rifiutando l'invito del Persano di abbandonare la nave, perendo così con essa. Si tratta di un episodio di grande rilievo nel panorama risorgimentale, da parte di uno studioso e uomo politico (fra i pochi ad osare tanto...) capace di arruolarsi, per slancio personale 'nazionale', fino a concludere la propria esistenza durante gli eventi bellici della terza guerra d'indipendenza.

#### 4. *L'attività universitaria e la prelezione del 1860*

Pier Carlo Boggio si laureò in «Leggi» nella Regia Università di Torino il 14 maggio 1849, divenendo poi aggregato nel Collegio dei Dottori e ripetitore presso il Collegio delle Provincie<sup>35</sup>. L'Ateneo torinese aveva subito proprio in quegli anni una significativa riforma (ad opera dei ministri Alfieri di Sostegno e BonCompagni)<sup>36</sup>, che

<sup>34</sup> Cfr. A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960, pp. 12-13 e pp. 125-127.

<sup>35</sup> L'aggregazione del Boggio al Collegio dei Dottori risale all'anno accademico 1852-53, ma ne risulta notizia ufficiale a partire dal 1853: cfr. *Calendario generale del Regno pel 1853 con appendice di notizie storico statistiche*, XXX, 1853, p. 282.

<sup>36</sup> Su cui cfr. AA.VV., *Alfieri di Sostegno tra Torino e Firenze. Atti del Convegno Nazionale, Torino - Santena, 7-8 giugno 1996*, a c. C. VERNIZZI, Torino 1997.

permetterà il significativo sviluppo dell'Università di Torino (ed in essa specialmente della Facoltà giuridica)<sup>37</sup>.

Allievo di Luigi Melegari, per ottenere l'aggregazione al Collegio della Facoltà, il Boggio avviò una serie di studi significativi sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa dal punto di vista storico e del diritto costituzionale, argomento che lo impegnò per molti anni, collocandolo su posizioni rigorosamente separatiste<sup>38</sup>. Nei diversi scritti pubblicati sul tema il Boggio, dopo avere ripercorso – con frequenti richiami al pensiero 'liberale' di Tocqueville, Vinet, Guizot e Lacordaire – una sorta di « storia ideale » nelle vicende della Chiesa e dello Stato, si domanda se una separazione fra Chiesa e Stato sia concretamente e storicamente praticabile<sup>39</sup>.

Cfr. anche A. LUPANO, *Carlo Bon Compagni di Mombello*, in *Maestri dell'Ateneo torinese...* cit., pp. 259-260.

<sup>37</sup> Sull'Università di Torino, in generale, fra i molti, cfr. AA.VV., *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, a c. F. TRANIELLO, Torino 1993; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995, pp. 1-34 e M. ROGGERO, *Il sapere e la virtù. Stato, Università e professioni nel Piemonte fra Settecento e Ottocento*, Torino 1987. Di un certo interesse è anche il volume ottocentesco su *Cenni storici sulla R. Università di Torino*, Torino 1872, in specie pp. 7-51, redatto dall'Ateneo torinese su richiesta dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione. Sui docenti di diritto dell'Università di Torino si veda G. S. PENE VIDARI, *I professori di diritto*, in *L'Università di Torino...* cit., pp. 82-91.

<sup>38</sup> Il riferimento è al saggio su *La Chiesa e lo Stato*, in *Il dottore in leggi Piercarlo Boggio da S. Giorgio Canavese per essere aggregato al Collegio della Facoltà di leggi nell'Università di Torino il 15 aprile 1852, alle 1.1/2 pom.*, Torino 1852, pp. 8-79; il volumetto del 1852 contiene anche saggi di Diritto penale (*Dei reati speciali*, pp. 81-103), di Diritto amministrativo (*Della provincia e del comune*, pp. 105-143) sul Codice civile (*Privilegio del locatore*, pp. 145-182), *Ex iure romano (De collegiis et corporibus)*, pp. 183-199) ed infine *Ex iure canonico (De coercionibus ecclesiasticis)*, pp. 203-224). Di maggior respiro è il successivo volume *La Chiesa e lo Stato in Piemonte. Sposizione storico-critica dei rapporti fra la S. Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854 compilata su documenti inediti*, 2 voll., Torino 1854: esso riprende con maggior ampiezza di riferimenti storici i punti di vista già esposti in precedenza secondo una linea di piena separazione fra Chiesa e Stato, che comportarono nel 1855 la messa all'*Indice* del libro. Sul separatismo in Piemonte, cfr. per tutti A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa...* cit., *passim*.

<sup>39</sup> «La Chiesa e lo Stato sono due società l'una e l'altra naturali, legittime, uguali, indipendenti, governate dal principio di coesistenza, necessarie al duplice fine del-

I due volumi sulla Chiesa e lo Stato, significativamente dedicati alla memoria di Carlo Alberto<sup>40</sup> e con una lettera introduttiva indirizzata a Camillo Cavour, costituiscono una ricerca assai accurata e documentata, con un'ampia mole di dati (ed un'importante appendice documentaria al secondo volume di oltre 300 pagine) relativi soprattutto alla situazione delle istituzioni ecclesiastiche negli Stati sabaudi nel secolo XIX ed un epilogo volto ad esaminare nel concreto possibilità di separazione fra Chiesa e Stato nel contesto politico della metà degli anni '50 dell'Ottocento<sup>41</sup>.

In realtà la storia europea ed anche la situazione dell'epoca rendevano difficile (soprattutto negli Stati italiani) la separazione auspicata, che ha trovato, invece, applicazione negli Stati Uniti d'America in Belgio ed in Scozia. Peraltro, la più recente legislazione sabauda (a cominciare dallo Statuto albertino) sembrava andare nella direzione patrocinata dall'autore e precludere alla « soluzione definitiva di quelle controversie che da troppo lungo tempo dividono il Piemonte e la Santa Sede »<sup>42</sup>.

Pur avendo ottenuto nel 1854 la nomina a supplente della cattedra di filosofia del diritto, il Boggio continuò ad occuparsi di argo-

l'uomo, aventi il diritto di svolgersi liberamente, ciascuna nella sua sfera, ed il dovere di reciprocamente aiutarsi in quanto possano, ma senza confondersi mai le attribuzioni, ed i poteri. ... Tale è la conclusione alla quale ci conduce necessariamente la rigorosa analisi dei principi razionali. Ma sono essi realmente praticabili?» (P. C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato*, cit., pp. 24-25).

<sup>40</sup> « Alla sacra memoria di Re Carlo Alberto che insegnò coll'esempio sorelle in Dio per felicitare gli uomini religione e libertà » (P. C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte...* cit., p. III).

<sup>41</sup> « Applicando ora questi principii alla nostra legislazione, noi non esitiamo nell'affermare che l'attuale sua tendenza è questa appunto, di preparare cioè, e rendere possibile in un'epoca più o meno vicina la separazione della Chiesa dallo Stato » (P. C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte...* cit., II, p. 93).

<sup>42</sup> P. C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato*, cit., p. 79; il passo continua, significativamente, nel modo seguente: « controversie egualmente ripugnanti a quello spirito religioso che fu sempre tra i primi e più cari vanti del nostro popolo e del nostro governo, ed agli interessi tanto del nostro Stato che della fede cattolica; controversie infine che allora solo si potranno credere irrevocabilmente concluse e definite, quando la separazione della Chiesa dallo Stato ne abbia estirpata sin dall'ultima radice le cause e le occasioni » (op. cit., p. 79).

menti pubblicistici ed ecclesiasticistici<sup>43</sup>, fino ad ottenere nel 1860-61 la cattedra di Diritto costituzionale (della quale era stato reggente dall'a.a. 1859-60)<sup>44</sup>, cattedra tenuta fino a quel momento – prima del passaggio al Consiglio di Stato – dal Melegari (dal 1856 al 1859)<sup>45</sup>.

E fu in occasione dell'avvio del corso di diritto costituzionale che Pier Carlo Boggio, allievo proprio del Melegari, come da prassi dell'epoca, tenne la sua «Prelezione» nella facoltà giuridica dell'Ateneo torinese il giorno 29 novembre 1860<sup>46</sup>, quando ormai – celebrati i Plebisciti – il percorso verso l'Unità si stava per compiere ed il clima favorevole all'unificazione era assai diffuso anche nell'opinione pubblica. L'argomento scelto per la prolusione è «Della libertà come fattore d'indipendenza» e viene a costituire anche nella sua redazione scritta la parte introduttiva del testo delle lezioni di diritto costituzionale tenute dal Boggio nell'Università di Torino e pubblicate in seguito.

Si tratta di una sintesi degli argomenti e delle conclusioni care al Boggio e si sviluppa con un incedere assai retorico ed attento a motivare gli studenti ad un fattivo impegno patriottico e risorgimentale. Fin dall'esordio è chiaro l'intento del discorso del Boggio:

<sup>43</sup> Vanno ricordati in proposito i due scritti *Come finirà?*, Torino 1855 e *Il principio e la fine*, Torino 1855, dedicati alle proposte di legge Cavour-Rattazzi (poi legge 29 maggio 1855) sulla soppressione di alcune comunità religiose e l'incameramento da parte dello Stato dei loro beni. In materia cfr. il recente saggio di A. PENNINI, *La religione nello Stato...* cit., in *I cattolici...* cit., in specie pp. 42-56. In generale sull'attività accademica del B. si vedano anche le osservazioni di G. SOLARI, *La vita e il pensiero civile di G. Carle*, Torino 1929, in specie pp. 5-11; un passo dell'opera di B. sulla legislazione sabauda in materia ecclesiastica è riportato da G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa...* cit., pp. 90-95.

<sup>44</sup> A tale incarico di Pier Carlo Boggio è legato il volume *Legge provinciale e comunale*, Torino 1860, contenente un articolato commento alla recente legislazione in materia di autonomie locali del 1859 (Legge Rattazzi del 1859). In generale sulle vicende della autonomie locali negli Stati sabaudi, cfr. E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino 2000.

<sup>45</sup> Pier Carlo Boggio, professore straordinario dal 1860, fu nominato professore ordinario di diritto costituzionale a partire dall'anno accademico 1861-62.

<sup>46</sup> P. C. BOGGIO, *Prelezione. Della libertà come fattore d'indipendenza*, in *Lezioni di diritto costituzionale dette nel Regio Ateneo torinese*, Torino 1861, pp. 5-53.

« Meraviglioso esempio di se medesima dà in questi giorni al mondo la Italia nostra; quella Italia che pur solo ieri discorde nelle aspirazioni, divisa né domini, era ludibrio allo straniero, e la quale oggi invece risorge in tutta la sua bellezza di donna, e in tutta la sua maestà di regina e sulle membra che pur troppo conservano tuttavia taluna traccia delle sofferte offese, si ricompone l'imperiale paludamento, e aderge sicura e fidente al Cielo il nobile fronte sul quale, attraverso un'ultima nube di dolore, sfavilla nuovamente il raggio del genio e della potenza! »<sup>47</sup>.

Superato il nocivo municipalismo e localismo del passato, l'Italia – grazie soprattutto alla guida sicura di re Vittorio Emanuele – riprende la « signoria di se medesima » e riguadagna la sua posizione fra le potenze europee.

Secondo il Boggio tale risorgimento nazionale origina già nel 1848<sup>48</sup>, grazie allo Statuto di Carlo Alberto, all'eroismo dell'esercito sabauda ed al pensiero lungimirante di Gioberti, Balbo e d'Azeglio, che hanno saputo per la prima volta affermare che « la indipendenza nazionale non è un bisogno dei *singoli*, ma del *corpo morale*, cioè della nazione »<sup>49</sup>; in questo senso « dove non è libertà, quivi tutti i rapporti naturali sono falsati »<sup>50</sup>.

Tutta la storia recente – osserva ancora il Boggio – conferma una verità evidente:

« S'egli è vero che la indipendenza è il bene supremo di ogni popolo civile, ed il complemento della sua personalità, è pur vero ad un tempo che la libertà è la condizione indispensabile della indipendenza; perché allora solamente un popolo può avere cara e preziosa la indipendenza, quando il possesso e lo esercizio della libertà gli abbiano attribuita la coscienza di se medesima »<sup>51</sup>.

Il Boggio si muove offrendo un parallelismo fra l'autodeterminazione della singola persona (« L'uomo non può avere il concetto

<sup>47</sup> P. C. BOGGIO, *Prelezione...* cit., p. 7.

<sup>48</sup> « E la libertà veramente fu ciò che ci avviò all'indipendenza ed alla Unità, – la libertà Piemontese del 1848 ha fatto l'Italia unita e indipendente del 1859 » (P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 19).

<sup>49</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 15.

<sup>50</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, *ibidem*.

<sup>51</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 17.

intiero della propria personalità, finché vive servo della volontà altrui») <sup>52</sup> e la libertà della patria, che non può pienamente sussistere finché non siano venuti meno i condizionamenti e le dominazioni straniere <sup>53</sup>.

A questo punto della sua lezione il Boggio passa ad esaminare i caratteri della libertà politica, che si sostanzia nell'uguaglianza di fronte alla legge come garanzia dei diritti di libertà e nell'adempimento dei doveri corrispondenti <sup>54</sup>; anzi proprio nel temperamento fra diritti e doveri risiede «un uso onesto e limitato delle ragioni individuali, sia ne' rapporti fra uomo e uomo, sia in quelli collo Stato» <sup>55</sup>.

Inoltre, la libertà civile «bene usata» ed adeguatamente educata (anche attraverso un capillare sistema d'istruzione sia tecnica sia classica) costituisce un antidoto a quel dispotismo (per lo più di derivazione clericale) che ha fino ad oggi bloccato lo sviluppo del Piemonte e non solo <sup>56</sup>. La libertà politica attiva poi, come necessaria conseguenza la libertà economica (come ben testimonia l'esperienza inglese), che incita – a sua volta – l'iniziativa privata in diversi campi, dal-

<sup>52</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 20.

<sup>53</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, pp. 17-20. Si osservi la citazione del Petrarca riportata nella prelezione («Bel paese, / Ch'l'Appennin parte e il mare circonda e l'Alpe», *Il Canzoniere*, CXLVI, vv. 13-14), significativamente riportata – in un contesto molto diverso – nella prolusione di Felice Merlo per l'a.a. 1846-47: F. MERLO, *Per l'inaugurazione della cattedra di Principii razionali o sia di Filosofia del diritto nella Regia Università di Torino. Prelazione del professore Felice Merlo detta il 17 dicembre 1846*, in *Principii razionali del diritto. Lezioni*, Torino 1847, p. XXXI. In realtà il Boggio nella sua prolusione non cita né il Melegari (che pure aveva dedicato proprio ai diritti di libertà un intero anno di corso ed il primo volume delle sue lezioni universitarie: cfr. C. SARTORETTI, *La scienza del diritto costituzionale in Italia nella seconda metà dell'Ottocento: le lezioni di Luigi Amedeo Melegari*, in «Diritto e società», I (1996), pp. 67-105) né il Mancini (che pure aveva assunto un ruolo di rilievo sia nella Facoltà giuridica torinese sia nel dibattito pubblico), collocandosi in una linea di pensiero più orientata a destra rispetto a loro. Assenti sono pure i riferimenti al pensiero di Mazzini, da cui il Boggio era ancora più distante.

<sup>54</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 21.

<sup>55</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, pp. 20-21.

<sup>56</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, pp. 22-23.



le industrie alle opere di « pubblica utilità », fino alla « beneficenza privata »<sup>57</sup>.

A questo punto la prelezione ripercorre le tappe più significative dei dodici anni di lotta per l'indipendenza italiana, a partire dalla prima guerra d'indipendenza (1848-49), passando per la spedizione in Crimea e fino alle battaglie più recenti (1859); è proprio in questo decennio che:

« L'Europa comincia a credere che *forse* gli Italiani han diritto ad essere nazione, ma vuole che facciano le loro prove in campo, come i prodi dell'età della cavalleria, ai quali non altrimenti era lecito di cingere la spada e gli speroni, se prima non li avessero meritati con qualche valorosa azione »<sup>59</sup>.

Al termine di questo percorso si può ben affermare che: « L'Italia è fatta, e l'ha fatta la libertà »<sup>59</sup>.

Rivolgendosi poi direttamente agli studenti il Boggio precisa a questo punto che il diritto costituzionale ha come primo oggetto proprio l'indagine dei fondamenti della libertà e dei diritti, oltre ai limiti ed alle corrette modalità di esercizio<sup>60</sup>.

Nel percorso storico – si domanda il Boggio – dove trovare esempi degli ideali di libertà così come fino ad ora descritti e conclamati? Non possono bastare, invero, alle aspirazioni moderne, né le libertà degli antichi, né quelle dei comuni del medioevo né – tantomeno – la libertà della rivoluzione francese (generalmente mal vista dall'intero ceto dirigente piemontese); modello di libertà è, al con-

<sup>57</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, pp. 24-27.

<sup>58</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 32.

<sup>59</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 34.

<sup>60</sup> « Il che basta a dimostrarvi, giovani egregi, ai quali più specialmente si debbono rivolgere le mie parole quanto grave obbligo ci corra di attendere con solerte e volenteroso animo a questi studi costituzionali, che appunto indagano le origini, la natura e gli officii della libertà, e ne insegnano a bene apprezzarla, e ad usarla saviamente » (P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 34); il punto di vista del Boggio richiama, per certi versi, la prolusione di Luigi Amedeo Melegari del 1851: L. A. MELEGARI, *Della moderazione negli ordini rappresentativi. Prelezione del sig. Prof. Melegari*, in « Il Risorgimento: giornale politico quotidiano », 29.11.1851, come si può vedere significativamente pubblicata – a suo tempo su « Il Risorgimento » (in cui operava proprio Pier Carlo Boggio).

trario, l'esperienza americana, « attiva, intraprendente e feconda », capace di rendersi indipendente dai dispotismi europei e dare piena applicazione al « principio d'uguaglianza, fonte vera e sola della libertà efficace e feconda »<sup>61</sup>. Si coglie in questa 'lettura' della storia americana l'eco dell'opera di Tocqueville, che il Boggio ben conosce, come già documentano le frequenti citazioni dell'autore francese negli scritti dedicati ai rapporti fra Stato e Chiesa<sup>62</sup>. Peraltro, anche negli Stati Uniti d'America, la libertà conquistata è oggi minacciata dalle conseguenze dell'egoismo di parte di quel popolo, che ha condotto alla pratica della schiavitù ed alla guerra civile<sup>63</sup>.

Ugualmente non consona è la libertà sviluppatasi sul suolo inglese, a cui manca una condizione essenziale, quella dell'uguaglianza:

« La libertà inglese non è la libertà di tutti e per tutti; non è l'uguaglianza; e la vera libertà oggi non si può scompagnare dall'uguaglianza.... È chiusa l'era delle dinastie, è inaugurata l'era delle nazionalità; il regno delle caste convien ceda il luogo a quello dell'umanità »<sup>64</sup>.

Riconoscendo poi nel cristianesimo l'origine dell'uguaglianza (sconosciuta al mondo antico)<sup>65</sup>, Boggio ne ripercorre poi le vicende

<sup>61</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 40. Occorre segnalare come l'attenzione di Boggio al sistema americano costituisce un contributo originale nel contesto del pensiero pubblicistico sabaudò dell'epoca, che normalmente lo ignora.

<sup>62</sup> Cfr. *supra*, par. 3. Su Tocqueville e la libertà religiosa mi permetto di richiamare M. ROSBOCH, *Il fattore religioso ne la Democrazia in America di Alexis de Tocqueville*, in *Sintaksis. Raccolta di studi*, I, a c. M. ROSBOCH-D. GIGLI, Cuneo 2007, pp. 27-41 con la bibliografia ivi menzionata ed *infra*, cap. 5.

<sup>63</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, pp. 40-41.

<sup>64</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 41

<sup>65</sup> « Sì, oramai tutto il problema sociale è nella uguaglianza politica e civile; – dacchè l'uomo ritemperatosi alle fonti eterne del vero, ha riconquistato il concetto integrale della propria personalità, che l'errore, e la colpa avevano oscurato e guasto. L'uomo riabilitato, riscattato dal cristianesimo sente in se stesso la ragione di fine » (P.C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 43). Va segnalato come la scuola ecclesiasticistica torinese di quegli anni (su tutti il Nuytz e il Pateri) aveva assunto posizioni per lo più « neogiurisdizionaliste, espressamente avversate dalle autorità ecclesiastiche, che avevano provveduto a mettere all'indice un certo numero di pubblicazioni (destino a cui non sfugge – anche se con una ben diversa impostazione – l'opera del Boggio dedicata ai rapporti fra Chiesa e Stato); in generale cfr. per tutti F. RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a c. F. MARGIOTTA BROGLIO, Bologna 1974.

storiche ed il legame inscindibile con il progresso umano, che si svolge nella storia nella tensione perenne fra l'ambizione al miglioramento delle condizioni dei singoli (« La perfeffibilità, ecco la dote caratteristica dell'uomo; – *il perfezionamento*, ecco il suo fine »)<sup>66</sup> e la necessità di stabilire relazioni con gli altri uomini (« Dunque *il civile consorzio* è una *necessità della umana natura* »)<sup>67</sup>.

Spetta all'autorità il giusto temperamento fra le aspirazioni individuali e i principi della convivenza associata e si realizza attraverso la predisposizione di una certa « forma di governo », secondo cui la prevalenza della libertà sull'autorità determina un governo repubblicano, mentre una proporzione inversa determina il governo monarchico; l'equilibrio definisce i cosiddetti governi « misti », mentre l'abolizione della libertà o dell'autorità comportano – rispettivamente l'avvento della tirannide o quello dell'anarchia<sup>68</sup>.

La prelezione si conclude – come spesso accadeva in quel periodo – con un invito all'impegno civile, che assume nel discorso di Pier Carlo Boggio una certa enfasi retorica: « Entriamo dunque, o giovani egregi, entriamo animosi e fidenti nell'arringo... »<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 46.

<sup>67</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 48; ed ulteriormente: « Sia subordinata la libertà al principio di coesistenza – cioè lascisi ai singoli tanta libertà, quanta ciascuno può avere ed usare senza offendere la libertà altrui. A questo modo niuno si potrà con ragione dolere di non essere libero, dacchè egli potrà fare tutto quello che alcun altro cittadino possa, e ciò che a lui sarà vietato di fare, non sarà alcun altro che abbia facoltà di osarlo » (p. 49).

<sup>68</sup> Cfr. P. C. BOGGIO, *op. cit.*, pp. 51-52. La riflessione sul punto si conclude con ulteriore appello di responsabilità rivolto agli studenti: « La libertà bene usata ci ha fatti concordi, forti, indipendenti; la libertà male usata potrebbe tornarci divisi, deboli, e servi. Debito di gratitudine, e carità di patria vi spingano adunque o giovani eletti, a questi studi, nei quali non è poca parte dell'avvenire d'Italia. Ricordiamoci che è più facile acquistar la libertà che conservarla. La libertà impone a chi debba usarne, una robusta preparazione di abitudine, di lavoro, e di perseveranza. Gli studi seri e profondi possono soli preparare ed assicurare destini splendidi e gloriosi alle nazioni » (pp. 52-53).

<sup>69</sup> P. C. BOGGIO, *op. cit.*, p. 53. All'invito fa seguito una forte motivazione rivolta ai giovani: « E se taluno di voi nell'accingersi a questa lotta paziente e pacifica, si sentisse pungere il cuore da un sentimento di generosa invidia verso coloro che combattono più rumorose e più acclamate pugne sui campi di battaglia contro gli ul-

Nell'anno accademico precedente alla prolusione citata (il 1859-60), il Boggio era stato – invece – protagonista di un curioso episodio risorgimentale, legato all'impegno degli studenti universitari per l'Unità nazionale; avendo ricevuto, infatti, dagli studenti dell'Università di Pisa la richiesta di far conoscere agli studenti torinesi un proclama di fratellanza e di sollecitazione all'impegno diretto (anche militare) per l'unificazione. Il testo è molto significativo e documenta i sentimenti patriottici e filorisorgimentali degli studenti universitari pisani, che agiscono dal basso a favore dell'unificazione:

« Gli studenti dell'Università di Pisa agli studenti dell'Università di Torino. Noi, che sortimmo l'alta fortuna di avere a madre comune l'Italia, fummo stretti sempre in fratellvole amore. Sotto il giogo di crudele tirannia, fra gli spaventi delle carceri, degli esigli, quando si perseguitava la virtù, si calpestava la ragione, si cercava tralignare la stirpe guerriera di Roma, con vili arti di ipocrite ciurme, a Voi spesso veniva il nostro pensiero, ispirato dal sole splendidissimo della Patria nostra, il cui raggio eccitatore di liberi sensi non potrà mai spegnere rabbia straniera; e riducendosi fra le vostre gioie, vi trovava un conforto, una insolita Forza a sopportar l'avvenire, vedendovi degni Figli d'Italia. E a Voi pure non era discaro lasciare spesso coll'animo il riso delle vostre contrade, per recarvi in mezzo ai gemiti ed al pianto, a cui sembravano destinate le altre parti della Patria comune. Questo fu tacito amore, che maggiormente si crebbe, quanto più occulto rimase nelle latebre dell'anima. Ma non poteva lungamente starsi neghittosa, nel letargo onde parve assopita, la terra nostra natale. Dove è sì bello il cielo, dove tutto rammenta una gloria, dove le mille castella, le intere città restano memorabili trofei di un'antica possanza, poteva eterno durare il servaggio? Sorgemmo alfine, e in novello splendore fù per noi convertita l'imminente ruina. Ed ora, che non è vano lo sperare, e che sicura l'Eco risponde ai gridi di libertà di un popolo sì grande, il nostro cuore sente forte il bisogno di palesare quel tacito affetto. E voi, giovani generali, ce ne date ben dolce prova lasciando le case paterne per visitare

timi oppressori della libertà italiana, si conforti nel pensiero che le armi preparano e aiutano i rivolgimenti politici e la conquista dell'indipendenza nazionale, ma soli gli studi e le arti della pace fondano e prosperano gli Stati; e la Patria, simile in questo alla Provvidenza, la Patria ha occhi e cuore per tutti indistintamente i suoi figli; Essa amerà di uguale affetto e coronerà con uguale riconoscenza quelli che le avranno conquistata la libertà col braccio, – e quelli che l'avranno consolidata col senno » (p. 53).

questo suolo famoso; affrettatevi; ci troverete non indegni di respirare quest'aure divine; venite, e potremo cogli amichevoli amplessi mostrare all'invidioso straniero, se veramente ci unisce un pensiero solo, una sola speranza; venite, e sia questo un certo segno, che l'Italia ancora dovrà presto nomarsi nazione. In noi ella pose gran parte delle Sue speranze, in noi, che animosi, la potemmo soccorrere col braccio sui campi delle battaglie, e che fatti per la concessa libertà più solerti ne' nobili studi, le potremo mantenere verde sulla fronte il serto della gloria. Su via venite; stringiamo insieme, e cuore e mente e braccio per combattere, finché non s'apra il sepolcro ai nemici della sua grandezza. Pisa, 29 Gennaio 1860 »<sup>70</sup>.

Il Boggio informò dell'iniziativa il Rettore (che era allora di nomina ministeriale), il giurista Michelangelo Tonello<sup>71</sup> (prima docente, poi consigliere di Stato e pertanto non più professore universitario...), il quale – a stretto giro – rispose plaudendo all'iniziativa, ma segnalando che questa non dovesse intralciare le lezioni e gli esami fissati per quel giorno. Presumibilmente il Boggio si attenne alle indicazioni rettorali, secondo una tipica serietà subalpina, incanalando le aspirazioni patriottiche all'interno di un rigoroso rispetto dei propri doveri quotidiani e degli impegni lavorativi.

<sup>70</sup> La documentazione originale è conservata presso l'Archivio Storico dell'Università di Torino, 14A9, fasc. 784. Il fatto che gli studenti pisani si rivolgano a quelli torinesi è di grande rilievo anche in considerazione della complessa situazione politica della Toscana, in cui – dopo la pace di Zurigo del novembre 1859 – si temeva da parte sabauda il ritorno del Granduca e la fine del Governo provvisorio filopiemontese. Anche le manifestazioni favorevoli all'unificazioni provenienti dall'opinione pubblica potevano essere utili come pressione sulle potenze europee affinché non ostacolassero le annessioni. I Plebisciti si svolgeranno nell'Italia centrale solo nel marzo 1860, conclusosi il congresso di Parigi. Interessanti notazioni in P. CASANA, *La prima fase dell'unificazione italiana: trattati e trattative diplomatiche*, in *Verso l'Unità...* cit., pp. 81-103 ed E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, pp. 147-219.

<sup>71</sup> Michelangelo Pietro Francesco Tonello (S. Secondo di Pinerolo, 29.5.1800-Torino, 2.12.1879), consigliere di Stato e docente di diritto romano e di diritto canonico, divenne Rettore nel 1857, lasciando la carica nel febbraio 1860 (a ridosso dell'episodio menzionato) al vicerettore prof. Ignazio Pollone (vicario fino al novembre 1860 e Rettore fino al 1862); eletto deputato nel 1850, 1851 e 1860, fu anche segretario generale del Ministero della pubblica istruzione e senatore dal 1868. Cfr. G. E. GARELLI DELLA MOREA, *Michelangelo Tonello*, in *Annuario Accademico 1880-81*, Torino 1881, pp. 109-115.

Si tratta, in ogni caso, di un gesto di notevole significato in un momento in cui – a differenza del periodo in cui si tenne la prelezione – il destino dell’Unità non era ancora per nulla chiaro (soprattutto per le difficoltà legate alle vicende dell’Italia centrale) ed il dibattito pubblico e politico era ancora molto acceso.

##### 5. *Cenni conclusivi*

Nel complesso, la figura di Pier Carlo Boggio si rivela significativa nel suo impegno patriottico e risorgimentale, che si svolge in ambiti diversi, ma ugualmente rilevanti; da quello pubblicistico e giornalistico (con la collaborazione ad alcuni fra i maggiori giornali dell’epoca) a quello accademico (con gli studi importanti sui rapporti fra Stato e Chiesa in senso separatista) ed a quello politico (con un significativo impegno parlamentare).

Fra le diverse esperienze – a cui va aggiunta anche quella professionale come avvocato in Torino – assume particolare rilievo l’insegnamento universitario, mai abbandonato dal Boggio anche nei periodi di più intensa militanza politica; fra le diverse attività universitarie spicca la «prelezione» del corso di diritto costituzionale per l’a.a. 1860-61 in cui Pier Carlo Boggio – a pochi mesi dalla proclamazione dell’Unità – invita i suoi studenti ad un fattivo impegno civile, impegno a cui il maestro – per parte sua – mai si è sottratto.

Anche la morte di Boggio nella battaglia di Lissa assume un rilievo particolare, ad ulteriore testimonianza del suo fattivo impegno patriottico, che lo ha spinto – unico fra i docenti della Facoltà giuridica dell’Ateneo torinese – ad arruolarsi come volontario nella terza guerra d’indipendenza.

## CAPITOLO V

### RELIGIONE E DEMOCRAZIA: LA LEZIONE 'AMERICANA' DI ALEXIS DE TOCQUEVILLE \*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'elemento religioso nello sviluppo storico e nel processo di formazione degli Stati Uniti d'America. - 3. Democrazia, religione, libertà. - 4. Cenni conclusivi.

#### 1. *Premessa*

Fra i molti elementi di sorprendente attualità della riflessione storica e politica di Alexis de Tocqueville un posto di primo piano assumono senz'altro quelli dedicati all'elemento religioso ed al suo ruolo nella società civile e politica <sup>1</sup>.

Soprattutto in occasione del secondo centenario della nascita del pensatore francese si sono registrati numerosi interventi e riflessioni, con specifico riferimento – soprattutto sul complesso tema religione/società moderna – proprio al pensiero del nostro Autore <sup>2</sup>. Anche

\* Il presente capitolo riprende l'intervento tenuto a Cuneo il 24 novembre 2005 nell'ambito del Convegno internazionale promosso, fra gli altri, dal Corso di Studi in Scienze Giuridiche di Cuneo sul tema « 1805-2005. Alexis de Tocqueville e i fondamenti dello Stato contemporaneo », con l'intervento dei professori Gian Savino Pene Vidari, Enrico Genta, Alessandro Ciatti, Luca Pesenti, Roberto Scalon, Alfio Mastropalo e Jacques Basso. L'intervento cuneese ha avuto una prima stesura in M. ROSBOCH, *Il fattore religioso ne la Democrazia in America...* cit., pp. 29-41.

<sup>1</sup> Le citazioni de *La Democrazia in America* sono tratte dall'edizione italiana curata da G. CANDELORO, Bur - Milano 1999.

<sup>2</sup> Mi riferisco esemplificativamente a: V. POSSENTI, e ID., *Dare solo a Cesare è*

il recente saggio edito sulla vita e il pensiero di Tocqueville proprio in occasione del bicentenario della nascita – la biografia di Umberto Coldagelli – concorda nel collocare il tema della religione come centrale nell’attualissimo pensiero della *Democrazia in America*<sup>3</sup>. Pare perciò di un certo interesse dedicare un’attenzione specifica al tema

*un modo per non dare niente a nessuno. Non libertà «dalla» ma «della» religione. La lezione di Tocqueville*, in «Il Foglio», 12.XI.2004; G. DESIDERI, *Il liberalismo in un mondo in trasformazione*, in «L’Indipendente», 20.XI.2005, oltre al saggio di S. ABBRUZZESE, *La sociologia di Tocqueville*, Soveria Mannelli 2006. Di rilievo è il contributo di Alain FINKIELKRAUT, con un importante richiamo al pensiero di Tocqueville (e particolarmente alla sua valutazione della centralità del momento religioso) nel libro, edito in Italia con il titolo *Noi, i moderni*, Torino 2006, pp. 43-49; nello stesso saggio Finkielkraut, fa precedere le sue riflessioni su Tocqueville da un suggestivo richiamo all’opera di un grande scrittore russo del XX secolo, Vasilij Grossman (nato nel 1905, esattamente cento anni dopo Tocqueville!): *Ibidem*, pp. 31-42. Inoltre, cfr. N. SARKOZY, *La République, les Religions, l’Espérance*, Parigi 2004 (trad. it. *La repubblica, la religione, la politica*, 2005); il saggio in questione si apre proprio con la citazione di un passo fra i più significativi de *La Démocratie en Amérique*: « Il est des gens en France qui voient dans la République un état permanent et tranquille, un but nécessaire vers lequel les idées et les mœurs entraînent chaque jour les sociétés modernes, et qui voudraient sincèrement aider les hommes à être libres. Quand ils attaquent les croyances religieuses, ils suivent leurs passions et non leurs intérêts. C’est le despotisme qui peut se passer de la foi, mais non la liberté. La religion est beaucoup plus nécessaire dans la République qu’ils attaquent, et dans les républiques démocratiques que dans toutes les autres » (I, 9).

<sup>3</sup> U. COLDAGELLI, *Vita di Tocqueville (1805-1859)*, Bologna 2005; a testimonianza dello straordinario interesse per il pensiero di Alexis de Tocqueville va segnalato che il volume di Coldagelli ha avuto vasta eco sulla stampa nazionale (cfr. A. GNOLI, *Il profeta Tocqueville*, in «La Repubblica», 29.X.2005; M. VALENSISE, *Tocqueville, una nuova biografia intellettuale*, in «Il Foglio», 28.X.2005; M. BETTINI, *È mica facile Dio in politica*, in «Il Foglio», 8.X.2005). Molto recente è anche la biografia di J.-L. BENOIT, *Tocqueville. Une destin paradoxale*, Paris 2005, nonché il saggio di G. GALLINO, *La libertà e l’«egualianza delle condizioni» nella filosofia politica di Alexis de Tocqueville*, in «Annali del Centro Pannunzio», (2005-2006), pp. 103-155. Si vedano inoltre: L. DIEZ DEL CORRAL, *Tocqueville. Formazione intellettuale e ambiente storico*, Bologna 1996; A. ANTOINE, *L’impensé de la démocratie. Tocqueville, la citoyenneté et la religion*, Paris 2003; S. WOLIN, *Tocqueville between two Worlds*, Princeton 2001 e R. BOUDON, *Tocqueville aujourd’hui*, Paris 2005 (edizione italiana R. BOUDON, *Tocqueville oggi*, Soveria Mannelli 2007). Con specifico riguardo al tema della religione civile di Tocqueville: S. KESSLER, *Tocqueville’s Civil Religion. American Christianity and the Prospects for Freedom*, Albany - New York 1994.



dell'elemento religioso nell'opera principale del grande pensatore politico francese<sup>4</sup>.

## 2. *L'elemento religioso nello sviluppo storico e nel processo di formazione degli Stati Uniti d'America*

Nella *Democrazia in America* l'elemento religioso è presente fin dall'*Introduzione* e vi compare in modo assai problematico. Alexis de Tocqueville, che – com'è noto, pur formato in ambiente sentimentale e tradizionalmente cattolico – aveva smarrito la fede dei padri (probabilmente sotto l'influsso delle critiche illuministiche)<sup>5</sup> si interroga anzitutto su un fenomeno osservato, prima che nel suo viaggio americano, in Francia: come sia possibile, cioè, che nel medesimo momento uomini religiosi combattano la libertà e uomini dediti alla libertà combattano la religione<sup>6</sup>. Seguiamone lo sviluppo di pensiero:

<sup>4</sup> In generale si vedano, inoltre: A. JARDIN, *Alexis de Tocqueville 1805-1859*, Milano 1994; G. CONTI ODORISIO, *Harriet Martineau e Tocqueville. Due diverse letture della democrazia americana*, Soveria Mannelli 2003 e A. M. BATTISTA, *Il primo Tocqueville sulla 'Democrazia politica' (in margine ad un saggio recente)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», X (1981), pp. 9 ss.; alcuni saggi di Tocqueville sul problema religioso sono stati raccolti in A. DE TOCQUEVILLE, *Libertà e cristianesimo. Interventi sul problema religioso e la libertà d'insegnamento*, con un saggio di A. M. BATTISTA, Soveria Mannelli 2008.

<sup>5</sup> Riporta con precisione le vicende delle convinzioni religiose di Tocqueville anche S. ABBRUZZESE, *La sociologia...* cit., in specie pp. 140-168, insistendo specialmente sull'intensa relazione epistolare di Tocqueville con Sophie de Swetchine (esule russa di fede ortodossa, poi convertitasi al cattolicesimo, una delle figure più rilevanti del mondo cattolico francese del secolo XIX), che incise profondamente sulla religiosità di Tocqueville negli ultimi anni della Sua vita.

<sup>6</sup> *La Democrazia...* cit., p. 27. Il tema è presente anche nella corrispondenza del 1836 in una lettera a Corcelle in occasione della prima candidatura di Tocqueville alla Camera: «Ciò che mi ha sempre colpito, soprattutto negli ultimi tempi, è vedere come nel mio paese da una parte si schierino gli uomini che apprezzano la moralità, la religione e l'ordine, e dall'altra quelli che amano la libertà e l'eguaglianza di tutti davanti alla legge. Questo spettacolo mi ha colpito come il più straordinario e il più deplorabile che si sia mai potuto offrire allo sguardo umano, poiché sono convinto che tutte le cose che in tal modo noi separiamo sono indissolubilmente unite agli occhi di Dio... Da allora ho concepito che una delle più belle imprese del nostro tempo sia quella di dimostrare che tutte queste cose non sono affatto incompatibili; che

«Dove siamo dunque arrivati? Uomini religiosi combattono la libertà, mentre amici della libertà combattono le religioni; spiriti nobili e generosi vantano la schiavitù e anime basse e servili preconizzano l'indipendenza; cittadini onesti e colti sono nemici di ogni progresso, mentre uomini senza patriottismo e senza costumi si fanno apostoli della civiltà e della scienza»<sup>7</sup>.

Circa la posizione personale di Tocqueville fa fede la Sua « pubblica confessione » nel carteggio con il Gobineau (in cui lo aveva sfidato al pensiero della lotta dei « Lumi » contro la morale e la religione cattolica) del 1843:

«Io non sono credente (e non lo dico certo per vantarmi), ma per quanto non credente, non ho mai potuto impedirmi un'emozione profonda alla lettura del vangelo. Numerose tra le dottrine che vi sono contenute m'hanno sempre colpito come assolutamente nuove, e soprattutto l'insieme forma qualcosa di interamente diverso dal corpo di idee filosofiche e di leggi morali che prima aveva retto le società umane. Non concepisco come, leggendo questo libro ammirabile, la vostra anima non abbia provato come la mia quella sorta di aspirazione alla libertà che solo un'atmosfera più vasta e più pura può generare»<sup>8</sup>.

Tocqueville s'interroga, allora, sul rapporto fra religione e libertà, così come sul legame inscindibile fra religione e uguaglianza, fin dall'introduzione della *Democrazia*<sup>9</sup>:

«Al cristianesimo, che ha reso tutti gli uomini eguali di fronte a Dio, non ripugnerà vedere tutti i cittadini eguali dinanzi alla legge. Ma per un concorso di strani avvenimenti, la religione si trova momentaneamente unita alle potenze nemiche della democrazia e sovente respinge l'eguaglianza che

anzi sono tenute insieme da un legame necessario, in guisa che ciascuna di esse perde vigore se si separa dalle altre» (Lettera a Stoffels del 24 luglio 1836).

<sup>7</sup> *La Democrazia...* cit., p. 27.

<sup>8</sup> Lettera del 2 ottobre 1843.

<sup>9</sup> Si può scorgere in tale dibattito l'eco della coeva discussione fra il Sismondi e Alessandro Manzoni, che sfocia nella pubblicazione delle *Osservazioni sulla morale cattolica* del grande scrittore lombardo; in merito cfr. da ultimo, G. RICONDA, *Manzoni e Rosmini*, Roma 2005, *passim*. Si veda anche R. SCALON, *La sfida della democrazia europea. Riflessioni dalla prospettiva tocquevilliana*, in *Sintaksis. Raccolta di studi*, 3, a c. M. ROSBOCH e D. GIGLI, Torino 2010, pp. 121-139.

essa ama e maledice la libertà come un avversario mentre, prendendola per mano, potrebbe santificarne gli sforzi »<sup>10</sup>.

Il fattore religioso (da intendersi sia come religiosità individuale sia come concreta appartenenza alla religione cristiana) si colloca, per Tocqueville, nel contesto dell'esperienza originaria e obiettiva dell'individuo, fino a coinvolgere i rapporti interpersonali e la stessa vita sociale<sup>11</sup>.

Lo sviluppo di tali intuizioni e la risposta ai quesiti prima evidenziati non trovano approdo nella *Democrazia* in una costruzione di pensiero « a tavolino », ma piuttosto – come notato brillantemente già da un maestro di studi tocquevilliano come Nicola Matteucci – in un'indagine storica concreta: le vicende degli Stati Uniti d'America<sup>12</sup>. È proprio nel ripercorrere le vicende storiche ed istituzionali del nuovo mondo che Tocqueville dà corpo al suo pensiero circa il fattore religioso.

In primo luogo Tocqueville individua nel divenire della storia una sorta di « filo rosso » attraverso cui la « Provvidenza » guida il destino degli uomini e del mondo: le vicende dell'avvento della demo-

<sup>10</sup> *La Democrazia...* cit., p. 26.

<sup>11</sup> « Per scoprire i segni sicuri della divina volontà non è necessario udire la voce di Dio: basta esaminare il cammino abituale della natura e il fine continuo degli avvenimenti. Io so, anche senza la parola del Creatore, che gli astri percorrono nello spazio le curve che il suo dito ha tracciato. Quando lunghe osservazioni e sincere meditazioni avranno condotto gli uomini del nostro tempo a comprendere che lo sviluppo progressivo dell'eguaglianza è insieme il passato e l'avvenire della loro storia, questa sola scoperta darà a tale sviluppo il carattere sacro della volontà del sovrano padrone. Volere arrestare la democrazia sembrerà allora voler lottare contro Dio e non resterà alle nazioni che acconciarsi allo stato sociale che loro impone la Provvidenza. I popoli cristiani mi sembrano offrire al nostro tempo uno spettacolo straordinario; il movimento che li trascina è ormai troppo forte perché sia possibile sospenderlo, ma non ancora tanto rapido perché sia impossibile dirigerlo: il loro destino è nelle loro mani, ma presto sfuggirà loro » (*La Democrazia...* cit., p. 22).

<sup>12</sup> N. MATTEUCCI, *Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, Bologna 1984, pp. 208 ss. In tale contesto lo studioso bolognese fa di Tocqueville il paladino dell'indagine politologica « realista » in contrapposizione agli « utopisti » dell'epoca moderna ed in particolare del secolo XIX. In tal senso si può leggere il giudizio dello stesso Matteucci, che considera Tocqueville, a differenza di pensatori come Hegel, Marx e Comte, « non come un uomo del suo tempo ».

crazia in Occidente, a cui fanno riferimento molte pagine della *Democrazia*, non appaiono condotte dalla mera casualità, né da rigido determinismo ineluttabile, ma derivano piuttosto dall'intersezione fra le condizioni di un disegno «provvidenziale» e la libertà degli uomini:

«Lo sviluppo graduale dell'uguaglianza delle condizioni è dunque un fatto provvidenziale; ne ha i principali caratteri: è universale, è duraturo, sfugge alla potenza dell'uomo. Tutti gli avvenimenti, come tutti gli uomini servono al suo sviluppo»<sup>13</sup>.

L'abbozzo di queste riflessioni contenute nell'introduzione dell'opera si saldano coerentemente con quelle presenti nella sua conclusione:

«Non ignoro che molti fra i miei contemporanei pensano che i popoli non sono mai quaggiù padroni di se stessi, ma che obbediscono necessariamente a non so quale forza insormontabile e cieca che sorge dagli avvenimenti anteriori, dalla razza, dal suolo o dal clima. Queste sono dottrine false e fiacche, che potrebbero produrre soltanto uomini deboli e nazioni pusillanimi: la Provvidenza non ha creato il genere umano interamente indipendente né del tutto schiavo. Essa traccia, è vero, intorno ad ogni uomo un cerchio fatale da cui egli non può uscire; ma, entro questi vasti limiti, l'uomo è potente e libero; e così è dei popoli. Le nazioni del nostro tempo non potrebbero far sì che nel loro seno le condizioni non siano eguali, ma dipende da esse che l'eguaglianza le conduca alla servitù o alla libertà, alla civiltà o alla barbarie, alla prosperità o alla miseria»<sup>14</sup>.

Tale punto di vista si può cogliere in atto nella minuziosa descrizione compiuta delle vicende storiche degli Stati Uniti d'America, in cui l'assunto fondamentale – tratto dal commento delle prime leggi del Nuovo Mondo risalenti agli inizi del secolo XVII – è il seguente:

«Il lettore avrà senza dubbio notato il preambolo di queste ordinanze: in America la religione conduce alla civiltà; l'osservanza delle leggi divine conduce l'uomo alla libertà»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> *La Democrazia...* cit., pp. 21-22.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 747.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 53.

Nello sviluppo storico degli Stati Uniti si notano contemporaneamente due fenomeni, a prima vista contraddittori per la tradizionale visione europea: da un lato la netta separazione istituzionale fra le Chiese e lo Stato, dall'altro la profonda incidenza della religione nella vita quotidiana del popolo americano. Secondo Tocqueville la civiltà angolamericana è il prodotto dell'incontro fra due elementi distinti (che spesso in Europa si sono combattuti): lo *spirito di religione* e lo *spirito di libertà*.

I padri fondatori erano al contempo liberi da pregiudizi politici e ricercatori dell'autodeterminazione del loro popolo e al contempo profondamente e convintamente legati alla loro tradizione religiosa, come documentano le testimonianze dei padri fondatori riprodotte da Tocqueville nella *Democrazia*<sup>16</sup>.

Le prime pagine della *Democrazia in America* sono pressoché interamente dedicate alla descrizione puntuale dello spirito dei padri fondatori, profondamente intriso di valori religiosi derivanti dalla tradizione puritana cui appartenevano i padri pellegrini; anche la legislazione delle prime colonie è ricca di precetti religiosi, contenendo spesso rimandi letterali ai precetti biblici (soprattutto contenuti nei primi libri dell'Antico Testamento).

Infine un cenno al ruolo dei ministri di culto nella storia americana: essi godono di un'autorità indiscussa e di una effettiva incidenza nella vita personale e civile del popolo americano, anche se non ricoprono nessuna funzione « ufficiale » per lo Stato. Negli Stati Uniti la religione si « confonde » con le abitudini nazionali e con lo stesso sentimento della patria, per cui nella visione di Tocqueville

<sup>16</sup> *Ibidem*, pp. 45-51. « La religione vede nella libertà civile un nobile esercizio delle facoltà dell'uomo e nel mondo politico un campo aperto dal Creatore agli sforzi dell'intelligenza. Libera e potente nella sua sfera, soddisfatta del posto che le viene riservato, essa sa che il suo impero è altrettanto meglio stabilito che non regnando con le sue sole forze e dominando senza un appoggio sui cuori. La libertà vede nella religione la compagna delle sue lotte e dei suoi trionfi; la culla della sua infanzia, la fonte divina dei suoi diritti: essa considera la religione come la salvaguardia dei costumi; i costumi come la garanzia delle leggi e il pegno della sua durata » (p. 55).

l'America è al contempo il paese più democratico e più religioso del pianeta <sup>17</sup>.

Ancora una breve osservazione: Tocqueville considera anzitutto la religione degli Americani secondo la tradizione protestante, ma dedica pure un certo spazio allo « progresso del cattolicesimo negli Stati Uniti », fenomeno che stava assumendo proporzioni consistenti proprio negli anni del viaggio americano di Beaumont e Tocqueville. Egli osserva in proposito che negli Stati Uniti il cattolicesimo trova un terreno fertile di sviluppo, proprio per il suo intrinseco ordine:

« Gli uomini dei nostri giorni sono naturalmente poco disposti a credere; ma quando hanno una religione ritrovano ben presto in se stessi un istinto nascosto che li spinge a loro insaputa verso il cattolicesimo. Molte dottrine e riti della Chiesa romana li stupiscono; ma provano una segreta ammirazione per il suo ordinamento e sono attratti dalla sua grande unità. Se il cattolicesimo arrivasse a sottrarsi agli odi politici che hanno fatto nascere, non dubiterei quasi per nulla che questo stesso spirito del secolo, che sembra così contrario ad esso, diventerebbe molto favorevole e gli farebbe fare grandi conquiste. Una delle debolezze più familiari dell'intelligenza umana è quella di volere conciliare principi contrari e ottenere la pace spesso a spese della logica. Vi sono, dunque, sempre stati e vi saranno sempre degli uomini che, dopo avere sottomesso a una autorità alcune delle proprie credenze religiose, vorrebbero sottrarre ad essa molte altre e lasciare ondeggiare il loro spirito a caso fra obbedienza e libertà. Ma sono portato a credere che il numero di costoro sarà meno grande nei secoli democratici che negli altri e che i nostri nipoti tenderanno sempre più a dividersi solo in due parti: gli uni usciranno interamente dal cristianesimo, gli altri entreranno nel seno della chiesa romana » <sup>18</sup>.

Anche qui si può cogliere la lungimiranza di Tocqueville e la capacità di cogliere in profondità dinamiche e sviluppi della società contemporanea, non solo occidentale.

<sup>17</sup> *Ibidem*, pp. 425-426.

<sup>18</sup> *Ibidem*, pp. 445-446.

### 3. *Democrazia, religione, libertà*

Ora un secondo passaggio. Se i primi capitoli della *Democrazia* sono soprattutto una descrizione puntuale e analitica della condizione sociale e istituzionale degli Stati Uniti, a partire dal secondo libro Tocqueville amplia i suoi orizzonti e le sue riflessioni venendo a domandarsi quali siano le vicende « del potere sovrano del popolo », indagando in profondità l'indole del popolo americano e spingendosi a considerazioni di valore ben più generale, anche con riferimento al ruolo della religione<sup>19</sup>.

a) *La democrazia ha bisogno di un forte « legame sociale » e ciò può essere assicurato solo dalla religione*<sup>20</sup>.

Emerge con chiarezza nel pensiero di Tocqueville l'influenza sia diretta sia indiretta della religione sulla vita civile e in particolare sulla conservazione e sullo sviluppo della repubblica democratica in America. In via diretta la religione va considerata come una vera e propria « istituzione politica », caratterizzata da una propria specifica 'opinione', che ben si accorda (o almeno non si oppone) allo sviluppo della democrazia. Anzi, quando le religioni insegnano espres-

<sup>19</sup> Di un certo interesse il giudizio di Tocqueville sulla religione islamica: « Maometto ha fatto discendere da cielo e ha messo nel Corano non solo dottrine religiose, ma anche massime politiche, leggi civili e criminali e teorie scientifiche. Il Vangelo, invece, parla solo dei rapporti generali degli uomini con Dio e fra loro. Al di fuori di questo non insegna nulla e non obbliga a credere nulla. Questo soltanto, fra mille altre ragioni, basta a mostrare che la prima di quelle due religioni non può dominare a lungo in tempi di civiltà e di democrazia, mentre la seconda è destinata a regnare anche in quei secoli come in tutti gli altri » (*La Democrazia...* cit., p. 439); in merito cfr. pure S. ABBRUZZESE, *La sociologia...* cit., pp. 133-137, che riporta anche un passo di una lettera a Gobineau (del 22.11.1843) sul medesimo argomento: « Poche religioni sono altrettanto funeste per l'uomo quanto quella di Maometto ».

<sup>20</sup> Si può fare riferimento su questo aspetto al magistrale intervento nello stesso convegno di Cuneo di Alfio Mastropaolo su « Tocqueville e il legame sociale », che riprende il saggio di A. MASTROPAOLO, *Curare la democrazia con la democrazia: la lezione di Alexis del Tocqueville*, in *Istituzioni mercato e democrazia*, Torino 2002, pp. 361-379.

samente l'eguaglianza degli uomini contribuiscono potentemente a favorire lo sviluppo dell'effettiva eguaglianza delle condizioni nella società. Ciò vale tanto per i protestanti quanto – soprattutto – per i cattolici americani, che sono «al tempo stesso i fedeli più sottomessi e i cittadini più indipendenti». Negli Stati Uniti non vi è nessuna credenza religiosa che sia ostile alla repubblica e alla democrazia<sup>21</sup>.

È però soprattutto grazie all'influenza indiretta esercitata sui costumi che la religione assume una collocazione centrale nella società politica americana:

«Ho mostrato quale sia negli Stati Uniti l'azione diretta della religione sulla politica. Ma la sua azione indiretta mi sembra assai più potente: è quando essa non parla affatto di libertà che insegna meglio agli americani l'arte di essere liberi»<sup>22</sup>.

Da questo punto di vista è pressoché indifferente se una religione sia vera o no e quale sia nello specifico la confessione esercitata: ciò che conta è che i cittadini professino una religione e ne praticino la conseguente morale (che – secondo Tocqueville – è la stessa in tutte le confessioni cristiane)<sup>23</sup>. Infatti, nota ancora Tocqueville:

<sup>21</sup> *La Democrazia...* cit., pp. 290-293.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 293.

<sup>23</sup> Può essere di un certo interesse collegare tale punto di vista (al limite del paradossale e forse collegato con la tradizione giusnaturalistica moderna) con la recente provocazione presente nel saggio di J. RATZINGER, *L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture*, Siena 2005: «Nell'epoca dell'illuminismo si è tentato di intendere e definire le norme morali essenziali dicendo che esse sarebbero valide etsi Deus non daretur, anche nel caso che Dio non esistesse. ... Dovremmo capovolgere l'assioma degli illuministi e dire: anche chi non riesce a trovare la via dell'accettazione di Dio dovrebbe comunque cercare di vivere e indirizzare la sua vita veluti Deus daretur, come se Dio ci fosse. Questo è il consiglio che già Pascal dava agli amici non credenti; è il consiglio che vorremmo dare anche oggi ai nostri amici che non credono. Così nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le nostre cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno» (pp. 61-63; si noti il riferimento a Pascal, il cui influsso è presentissimo anche nel pensiero tocquevilliano (cfr. U. COLDAGELLI, *Vita di Tocqueville...* cit., pp. 200-203).



« Non so se tutti gli americani hanno fede nella loro religione; chi mai può leggere nei loro cuori? ma sono sicuro che la credono necessaria alla conservazione delle istituzioni repubblicane »<sup>24</sup>.

b) *La « religione della libertà », come modo di impostare rettamente il nesso fra interesse e bene comune.*

Nell'alleanza fra spirito di libertà e spirito di religione (possibile in America assai più che in Europa a causa della separazione fra Stato e Chiesa) si colloca allora il vero nodo dello sviluppo impensabile della democrazia in America. La religione e la morale costituiscono, infatti, gli elementi catalizzatori di un processo di educazione dei cittadini a tutti i livelli (non solo nel sistema d'istruzione scolastico e universitario) che favorisce la crescita delle libertà politiche, fino a confondere i valori religiosi con le « abitudini nazionali » e con il sentimento della patria.

« La religione vede nella libertà civile un nobile esercizio delle facoltà dell'uomo e nel mondo politico un campo aperto dal Creatore agli sforzi dell'intelligenza. Libera e potente nella sua sfera, soddisfatta del posto che le viene riservato, essa sa che il suo impero è altrettanto meglio stabilito che non regnando con le sole sue forze e dominando senza un appoggio sui cuori. La libertà vede nella religione la compagna delle sue lotte e dei suoi trionfi; la culla della sua infanzia, la fonte divina dei suoi diritti. essa considera la religione come salvaguardia dei costumi; i costumi come la garanzia delle leggi e il pegno della sua durata »<sup>25</sup>.

Quale è il principio base di tale « connubio » fra religione e libertà? Esso risiede – a ben vedere – nell'intuizione del legame necessario fra dovere e interesse, cui accede un sincero spirito religioso.

<sup>24</sup> *La Democrazia...* cit., p. 295.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 55. Peraltro, lo sviluppo storico degli stessi Stati Uniti d'America ha evidenziato non poche difficoltà pratiche nello sviluppo armonico del vincolo fra libertà e religione. Inoltre, va osservato che il concetto di libertà applicato alla materia religiosa proprio del pensiero di Tocqueville riflette, evidentemente, quello della sua epoca, caratterizzato da una certa chiusura rispetto alle confessioni religiose estranee alla tradizione occidentale.

Infatti, è proprio la religione a consentire agli uomini democratici l'equilibrio fra la ricerca dei beni materiali e la l'elevazione verso i piaceri spirituali:

« Quasi tutte le religioni sono mezzi generali, semplici e pratici per insegnare agli uomini l'immortalità dell'anima. Qui è il più grande vantaggio che un popolo democratico può trarre dalle credenze religiose e ciò che le rende più necessarie a un tale popolo che a tutti gli altri »<sup>26</sup>.

La virtù personale e civile, infatti, non si esercita a lungo e coerentemente solo in vista di una ricompensa futura, ma anche per un vantaggio concreto e presente, che pure non è nell'ordine dei piaceri immediati e materiali. Siamo qui al vertice dell'intuizione tocquevilliana della comprensione della natura umana; seguiamo un passo fra i più belli dell'intera *Democrazia*:

« Io mi rifiuto di credere che tutti quelli che praticano la virtù per spirito di religione agiscano solamente in vista di una ricompensa: ho trovato, sì, dei cristiani zelanti, i quali dimenticavano continuamente se stessi per lavorare con più ardore al bene di tutti e li ho intesi dire che agivano in tal modo solo per meritare l'altra vita, ma non posso fare a meno di pensare che essi ingannano se stessi. Li rispetto troppo per crederli. Il cristianesimo ci dice, è vero, che bisogna preferire gli altri a sé per guadagnare il cielo, ma ci dice anche che dobbiamo fare il bene dei nostri simili per amore di Dio. Ecco un'espressione magnifica: l'uomo penetra con la sua intelligenza nel pensiero divino, vede che lo scopo di Dio è l'ordine, si associa liberamente a questo grande disegno e, pur sacrificando i suoi interessi particolari a quest'ordine ammirabile di tutte le cose, non attende altra ricompensa che il piacere di contemplarlo »<sup>27</sup>.

L'esperienza della società americana, il ruolo e l'attività delle Chiese e dei loro predicatori dimostrano come le credenze religiose

<sup>26</sup> *La Democrazia...* cit., p. 559. Utile la lettura anche del prosieguo del passo: « Quando, dunque, una qualsiasi religione ha gettato profonde radici in seno a una democrazia, guardatevi bene dal distruggerla, ma piuttosto conservatela con cura come l'eredità più preziosa che i secoli aristocratici abbiano lasciato; non cercate di strappare agli uomini le antiche opinioni religiose per sostituirvi delle nuove, poiché può accadere che nel passare da una fede a un'altra l'anima resti per un momento vuota e si lasci riempire tutta dall'amore dei beni materiali ».

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 541.

possano favorire la libertà e l'ordine pubblico<sup>28</sup>. Anche in questa direzione il pensiero di Tocqueville mostra la sua originalità e la sua attualità, saldando – proprio nel riferimento non confessionale al fattore religioso – la necessaria fondazione delle ‘virtù’ civili con il pluralismo delle istituzioni democratiche<sup>29</sup>. Pare impossibile – secondo l'autore della *Democrazia* – la permanenza di una senza l'altra, poiché la democrazia non può reggere se non si nutre di virtù e dei valori spirituali che le sottendono così come i valori non possono diffondersi e rafforzarsi senza la garanzia di un pluralismo sostanziale quale è quello assicurato dalle istituzioni democratiche<sup>30</sup>.

#### 4. *Cenni conclusivi*

Alcuni spunti per concludere, ritornando alle riflessioni iniziali sulla attualità del pensiero di Alexis de Tocqueville soprattutto con riguardo all'importanza del fenomeno religioso nella vita pubblica e nell'organizzazione politica<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Anche se non vanno dimenticati – nella stessa storia americana – i numerosi episodi di chiusura o di intolleranza delle diverse confessioni religiose.

<sup>29</sup> In tal senso Tocqueville esprime a fondo la cultura di un «liberale atipico», stante la prevalente indifferenza del liberalismo classico (in specie ottocentesco) nei riguardi del fattore religioso, nonché per il sua radicale antistatalismo (anch'esso in controtendenza rispetto al diffuso «culto» tributato al cosiddetto «Stato liberale» dalla maggioranza dei pensatori e dei giuristi del XIX secolo): cfr. in merito le acute osservazioni di S. MANNONI, *Une et indivisible...* cit., pp. V-XIV e II, Milano 1996, pp. VI-XIX.

<sup>30</sup> Per tutti, si veda il volume miscelaneo *Le radici storico-filosofiche della democrazia*, a c. R. SCALON, Torino 2006.

<sup>31</sup> È significativo come uno studioso attento come Salvatore Abbruzzese abbia di recente individuato proprio nel nesso fra religione e democrazia un caposaldo della ricostruzione della società compiuta da Tocqueville: «Il legame tra democrazia e religione negli Stati Uniti è tanto più importante quanto più si ricollega ad un processo politico (l'avvento della democrazia) che costituisce uno dei cardini costitutivi della modernità e porta a compimento quel rapporto specifico tra Stato moderno immanente e razionale e soggetto autonomo e, proprio per questo, decisivo nella costruzione della legittimazione e del consenso dei quali lo Stato moderno ha bisogno» (S. ABBRUZZESE, *La sociologia...* cit., p. 30).

Seguendo alcune riflessioni di Nicola Matteucci pare evidente che Tocqueville non è semplicemente il precursore del cattolicesimo liberale, ma è piuttosto un profeta della modernità che ha saputo cogliere – per usare una frase di Dostoevskij – la tragica realtà secondo cui: « Se Dio non esiste tutto è permesso »<sup>32</sup>. In tal senso Tocqueville intuisce con lucidità che « la morte di Dio » conduce prima o poi (anche se con modalità diverse e non prevedibili) al totalitarismo: « Se l'uomo non ha fede bisogna che serva e se è libero che creda »<sup>33</sup>. Nella stessa direzione si possono leggere anche le pagine di Tocqueville di critica radicale nei confronti del panteismo e del perfettismo politico<sup>34</sup>.

Peraltro, perché possa esistere una benefica religione « civile » occorrono forme di effettiva e pratica vita religiosa. Il valore civile della religione si salda, in questo senso, con l'importanza dei corpi intermedi e delle associazioni (anche con finalità religiose); sono que-

<sup>32</sup> « Ma i rivoluzionari d'America sono costretti a professare apertamente un certo rispetto per la morale e l'equità cristiana, che non permette di violare facilmente le leggi quando si oppongono ai loro disegni; e, anche se riuscissero a elevarsi al di sopra dei loro scrupoli, sarebbero ancora trattenuti da quelli dei loro partigiani. Fino ad oggi non si è ancora trovato alcuno negli Stati Uniti che abbia osato formulare questa massima: che tutto è permesso nell'interesse della società. Massima empia, che sembra essere stata inventata in un secolo di libertà per legittimare l'avvento dei tiranni. Così dunque, allo stesso tempo che la legge permette al popolo americano di fare tutto, la religione gli impedisce di concepire e di osare tutto » (*La Democrazia...* cit., pp. 294-295).

<sup>33</sup> In questo senso le conclusioni di Tocqueville preludono alle acute riflessioni novecentesche di pensatori come Eric Voegelin e Augusto Del Noce (su cui si veda, in generale, G. RICONDA, *Tradizione e avventura*, Torino 2001, in specie pp. XI-LIII); cfr. N. MATTEUCCI, *Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura, passim*; A. M. BATTISTA, *Lo spirito liberale e lo spirito religioso. Tocqueville nel dibattito sulla scuola*, Milano 1976 e da ultimo S. ABBRUZZESE, *La sociologia...* cit., pp. 91-168. Significativa anche la consonanza con il già citato pensiero dello scrittore russo Vasilij Grossman, che colloca la libertà del singolo e la sua irriducibilità al centro della sua riflessione teoretica: in proposito cfr. G. MADDALENA, « *L'umano nell'umano* »: *Vasilij Grossman e il possibile esito felice della vita*, in *Il romanzo della libertà. Vasilij Grossman tra i classici del XX secolo*, a c. G. MADDALENA e P. TOSCO, Soveria Mannelli 2007, pp. 251-264 ed anche *supra*, nota 2).

<sup>34</sup> Importanti osservazioni in G. RICONDA, *Manzoni e Rosmini*, cit., in specie pp. 49-97.

sti infatti, gli ambiti privilegiati di una educazione morale e civile che assicura a tutta la compagine sociale i valori condivisi necessari ad una onesta convivenza. Non credo sia azzardato, proprio nello « spirito » di Tocqueville, riproporre problematicamente il tema delle « minoranze creative » a suo tempo già avanzato, in ambienti e contesti culturali diversi, sia dai comunitaristi americani (Robert Nisbet e Alasdair McIntyre su tutti)<sup>35</sup> sia da storici come Arnold Tonybee<sup>36</sup> e ripreso più di recente da Joseph Ratzinger, secondo il quale:

«...una *religio civilis* che realmente abbia la forza morale di sostenere tutti presuppone delle minoranze convinte che hanno trovato la « perla » e che vivono questo in modo convincente per gli altri senza tali forze sorge non si costruisce niente... Simili minoranze creative non hanno nulla di settario ma, attraverso la loro capacità di convincere e la loro gioia, offrono anche ad altri un diverso modo di vedere le cose e raggiungono tutti »<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Si veda R. NISBET, *La comunità e lo Stato. Studio sull'etica dell'ordine e della libertà*, Milano 1957; sull'influsso di Tocqueville su Robert Nisbet, si veda L. PEsENTI, *Società di comunità. Il segno di Tocqueville sulla via del pluralismo sociale*, in *Sintaksis...* cit., I, pp. 17-28. Cfr. inoltre A. MCINTYRE, *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*, Milano 1993 e G. MADDALENA, *La lotta delle tradizioni: McIntyre e la filosofia in America*, Cuneo 2000.

<sup>36</sup> Cfr. A. TONYBEE, *Storia comparata delle civiltà*, Roma 1974.

<sup>37</sup> J. RATZINGER-M. PERA, *Senza radici*, Milano 2004, p. 110 (osservando come Joseph Ratzinger faccia esplicito riferimento – in un altro passo dello stesso scritto – proprio al pensiero di Tocqueville): « La sua idea di una religione civile cristiana mi fa venire in mente l'opera di Alexis de Tocqueville, *La democrazia in America*. Durante i suoi studi negli Stati Uniti, lo studioso francese aveva constatato – per dirla in breve – che il sistema di regole di per sé instabile e frammentario di cui, vista da fuori, questa democrazia era costituita funzionava soltanto perché nella società americana era vivo tutto un insieme di convinzioni religiose e morali di ispirazione cristiano-protestante, che nessuno aveva prescritto o definito, ma che veniva semplicemente presupposto da tutti come ovvia base spirituale. Il riconoscimento di tali orientamenti di fondo, religiosi e morali, che oltrepassavano le singole confessioni ma determinavano la società dall'interno, dette forza all'insieme degli ordinamenti; definì i limiti della libertà individuale dall'interno, offrendo proprio per questo le condizioni di una libertà condivisa e partecipata. Vorrei a tale riguardo citare un'espressione significativa di Tocqueville: « Il dispotismo può fare a meno della fede, la libertà no », pp. 98-99). Osservazioni 'critiche' di rilievo anche in R. VIVARELLI, *I caratteri dell'età contemporanea*, Bologna 2005, in specie pp. 273-285 e J.-L. HAROUEL, *Culture et contre-cultures*, Paris 1994. In tema si vedano anche, secondo prospettive diverse e ge-

E risulta, in conclusione, di notevole rilievo la circostanza – non ritengo casuale – in base alla quale Alexis del Tocqueville è al contempo il «paladino» della libertà religiosa e della libertà di associazione, che nella sua concezione concorrono alla formazione delle virtù civiche e promuovono effettivamente la partecipazione politica dei cittadini americani<sup>38</sup>.

nerali, E. W. BÖCKENFÖRDE, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a c. G. PRETEROSSÌ, Roma - Bari 2007; G. ZAGREBELSKY, *La virtù del Dubbio. Intervista su etica e diritto*, a c. G. PRETEROSSÌ, Roma - Bari 2007 e ID., *La legge e la sua giustizia*, Bologna 2008.

<sup>38</sup> «Nei paesi democratici la scienza dell'associazione è la scienza madre, quella dalla quale dipende il progresso di tutte le altre. Fra le leggi che reggono le società umane, ve ne è una che appare più chiara e precisa di tutte le altre: perché gli uomini restino civili o lo divengano, bisogna l'arte di associarsi si sviluppi e si perfezioni presso di loro nello stesso rapporto con cui si accresce l'uguaglianza delle condizioni» (*La Democrazia...* cit., p. 526). Lo ha notato con precisione A. CIATTI, *I diritti dei cittadini in Tocqueville*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVIII (2005), pp. 383-398. Nella stessa direzione, S. ABBRUZZESE, *La sociologia...* cit., pp. 84-90. Con specifico riguardo alla libertà di associazione, per tutti, si vedano: G. GEMMA, *Costituzione ed associazioni: dalla libertà alla promozione*, Milano 1993, in specie pp. 320-330 e G. GUZZETTA, *Il diritto costituzionale di associarsi. Libertà-Autonomia-Protezione*, Milano 2003. Nello specifico si veda L. PESENTI, *Società di comunità. Il segno di Tocqueville sulla via del pluralismo sociale*, in *Sintaksis...* cit., pp. 17-28. Si veda anche M. A. GLENDON, *I supporti culturali dell'esperimento americano*, in EAD., *Tradizioni in subbuglio*, edizione italiana a c. P. G. CARROZZA e M. CARTABIA, Soveria Mannelli 2007, pp. 5-28.

## CAPITOLO VI

### IMPEGNO CIVILE E APERTURA EUROPEA: LA FIGURA DI AMEDEO PEYRON ED IL CENTENARIO DELL'UNITÀ ITALIANA

SOMMARIO: 1. La formazione e l'attività professionale. - 2. L'azione politica ed amministrativa. - 3. L'attività degli ultimi anni. - 4. L'eredità di Amedeo Peyron.

Ad oltre quarant'anni dalla scomparsa si è potuta – finalmente – registrare nella cultura torinese la ripresa d'interesse per una delle maggiori figure cittadine del secolo trascorso: quella dell'avvocato Amedeo Peyron, (Torino, 5.XI.1903-22.VII.1965), sindaco di Torino negli anni più decisivi della ricostruzione post-bellica (1951-1962)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La biografia di Peyron è delineata con precisione da A. ROSBOCH, *Cento anni dalla nascita dell'avvocato Amedeo Peyron*, in « La Pazienza », Rivista dell'ordine degli avvocati di Torino, (2003), pp. 50-52; fra gli antenati di Amedeo Peyron vanno ricordati – su tutti – l'abate Amedeo Peyron (1785-1870), fratello del bisnonno, illustre docente e studioso, Rettore dell'Università di Torino nel periodo della Restaurazione (cfr. *Giornata di studio in onore di Amedeo Peyron, Torino 4 ottobre 1996*, a c. S. CURTO, Firenze 1998 e L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma 2000, *passim*) ed il nonno Amedeo, ingegnere ed architetto, consigliere comunale di Torino dal 1860 al 1899 e per molti anni assessore ai lavori pubblici. In merito, con ampia ricostruzione della storia della famiglia Peyron, si veda il documentatissimo studio di E. PEYRON, *Amedeo Peyron Torino 05-11-1903 / Torino 22-07-1965*), in « Annali del Centro Pannunzio », XXXV (2004-2005), pp. 298-330. Il presente capitolo riprende alcune considerazioni già esposte in un mio articolo su *Amedeo Peyron (1903-1965)*, pubblicato in « Studi Piemontesi », XXXIII (2004-1), pp. 127-131 e lo scritto su *La figura di Amedeo Peyron (1903-1965)*, *Sin-*

In occasione del centenario della nascita, infatti, la sua figura è stata ricordata con un convegno di studi<sup>2</sup>, mentre in occasione del quarantennale della scomparsa si è istituito un premio di studi (ora giunto alla seconda edizione) volto ad onorarne la memoria attraverso il sostegno dell'attività di ricerca di giovani studiosi delle Università piemontesi<sup>3</sup>.

*duco di Torino, dalla ricostruzione alle celebrazioni di Italia '61, in Sintaksis. Raccolta di Studi, 3, cit., pp. 97-116.*

<sup>2</sup> Cfr. *La dimensione europea di Torino. L'opera del Sindaco Amedeo Peyron*, a c. M. ROSBOCH, Savigliano 2005; al convegno del 2003 ne è seguito un secondo (tenutosi al Palazzo Civico di Torino il 4 luglio 2008) sull'impegno europeista e federalista di amedeo Peyron. Occorre rilevare, che le più recenti pubblicazioni scientifiche occasionate dal centenario della nascita di Peyron vanno a colmare un vuoto – per certi versi sorprendente, a meno di considerazioni 'ideologiche' e non scientifiche... – nella pubblicistica della storiografia torinese nei confronti di un personaggio obiettivamente centrale della storia di Torino del secolo passato, protagonista di un momento cruciale di evoluzione della Città: basti come esempio ricordare che l'ampia *Storia illustrata di Torino* curata da V. CASTRONOVO nel 1993 non contiene, in circa 3000 pagine, pressoché nessun riferimento al sindaco Peyron (mentre non mancano richiami ai predecessori ed ai successori, che pure ressero la carica di sindaco per periodi inferiori a lui)! Dello stesso autore si segnalano le scarse notazioni contenute in V. CASTRONOVO, *Torino*, Bari - Roma 1987, pp. 360-403. Fra i non molti contributi scientifici più risalenti su Amedeo Peyron si possono menzionare: E. GAGLIANO, *Amedeo Peyron*, in F. BORIO, *I Sindaci della libertà. Torino dal 1945 ad oggi*, Torino 1980, pp. 155-165; A. ZUSSINI, *Peyron Amedeo (1903-1963, Torino)*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980* diretto da F. TRANIELLO - G. CAMPANINI, Torino 1984, III/2, M-Z. Riconosce il ruolo centrale dell'opera di Amedeo Peyron nella storia di Torino del secolo XX, V. MESSORI, *Dodicimila giorni torinesi*, in V. MESSORI - A. CAZZULLO, *Il mistero di Torino. Due ipotesi su una capitale incompresa*, Milano 2004, *passim*. Riporto il lusinghiero giudizio di Messori su Amedeo Peyron: « Uomo sorridente e gentile (...), amministratore onesto (l'opposizione fu implacabile con il suo governo, ma nessuno poté mai rimproverargli il minimo interesse personale, non ci furono scandali nella sua amministrazione), torinese all'antica (baciamani alle signore, celebre il suo doppiopetto gessato), operoso perché la città fosse grande, prestigiosa, prospera: fu, io credo, un buon sindaco. Il sindaco dei miei vent'anni: come non volergli bene, sull'onda del ricordo, anche se, allora, quel suo cattolicesimo non esibito ma neanche nascosto, esplicito pur con stile e misura, mi era estraneo e lontano? » (V. MESSORI, *Ibidem*, p. 302).

<sup>3</sup> Il «Premio Amedeo Peyron» è stato istituito nel 2005 dalla Città di Torino, dalla Fondazione CRT e dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati ed ha visto nella sua prima edizione la realizzazione di cinque progetti di ricerca; alla seconda edizione, del 2007, ha aderito anche la Regione Piemonte e si sono premiati sei proget-



Queste iniziative hanno permesso di richiamare l'attenzione degli studiosi e dell'opinione pubblica sulla personalità e sulla figura di uno dei più illustri esponenti della vita sociale torinese del XX secolo<sup>4</sup>, le cui intuizioni e realizzazioni hanno indubbiamente contribuito allo sviluppo di Torino del secondo dopoguerra. Inoltre, in occasione del centocinquantenario dell'Unità italiana (che ha visto Torino fra le sedi più attive delle celebrazioni nazionali) si è potuto riandare al contributo delle manifestazioni torinesi di Italia '61, di cui Amedeo Peyron era stato promotore ed instancabile animatore.

### 1. *La formazione e l'attività professionale*

Amedeo Peyron nasce a Torino nel 1903. Diplomato presso il liceo classico Vittorio Alfieri, si laurea in Giurisprudenza nel 1925, divenendo avvocato poco dopo; approda alla vita politica nel dopoguerra, dopo aver svolto un'intensa attività di promozione culturale e di sostegno alle fiorenti attività assistenziali e caritative promosse soprattutto dalla Chiesa torinese, sia nel periodo precedente al secondo conflitto mondiale, sia successivamente alla caduta del fascismo<sup>5</sup>.

ti di ricerca specificamente dedicati all'Unità d'Italia, alle celebrazioni di Italia '61 ed alle future manifestazioni di « Italia 150 ». In proposito occorre notare il pregevole impegno delle istituzioni locali che hanno costituito, secondo un'impostazione che rispecchia quella data a suo tempo proprio da Peyron – oltre ad una « struttura di missione per il 150° anniversario dell'Unità nazionale » – anche un apposito comitato piemontese per le celebrazioni del 2011 (cfr. [www.italia150.it](http://www.italia150.it))

<sup>4</sup> Cfr. *L'opera del Sindaco...* cit., *passim*; del convegno è stata data notizia in « Studi Piemontesi », XXXII (2003), p. 600.

<sup>5</sup> Si ricorda in proposito un gustoso aneddoto: « Era il 1951 quando l'avvocato Amedeo Peyron ricevette per la prima volta la fascia da sindaco di Torino. A un giornalista dell'*Unità* che, riferendosi ai suoi stretti legami con il cardinale Maurilio Fossati, gli chiedeva: « Ma lei è il sindaco della Curia? », rispondeva: « Meglio della Curia che dell'incuria... » (R. FIORI, *Peyron, sindaco della ricostruzione*, in « La Stampa », 6.XI.2003). Amedeo Peyron fu presidente dal 1942 delle Conferenze di san Vincenzo, Gentiluomo d'Onore del Cardinal Fossati dal 1933 al 1951, iscritto all'Azione cattolica dal 1920, socio della Società piemontese di archeologia e belle arti e dell'Istituto per la Storia del Risorgimento.

La formazione giuridica di Amedeo Peyron e la sua attività professionale sono degne di nota e non si interromperanno nemmeno nei lunghi anni della sua attività di sindaco di Torino. Allievo di Gioele Solari, con il quale discusse la tesi di laurea sul pensiero giuridico di Kant, svolge la pratica legale presso lo studio dell'avvocato Giacinto Bricarelli e gli anni da procuratore presso il prof. avv. Piero Natale Goria; è iscritto all'albo dei procuratori di Torino dal 1927 ed a quello degli avvocati ininterrottamente dal 1931 fino alla morte. Laureato in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense di Roma nel 1948 conduce, accanto alle attività civilistiche, un'intensa attività di patrocinio presso il tribunale ecclesiastico<sup>6</sup>.

In questo senso Peyron si colloca a pieno titolo in quell'ampia schiera di avvocati illustri, che hanno saputo mettere a frutto la formazione giuridica e l'esperienza professionale a beneficio della collettività e del bene comune<sup>7</sup>.

## 2. *L'azione politica ed amministrativa*

Eletto in Consiglio comunale nel 1946 nelle liste della Democrazia Cristiana (a cui si era iscritto nel 1945) con 3261 preferenze, viene rieletto nel giugno 1951 (con 17806 voti) ed è sindaco di Torino ininterrottamente dal 16 luglio 1951 al 29 febbraio 1962, dopo le rielezioni in Consiglio comunale del 1956 e del 1960 (rispettivamente con 65238 e 50898 preferenze personali). Alla guida di maggio-

<sup>6</sup> Amedeo Peyron è autore anche di alcune pubblicazioni scientifiche, come le 'voci' enciclopediche su *Perdono*, *Maternità* e *Infanzia* curate per il *Dizionario pratico del diritto privato* diretto da F. MAROI e 'note' per «Il Foro della Lombardia» (1937) ed «Il Corriere Amministrativo» (1952). Importante sono poi i saggi su *Alcune notizie sull'aula provvisoria del primo Parlamento italiano*, in *Atti del congresso di Bologna del R. Istituto storico del Risorgimento italiano*, Napoli 1929 e quello su *L'araldica italiana nella legge e nelle tradizioni*, pubblicato sul «Bollettino» della Società piemontese di archeologia e belle arti del 1933.

<sup>7</sup> Sull'impegno civile e professionale del ceto forense, si vedano le importanti considerazioni generali di G. ALPA, *Per un progetto...* cit., pp. 15-38 e G. S. PENE VIDARI, *L'attività dell'avvocato in campo civilistico*, in *Un progetto di ricerca...* cit., , pp. 55-68.

ranze diverse (alleato, fra le altre forze, al *Movimento Autonomista della Regione Piemonte* del dott. Michele Rosboch e del prof. Rodolfo Sacco) conduce la D.C. ai migliori risultati elettorali della sua storia (fino ad ottenere il 34,80% dei voti nelle elezioni amministrative del 1956)<sup>8</sup>.

Amedeo Peyron impronta da subito la sua attività istituzionale ed amministrativa nel segno della ricostruzione e della speranza della ripresa delle attività industriali, commerciali e mutualistiche di Torino, in un periodo assai difficile dello sviluppo della città, in cui questa – grazie anche al massiccio flusso migratorio dal sud Italia – passa in poco più di dieci anni da 700.000 ad 1.100.000 abitanti.

Pur con una situazione povera d'infrastrutture (la cui progettazione decollerà gradualmente e vedrà una decisa accelerata solo alla fine dei mandati di Peyron), Torino si caratterizza negli anni Cinquanta per uno sviluppo vertiginoso dei suoi indicatori economici, inserendosi pienamente nel contesto nazionale del « miracolo economico »<sup>9</sup>. In questo senso va ricordata la sofferta approvazione da parte del Consiglio comunale – il 7 aprile 1956 – del piano regolatore generale, elaborato da una commissione di architetti torinesi nel corso del decennio precedente ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici il 6 ottobre 1959.

Caratterizzandosi anzitutto come il sindaco dell'ordinaria (e buona) amministrazione, Peyron non trascura però le grandi opere, strategiche per la ripresa di competitività di Torino: si possono ricordare – fra le altre – la costruzione dell'aeroporto di Caselle, l'avvio della ricostruzione del teatro Regio, l'ospedale Martini nuovo, la biblioteca civica, la galleria d'arte moderna, il nuovo mattatoio, il nuovo piano edilizio per i senza tetto, oltre al traforo del Gran San

<sup>8</sup> Cfr. F. PIZZETTI, *L'amministrazione di Torino nel primo dopoguerra e l'attività di Peyron*, in *La dimensione...* cit., pp. 25-33; sul Marp, cfr. C. BOUILLAUD - L. DEMATTEO, *Autonomismo e leghismo dal 1945 ad oggi*, in *Culture politiche e territorio in Italia*, a c. A. CASTAGNOLI, Milano 2004 e M. ROSBOCH, *Per Torino e la sua Regione*, Torino, s.d. (1958).

<sup>9</sup> In merito, con riguardo a Torino, V. CASTRONOVO, *Torino* cit., pp. 363-456.

Bernardo, secondo un progetto volto a togliere Torino dall'isolamento e collocarla decisamente in una dimensione trasfrontaliera.

Da ultimo vanno menzionate le imponenti opere viarie ed espositive di Italia '61, che ancora oggi caratterizzano l'accesso sud di Torino<sup>10</sup>.

Già dalla prima giunta prevede un assessorato al lavoro per affrontare organicamente le imponenti questioni sociali, legate soprattutto alla ricerca di occupazione ed ai servizi alle famiglie.

Particolare attenzione rivolge, poi, alle istituzioni scolastiche ed universitarie<sup>11</sup>, portando a termine in un decennio la costruzione di ben ventotto nuove scuole e l'ampliamento di altre diciassette (per un totale di 550 classi)<sup>12</sup>, nonché alla fondazione dell'Istituto universitario di studi europei (di cui fu prima consigliere e poi presidente); anche per queste realizzazioni il 4 luglio 1957 il Presidente della Repubblica conferì ad Amedeo Peyron la medaglia d'oro di I classe dei benemeriti della cultura.

In vista del centenario dell'Unità d'Italia, Amedeo Peyron sollecita la concessione da parte del comune Torino alla neo costituita Fondazione « Camillo Cavour » (presieduta dalla marchesa Margherita Visconti Venosta, ultima erede di Cavour) del castello di Sante-

<sup>10</sup> Occorre rilevare che a cinquant'anni di distanza, l'impostazione scelta per le celebrazioni di Italia 150, con la riqualificazione attraverso opere durevoli di un'area significativa della Città (allora l'ingresso sud, nel 2011 la cosiddetta « Spina 2 », cioè l'asse di corso Inghilterra-Porta Susa) accanto a manifestazioni espositive e culturali di rilievo internazionale, rispecchia l'impostazione di Peyron. Come curiosità si osservi che il Sindaco Peyron aveva ipotizzato proprio lo sviluppo dell'area di corso Inghilterra attraverso la costruzione di grattacieli, cosa di cui si è tornato a discutere proprio negli ultimi mesi: cfr. G. BRACCO, *Il grattacielo? È del 1958*, in « La Voce del Popolo », 4.XI.2007.

<sup>11</sup> Proprio nel periodo di sindacato di Peyron l'Università ed il Politecnico, sotto la guida dei rettori Mario Allara e Antonio Capetti, ebbero una notevole espansione edilizia (con il trasferimento della Facoltà d'Ingegneria nella nuova sede di corso Duca degli Abruzzi nel 1958). L'ambizioso progetto di dotare Torino di un campus universitario – a cui Peyron era favorevole – non giunse purtroppo mai ad una compiuta formulazione neppure successivamente.

<sup>12</sup> Tali notizie si possono leggere nella relazione predisposta il 25 ottobre 1965 dal collegio docenti per l'intitolazione della scuola media statale che oggi porta il nome di Peyron (con sede in via Valenza n. 71 a Torino) al sindaco da poco scomparso.

na, lasciato tramite legato testamentario allo stesso comune di Torino proprio negli anni dell'amministrazione Peyron, anche per la fiducia riposta nel sindaco e nella destinazione che egli vi avrebbe dedicata<sup>13</sup>. Le attività della fondazione, in cui siedono fin dai tempi di Peyron rappresentanti della città di Torino, mirano alla valorizzazione del castello di Santena, già residenza di Cavour, ed alla diffusione della conoscenza internazionale dell'opera dello statista piemontese<sup>14</sup>.

L'amministrazione del comune negli anni di Peyron non è, peraltro, priva di difficoltà ed è pure caratterizzata da una serrata dialettica politica, in cui alla giunta vengono mosse dalle opposizioni critiche con riferimento soprattutto alla prevalenza degli interventi di piccolo cabotaggio rispetto alle grandi iniziative ed alle opere strutturali<sup>15</sup>.

In effetti, Peyron fu un sindaco molto attento all'ordinaria amministrazione, ma non si possono disconoscere gli interventi strategici e strutturali avviati o conclusi dalle giunte guidate da Peyron e culminati con le opere di Italia '61, realizzate in un periodo in cui la politica nazionale sosteneva con sospetto e scarso impegno i grandi interventi a Torino ed in Piemonte, privilegiando altre realtà<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Cfr. FONDAZIONE « CAMILLO CAVOUR », *Castello di Santena 1861-1961*, Torino 1962 e *Il castello di Santena: storia e cultura nella dimora di Cavour*, Torino 1992.

<sup>14</sup> Amedeo Peyron aveva coltivato fin dagli anni universitari uno specifico interesse per i temi risorgimentali, fors'anche in ricordo delle attività del nonno Amedeo, stretto collaboratore di Camillo Cavour negli anni precedenti all'Unità; cfr. A. PEYRON, *Cavour. Sindaco e consigliere comunale, in Cavour. 1861-1961*, Torino 1962, pp. 35-54: il pregevole volumetto contiene la raccolta delle conferenze tenute a Santena nel corso del 1961 da Luigi Einaudi, Giuseppe Grosso, Arturo Carlo Jemolo, Giuseppe Pella e dallo stesso Peyron.

<sup>15</sup> È peraltro significativo che gli stessi avversari politici (ad esempio il capogruppo del P.C.I. in Consiglio comunale Alberto Todros) criticarono apertamente Peyron per l'eccessiva grandiosità delle manifestazioni e degli interventi di Italia '61, che andavano – a loro dire – a scapito degli interventi puntuali (cfr. E. GAGLIANO, *Amedeo Peyron*, cit., pp. 163-164).

<sup>16</sup> Fu soprannominato dagli avversari politici « il sindaco dei fiori » per i numerosi interventi di abbellimento delle aiuole e delle rotonde spartitraffico (anticipando – anche se inconsapevolmente – gli attuali orientamenti della viabilità di deri-

Nonostante le ingenti spese per la ricostruzione, l'amministrazione civica di Torino raggiunge il pareggio di bilancio nel 1954<sup>17</sup>. La rilevanza dell'attività di Peyron è tanto più importante quanto più si ricorda come la mancata attuazione delle Regioni a statuto ordinario nei primi decenni della vita costituzionale, attribuiva *de facto* ai sindaci dei capoluoghi ed ai presidenti delle province compiti di raccordo e di rappresentanza delle istanze non solo dei comuni capoluoghi e delle singole zone, ma anche dell'intero territorio delle future regioni<sup>18</sup>.

vazione europea...). È rivelatore di un clima politico, ad esempio, il discorso tenuto da Peyron il 29 settembre 1955 in occasione dell'inaugurazione del Salone della Tecnica al Valentino, in cui il sindaco – alla presenza del ministro Bernardo Mattarella – contesta al Governo di allora il mancato sostegno delle iniziative torinesi: «In tutta franchezza ci pare notare che in talune città opere di squisito carattere cittadino siano pagate dallo Stato, mentre a Torino opere di competenza dello Stato sono pagate dalla città. ... Qualche volta abbiamo l'impressione di essere un poco dimenticati. Lontani, in un angolo geograficamente situato in zona di non grande transito (a Torino non ci si passa, occorre venirci apposta), abituati per forma mentale a dare meno fastidi che sia possibile al governo, abbiamo a volte la sensazione che molto a noi si chieda, molto da noi si pretenda (e questo ci inorgoglisce e ci onora sotto un certo aspetto) e poco si è disposti a fare». L'accorato discorso di Peyron portò qualche risultato positivo per gli anni successivi, con finanziamenti straordinari per l'edilizia popolare e la biblioteca civica (cfr. E. GAGLIANO, *ibidem*, pp. 158-160). In effetti, la dialettica fra centro e periferia e le diverse visioni degli interventi finalizzati ad esempio alle ricorrenze ed alle celebrazioni – fra governo centrale e istituzioni locali ha caratterizzato anche la preparazione e le celebrazioni di Italia 150 (sui cui cfr. *Esperienza Italia...* cit.). In occasione dell'ideazione di Italia '61, Peyron seppe raggiungere (con pazienza, capacità di mediazione e frequenti viaggi a Roma, più che con dichiarazioni a mezzo stampa...) un equilibrio fra le diverse posizioni nell'impostazione delle celebrazioni.

<sup>17</sup> Il dettaglio delle realizzazioni dell'amministrazione Peyron nella prima legislatura si può leggere in A. PEYRON, *Quattro anni di amministrazione civica della città di Torino*, Torino 1955; cfr. anche A. PEYRON, *Torino risorge*, Torino 1954.

<sup>18</sup> In generale si veda F. PIZZETTI, *Il sistema costituzionale delle autonomie locali*, Milano 1979. Nella stessa direzione di quello di Peyron, notevole fu anche l'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture del presidente della Provincia di Torino, Giuseppe Grosso (1906-1973), docente di diritto romano e preside della Facoltà giuridica torinese, sindaco di Torino dal 1966 al 1970; cfr. G. S. PENE VIDARI, *Giuseppe Grosso presidente dal 1951 al 1964*, in *La Provincia di Torino (1859-2009). Studi e ricerche*, a c. W. E. CRIVELLIN, Milano 2009, pp. 203-215.

Un secondo capitolo dell'opera di Peyron riguarda l'attività di rappresentanza 'esterna' di Torino e la sua convinta azione europeista. Amedeo Peyron è «federalista» ed «europeista» convinto, fermamente persuaso che la rinascita di Torino fosse legata a filo doppio con il suo rapporto con i paesi europei – ad iniziare dai rapporti transfrontalieri – e dipendesse in larga misura dalla creazione di uno spazio comune di ideali e di iniziative europee<sup>19</sup>.

In questo senso si può osservare la mutata valenza dell'espressione «federalismo», indicante negli anni '50-70 per lo più il processo di federazione di realtà locali e nazionali disaggregate in un'entità superiore, mentre dagli anni '80 in poi individua la necessità di differenziare e valorizzare le specificità regionali a scapito dei poteri centrali<sup>20</sup>.

Dopo averne favorito la nascita, Peyron assume la presidenza della «Comunità europea di credito comunale» (dal 1.12.1956, fino alla morte), trasferendone la sede da Ginevra a Torino (in Palazzo Reale) e facendone un motore importante dello sviluppo armonico delle autonomie locali come fattori attivi di un effettivo federalismo europeo<sup>21</sup>. È vicepresidente del Consiglio dei Comuni d'Europa e presidente della sezione italiana dello stesso<sup>22</sup>, nonché della Conferenza europea dei poteri locali, cariche che conserverà anche negli anni successivi alle dimissioni da sindaco<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. A. PEYRON, *Il passato e il futuro di Torino nello spirito internazionale*, in *Torino città internazionale? Spirito, istituti, strutture*, Torino 1965, pp. 11-20.

<sup>20</sup> Osservazioni importanti in F. ZUCCA, *Autonomie locali e federalismo sovranazionale: la battaglia del Conseil des communes et régions d'Europe per l'unità europea*, Bologna 2001. In generale cfr. S. PISTONE, *Il federalismo europeo in Piemonte e il federalismo internazionale*, in *Securitas et tranquillitas Europae*, Torino 1996, pp. 20-49. Oggi sembra avvertirsi una nuova inversione di tendenza.

<sup>21</sup> F. ZUCCA, *Amedeo Peyron. Un sindaco federalista*, in *Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali, la Resistenza e i trattati di Roma (1957)*, a c. S. PISTONE e C. MALANDRINO, Firenze 1999, pp. 251-263; cfr. anche ID., *I gemellaggi della Città di Torino e l'azione di Amedeo Peyron*, in *Atti del seminario Torino, città europea. Il ruolo del Sindaco di Torino Amedeo Peyron (1951-1962) Presidente dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (1957-1965)*, a c. M. ROSBOCH e A. SABATINO, Torino 2009, pp. 19-67.

<sup>22</sup> Cfr. A. PEYRON, *Torino e l'Europa*, in «Comuni d'Europa», 6 (1956), pp. 1 ss.

<sup>23</sup> Vanno senz'altro segnalate le parole pronunciate in occasione della scompar-

In questo ambito va segnalata la collaborazione fra Peyron e la sua giunta alle iniziative federaliste di Adriano Olivetti, Altiero Spinnelli e di Umberto Serafini (segretario generale dell'Aicce) fin dal 1952, superando anche la perplessità di alcuni esponenti della stessa DC<sup>24</sup>.

Di rilievo, nell'ambito delle attività intraprese per favorire l'apertura europea di Torino va segnalato senz'altro il gemellaggio della nostra Città con quelle di Colonia, Rotterdam, Liegi, Lille, Etsch, solennemente siglato da Peyron a Torino il 3 luglio 1958, pochi mesi dopo gli accordi stipulati con la capitale della Savoia, Chambéry<sup>25</sup>.

sa di Amedeo Peyron da Jean Bareth, segretario generale del Cec: « Rimpiangiamo in lui il Presidente della Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa, di cui seppe fare, con l'aiuto del Professor Serafini e dei suoi collaboratori, la più potente e la più efficace delle organizzazioni europee del suo Paese, ponendo così quest'ultimo alla testa della nostra associazione, poiché la quasi totalità delle città legate ai principi democratici le hanno portato la loro adesione. Così la sua autorità ha superato le frontiere delle Alpi. Con una tenacia mai scoraggiata egli diresse personalmente la Comunità Europea di Credito Comunale e, in collaborazione con il Professor Mosè, seppe orientarla verso i grandi problemi della pianificazione del territorio europeo. È così che egli organizzò e diresse le ultime giornate di studio di Torino, le cui conclusioni sono state adottate dalla Commissione esecutiva della Comunità Economica Europea. Il nostro ricordo va anche alle grandi assemblee internazionali del CCE, che egli presiedette e nel corso delle quali fece tanti interventi sempre ascoltati » (J. BARETH, *Uno dei più esemplari sindaci europei*, in « Comuni d'Europa », (1965-9), p. 4).

<sup>24</sup> F. ZUCCA, *L'apertura internazionale...* cit., pp. 47-53. Va segnalato il discorso tenuto a Francoforte sul Meno dal sindaco Peyron nell'ottobre del 1956 agli stati generali dell'Aicce: A. PEYRON, *Il discorso del sindaco Peyron alla Paulskirche*, in « Comuni d'Europa », (1956-11), pp. 1-3.

<sup>25</sup> Cfr. *Atti del seminario Torino, città europea...* cit., *passim*. Occorre rilevare che, purtroppo, l'archivio della Ceecc è oggi irripetibile. In proposito si può riportare la valutazione dello stesso Peyron sull'avvenimento: « 1 luglio 1958. Parto per Liegi per partecipare ai IV Stati Generali del Consiglio dei Comuni di Europa, quale capo della delegazione italiana. 2 luglio 1958. A Liegi partecipo alla riunione del Comitato di Presidenza della Conferenza Europea dei Poteri Locali, della quale sono Vice Presidente. I lavori si svolgono sotto la Presidenza dell'ex Ministro francese on. Jacques Chaban-Delmas. 3 luglio 1958. Partecipo a Liegi alla seduta inaugurale dei IV Stati Generali dei Comuni d'Europa, presenti circa 1.000 Sindaci o Amministratori locali, di cui circa 300 italiani. Mi incontro con l'ex Ministro belga Edmond Roux, con Paul Finet Pres. dell'Alta Autorità della CECA e con Fernand Dehousse Pres. dell'Ass. Consultativa del Consiglio d'Europa. A sera gemellaggio all'Hotel de Ville con Liegi (Borgomastro Paul Gruselin) unitamente a Colonia, Rotterdam, Lil-



Va ricordato, infine, che il 18 ottobre 1961, per specifico intervento del sindaco Peyron, i plenipotenziari dei paesi aderenti al consiglio d'Europa firmano solennemente, in Palazzo Madama, la « Carta Sociale Europea », espressamente richiamata dal Trattato di Maastricht (ed oggi menzionata all'art. 136 del Trattato di Nizza), in quanto definisce i diritti sociali inseriti tra i principi fondamentali dell'Unione Europea <sup>26</sup>.

### 3. *L'attività degli ultimi anni*

Conclusa la Sua attività come sindaco per volontarie dimissioni nel 1962 (al termine delle iniziative di Italia '61), continua – pur da

le, Esch sur Alzette. Mi incontro pure con Robert Schuman ex Pres. del Consiglio Francese ora Presidente Assemblea Comunità Europee. 4 luglio 1958. Partecipo a Liegi alle sedute di Commissione quale V. Presidente della II (Presidente l'inglese on. Rippon) « Incidenze Comunali e Regionali del Mercato Comune ». In serata ricevimento del Console Gen. d'Italia Conte Bocchini. 5 luglio 1958. Visita all'Expo di Bruxelles e alla città di Bruxelles. Lascio carta da visita all'Hotel de Ville per il Borgomastro di Bruxelles deputato Lucien Cooreman. 6 luglio 1958. Partecipo a Liegi alla seduta di chiusura dei IV Stati Generali, portando il saluto della Sez. Italiana e dell'ANCI e sostituendo il relatore ex Ministro Gaston Defferre Sindaco di Marsiglia, assente, nelle risposte ai vari oratori. Chiudono i discorsi dell'on. Merlot (belga) e del Ministro degli Affari Economici del Lussemburgo H. Cravatte. Il primo così conchiude: Bisogna amare Dio. Come si fa? Bisogna amare il prossimo. Come si fa? Bisogna insegnargli la retta via. Quale è la retta via? Quella che sale. Il secondo legge l'invocazione di Victor Hugo agli Stati Uniti d'Europa contenente i benefici che l'Hugo stesso intravedeva possibili da questa realizzazione politica. Nel pomeriggio visito la città di Amsterdam e di lì parto in ferrovia, attraverso Dusseldorf, Colonia, Bonn, Coblenza e la Svizzera per l'Italia. 7 luglio 1958. Ritorno a Torino da Liegi, Bruxelles e Amsterdam » (*Diario manoscritto di Amedeo Peyron*, Archivio di famiglia; trascrizione a cura di E. PEYRON, in *Atti del seminario Torino, città europea...* cit., pp. 102-113). Il *Diario* riporta la cronaca giornaliera degli impegni ufficiali e non di Amedeo Peyron dal 1954 al 1965; come già ricordato (cfr. *supra*, nota 2), in occasione del cinquantenario dei gemellaggi si è svolto presso il Palazzo civico di Torino il seminario dal titolo « Torino, città europea. Il ruolo del Sindaco di Torino Amedeo Peyron (1951-1962) Presidente dell'Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa (1957-1965) » i cui *Atti* sono stati pubblicati a Torino nel 2009 (cfr. *supra*, nota 2).

<sup>26</sup> La circostanza è stata ricordata in occasione del ventennale della morte di Amedeo Peyron da M. OCCHIENA, *Amedeo Peyron, sindaco europeista*, in « La Voce del Popolo », 24.XI.1985.

semplice consigliere comunale – ad operare nell’ambito degli organi direttivi dei Comuni d’Europa, nonché alla presidenza della Stipel e della « Società Cattolica Mutua di Assicurazioni » di Verona, dopo esserne stato vicepresidente dal 1949 al 1961 e membro dell’ufficio di presidenza dal 1930<sup>27</sup>; dal 1962 al 1964 è presidente della Stipel e – dopo la fusione di questa, con le altre società telefoniche italiane, nella Sip – diviene vicepresidente della stessa Sip. Non manca, poi, la ripresa dell’attività professionale (ridotta anche se mai interrotta negli anni precedenti) con la discussione di importanti cause civilistiche.

È questo anche il tempo della ripresa d’interessi storici, artistici e culturali, che avevano contraddistinto gli anni della formazione universitaria e l’avvio della vita professionale, che sfociano in numerose conferenze ed in alcune significative pubblicazioni<sup>28</sup>.

Si tratta di un’attività intensa – anche se condotta da un uomo logorato dalle fatiche degli anni precedenti – volta a sostenere il pro-

<sup>27</sup> Lo ha ricordato in un messaggio inviato al convegno torinese del 2003 l’alora presidente della Società Cattolica di Assicurazioni, GIUSEPPE CAMADINI: « Desidero far pervenire calorosa adesione di amministratori, dirigenti ed amici di « Cattolica » costi ricordandosi luminosa figura dell’avvocato Amedeo Peyron che donò qualificata collaborazione anche a questa Compagnia, quale consigliere dal 1928 e suo presidente dal 1961 al 1965. Il ricordo è ancor vivo in molti soci, così come è impresso pure nei positivi esiti allora conseguiti dalla società., e speciale attenzione si vuole porgere altresì, poiché non è spenta, anche qui, la eco forte e significativa dell’alto servizio civile e sociale reso dal prestigioso sindaco Peyron, nobile espressione non solo della città di Torino ma dell’intera area piemontese e nazionale negli anni tanto segnati dai sofferti problemi dell’Italia post bellica » (in *La dimensione europea...* cit., p. 13). Va segnalato che nell’anno 2007 la Società Cattolica di Assicurazioni ha costituito – secondo una visione in tutto consona a quella di Amedeo Peyron – un’apposita Fondazione deputata a sostenere iniziative culturali, sociali ed assistenziali, in una logica di valorizzazione della società civile e di promozione della dottrina sociale della Chiesa, anche attraverso il coinvolgimento nel comitato ordinatore della stessa Fondazione di personalità del mondo della cultura, dell’impresa e delle libere professioni, anche piemontesi: per le informazioni essenziali, cfr. [www.fondazionecattolica.org](http://www.fondazionecattolica.org).

<sup>28</sup> Fra queste ultime vanno ricordate: *Cavour Sindaco e Consigliere comunale*, cit., pp. 35-54; *Il passato e il futuro di Torino nello spirito internazionale*, cit.; *Notizie e memorie interessanti la famiglia Peyron*, pro manuscritto; *Le finanze locali e d’Europa*, in « Rivista delle Provincie », 3 (1964); *250 anni dall’esecuzione del Trattato di Utrecht*, Torino 1965, edito anche in « Segesium », I (1964).

cesso d'integrazione europea ed il sistema pubblico delle telecomunicazioni, avviato ad un sicuro sviluppo.

La prematura e repentina scomparsa, avvenuta nell'estate 1965, priva Torino del « sindaco della ricostruzione », capace di essere apprezzato tanto dai colleghi di partito, quanto dagli avversari politici, dagli uomini di cultura e dai ceti meno abbienti, oltre che per le Sue qualità personali, anche per il timbro fattivo e costruttivo dell'azione politica<sup>29</sup>.

#### 4. *L'eredità di Amedeo Peyron*

Fra i molti, due sono i pilastri dell'azione di Amedeo Peyron, che restano ad esempio anche per l'oggi.

Anzitutto, una chiara consapevolezza del bene comune, come ideale positivo di costruzione sociale e politica, capace di valorizzare le identità e le forze culturali e sociali operanti a Torino; netta è la scelta per una prassi amministrativa orientata al sostegno della società civile, senza sostituirsi ad essa (come testimoniato – ad esempio – dalla conclusione dell'annosa vicenda dell'accreditamento presso la Città di Torino delle attività assistenziali del Cottolengo)<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> « La naturalezza ed incisività dell'agire derivava dalla sua alta professionalità; frutto di doti naturali, della tradizione familiare di forte stampo pedemontano, dall'affinamento delle sue capacità negli studi giuridici, storici, e nell'esercizio della professione forense. Una intelligenza sociale particolarmente spiccata, trovava in Peyron realizzazione nell'organizzare gli uomini e le cose, cogliendo in ciascuno le doti più adatte per la partecipazione. Ciò sia nelle cose più semplici, che nelle organizzazioni più complesse, quali quelle in via di formazione a livello Europeo » (E. PEYRON, *Introduzione*, in *La dimensione...* cit., pp. 17-18). L'unanime riconoscimento dei meriti di Amedeo Peyron è attestato, oltre che dall'ampia e commossa partecipazione popolare alle esequie, dall'adesione di tutto il Consiglio comunale alle parole pronunziate dal sindaco GIUSEPPE GROSSO e dal vice-sindaco on. SECRETO nei discorsi commemorativi ufficiali il 24 ed il 26 luglio 1965.

<sup>30</sup> Lo ha ricordato nel corso della celebrazione del ventennale della morte di Peyron, nel 1985, AURELIO CURTI, assessore alle finanze del comune di Torino fin dalla prima Giunta Peyron: « Ricorderò l'episodio che maggiormente mi ha toccato durante l'azione amministrativa con il sindaco Peyron. Aveva un grande rincrescimento in animo: il fatto che il Comune percepisse ogni anno dal Cottolengo una no-

In secondo luogo, l'apertura di Torino alla dimensione europea. Convinto assertore e sostenitore del processo d'integrazione europea avviato nel dopoguerra da De Gasperi, Schuman e Adenauer (con i quali lo legavano rapporti di sincera amicizia) considera l'orizzonte di una corretta attività di amministratore aperta all'orizzonte dell'Europa. Lo testimoniano le attività di promozione di Torino (culminate con le celebrazioni di Italia '61)<sup>31</sup>, la politica delle comunicazioni (con l'apertura del traforo del Gran San Bernardo) e il sostegno alle istituzioni culturali cittadine destinate a creare una coscienza dell'Europa e delle sue radici, come l'Istituto universitario di Stu-

tevole cifra, per l'imposta sui fabbricati. Il Cottolengo ha molti fabbricati e il sindaco desiderava andare incontro, senza ledere le disposizioni di legge, senza che vi fosse minimamente una posizione contraria da parte dell'opposizione: tentava cioè di trovare l'unanimità per andare incontro alle esigenze del Cottolengo. La statistica gli venne in soccorso, con un dato che è molto importante e interessante per tutti i torinesi e per tutti i cattolici torinesi. Ogni cittadino di Torino pagava una quota per dare assistenza i malati poveri che era la metà di quella dei cittadini milanesi, dei cittadini genovesi e anche di quelli di Firenze; ora non è che i malati poveri a Torino fossero in numero inferiore, che la salute dei poveri torinesi fosse più brillante di quelli milanesi o con tutte le città con cui è stato fatto il confronto, il motivo era un altro: che il Cottolengo dava ricovero a un gran numero di malati poveri senza chiedere un centesimo al Comune. Con questi dati statistici è stata fatta la deliberazione. Il Consiglio comunale all'unanimità, maggioranza e opposizione, ha approvato la restituzione al Cottolengo delle imposte che esso pagava ogni anno al Comune per i fabbricati» (in *Ricordo di Amedeo Peyron Sindaco di Torino dal 1951 al 1962*, Torino 1985, p. XXIV, testo dattiloscritto).

<sup>31</sup> Fra gli episodi delle celebrazioni di Italia '61 va segnalata la visita a Torino della Regina Elisabetta d'Inghilterra; di seguito la precisa nota tratta dal diario manoscritto di Amedeo Peyron (conservato presso l'archivio della famiglia): «9 maggio 1961. Ricevo S.M. la Regina Elisabetta di Inghilterra accompagnata da S.A.R. il Principe Filippo Duca di Edimburgo suo consorte, dall'Amm. Carter, dall'Amb. di Gran Bretagna a Roma Huxley Clark ed altri. Sono presenti il Ministro Pella, il Sottosegretario agli Esteri on. Russo, gli Ambasciatori Fracassi e Arpesani. La Regina è affabile e semplice, fa tutto con calma e serenità, tiene bene il suo ruolo e fa domande intelligenti interessandosi di tutto, senza aria di sufficienza o di sopportazione, ha dei begli occhi e un magnifico sorriso. Il principe consorte quando è in funzione è anch'egli gentile e premuroso e si interessa delle cose senza quel tono distaccato che ha in privato, in cui è scanzonato. S.M. la Regina ogni tanto lo cerca per vedere se la segue. Successo magnifico della accoglienza torinese» (cfr. anche E. PEYRON, *Amedeo Peyron... cit.*, pp. 329-330).

di europei, fondato il 30.7.1952, con avvio dell'attività nel 1953 sotto la guida del professor Silvio Romano<sup>32</sup>.

Come ha scritto autorevolmente Andrea Comba: «La figura di Amedeo Peyron, la sua formazione culturale, la sua intuizione sul ruolo che i poteri locali possono esercitare nel processo di integrazione europea ed internazionale, la necessità di realizzare grandi opere pubbliche per inserire Torino nelle vie di comunicazione transnazionali, rappresentano insegnamento e stimolo alla classe politica ed imprenditoriale attuale»<sup>33</sup>.

Ed in effetti l'opera di Peyron ha saputo cogliere, al di là della necessaria attenzione all'ordinaria amministrazione, gli orizzonti utili per lo sviluppo di Torino, individuandoli nei collegamenti transfrontalieri e nella necessità del completamento (non solo economico, ma anche culturale ed ideale) dei processi d'integrazione europea: è significativo che questi nodi siano anche nel contesto odierno – a oltre quarant'anni dalla scomparsa di Peyron – di stretta attualità<sup>34</sup>.

Qualche parola, infine, sulla profonda – nonché discreta – 'motivazione' personale dell'agire di Peyron: la sua convinta adesione alla tradizione cristiana e la Sua vissuta (anche se mai ostentata) appartenenza ecclesiale<sup>35</sup>; in questo senso il Suo esempio illumina uno

<sup>32</sup> Sulla personalità di Silvio Romano, scomparso più che centenario nel 2008, cfr. G. S. PENE VIDARI, *I cent'anni del prof. Silvio Romano*, in «Studi Piemontesi», XXXVI-1 (2007), pp. 281-284.

<sup>33</sup> A. COMBA, *La dimensione europea di Torino dell'azione di Amedeo Peyron nelle prospettive attuali*, in *La dimensione europea...* cit., p. 65; si veda anche in proposito E. PEYRON, *La centralità europea di Torino nella politica di Amedeo Peyron*, in *Atti del seminario Torino, città europea...* cit., pp. 89-113.

<sup>34</sup> «Torino, nei secondi anni Cinquanta, scoprirà la sua grande vocazione europea e, simbolicamente, con le celebrazioni di *Italia '61*, farà incontrare gli uomini e gli ideali che hanno fatto l'Italia, con gli uomini e gli ideali che stanno facendo l'Europa» (E. PEYRON, *Amedeo Peyron...* cit., p. 302).

<sup>35</sup> Lo ha messo in rilievo E. PEYRON, *Introduzione*, in *La dimensione europea...* cit., pp. 17-18, sottolineando che «Egli fondava infatti, il suo agire nel sociale, in modo naturale e semplice, sui principi della dottrina sociale cristiana, concretamente e spontaneamente vissuti. Secondo la triplice impostazione categorica di Paolo VI, principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive d'azione; logicamente in successione secondo, via via, un maggior grado di libertà: ai principi di riflessione evange-

dei nodi più importanti dell'attuale dibattito pubblico: lo spazio delle convinzioni religiose nella vita pubblica<sup>36</sup>.

Quello di Peyron è, pertanto, senza dubbio un esempio positivo da ricordare, anche per riflettere sulle prospettive di Torino e del Piemonte e sulle sue radici ideali e culturali, da cui si può ancora oggi attingere per volgere con spirito costruttivo lo sguardo al futuro<sup>37</sup>.

lici, ineludibili ed assoluti, seguivano nel suo «modus operandi», quei criteri di giudizio atti a determinare nella contingenza della situazione vissuta, le direttive di azione più opportune e consone». Va ricordata, in merito, la decisione di procedere, alla consacrazione della Città alla Madonna Consolata il 20 giugno 1954 (giorno della tradizionale processione per la ricorrenza annuale della festa della Consolata). L'evento ebbe un seguito eccezionale in Città e fu salutato con un messaggio autografo anche dal Pontefice Pio XII: cfr. F. PERADOTTO, *Peyron, il cattolico*, in «La Voce del Popolo», 16.11.2003 e F. PIZZETTI, *L'amministrazione di Torino...* cit., pp. 25-26.

<sup>36</sup> Segnale – fra i moltissimi contributi – la ripresa dell'ormai 'classico' dialogo fra J. HABERMAS e J. RATZINGER, *Ragione e fede in dialogo*, a c. G. BOSETTI, Venezia 2005, nonché esemplificativamente – con approcci e posizioni assai distanti fra loro – A. SCOLA, *Una nuova laicità. Temi per una società plurale*, Venezia 2007; G. ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Roma - Bari 2008 e M. DOGLIANI, *Sul principio di laicità*, in «Nuove», 30 (2008), pp. 1-7; cfr. anche *supra*, cap. 5, par. 4.

<sup>37</sup> Di grande interesse è stata – in tal senso – la tavola rotonda conclusiva del convegno del 2003 (dal titolo «Ieri, oggi e domani: lo sviluppo di Torino fra amministrazione locale e apertura internazionale»), in cui in un clima di dialogo proficuo gli illustri relatori hanno preso in esame i temi rilevanti del bene comune, dell'importanza dell'educazione, dell'applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e dell'integrazione europea. Su questi argomenti, si vedano, fra i molti, per uno sguardo di sintesi con ulteriori indicazioni bibliografiche: I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali*, Napoli 2003; *Sussidiarietà: l'altro nome della libertà*, a c. G. VITTADINI, Milano 2007 ed *Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali, la Resistenza e i Trattati di Roma (1957)*, a c. S. PISTONE e C. MALANDRINO, Firenze 1999.

## INDICE DEI NOMI \*

- ABBRUZZESE S., pp. 96, 97, 103,  
107, 108, 110  
ABRAMO, p.13  
ACCURSIO, p. 12  
AFFOLTER F., p. 8  
ALBERICO DA ROSCIATE, p. 19  
ALBINI P. L., p. 74  
ALFIERI DI SOSTEGNO C., pp. 33,  
35, 43, 49, 56, 71, 74, 83, 113  
ALLARA M., p. 116  
ALLEGRETTI U., p. 50, 53, 54, 58  
ALLIO R., p. 43  
ALPA G., p. 81, 114  
AMORTH A., p. 45  
ANTOINE A., p. 96  
APPENDINO F. N., p. 49  
AQUARONE A., p. 83  
ARPESANI G., p. 124  
ASTUTI G., pp. 24, 34, 63, 76, 79  
AVET G. F., p. 35  
AZZONE, pp. 11, 12
- BALBO C., pp. 46, 66, 87  
BALDO DEGLI UBALDI, p. 19  
BANTI A. M., p. 77  
BARBERA A., p. 61  
BARETH J., p. 120
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, pp.  
16-19  
BASSO J., p. 95  
BATTISTA A. M., pp. 97, 108  
BEAUMONT, G. DE., 102  
BELLINI P., p. 49  
BELLOMO M., pp. 12, 18  
BENEDETTO M. A., p. 35  
BENOIT J. L., p. 96  
BENSA P. E., p. 8  
BERNARDO DA MONTMIRART (AN-  
TIIQUUS), p. 20  
BERTOLINO R., p. 62  
BESTA E., p. 18  
BETTAZZI L., p. 49, 56  
BETTINI M., p. 96  
BIANCHI C., p. 82  
BIGNAMI M., p. 39  
BIGOT-PRÉAMENEAU F., p. 25  
BOCCHINI M., p. 121  
BÖCKENFÖRDE E.W., p. 110  
BOGGIO P. C., pp. 73-94  
BONCOMPAGNI C., pp. 74, 83  
BONZO C., pp. 54, 71  
BORELLI C., pp. 36, 42, 67  
BORIO F., p. 112  
BORSACCHI S., p. 73

\* I nomi di persona appartenenti al periodo precedente al secolo XIX sono evidenziati con sottolineatura.

- BOSCO G., pp. 49, 56, 73  
 BOSETTI G., p. 126  
 BOUDON R., p. 96  
 BOUILLAUD C., p. 115  
 BRACCO G., p. 116  
 BROFFERIO A., pp. 35, 36  
 BROGGINI G., pp. 10, 17-20, 23, 24  
 BRYCE J., pp. 39, 46
- CALASSO F., pp. 11, 14, 18, 22, 76  
 CAMADINI G., p. 122  
 CAMBACÉRÉS J. J. R., p. 24  
 CAMERLENGO Q., p. 27  
 CANDELORO G., p. 95  
 CAPETTI A., p. 116  
 CAPONI R., p. 18  
 CAPPELLINI P., p. 13  
 CARACCILOLO A., pp. 52, 79  
 CARASSI M., p. 31  
 CARLASSARE L., p. 27  
 CARLO ALBERTO, pp. 33, 36, 37-39,  
 41-44, 46-48, 59, 61, 65-68, 70,  
 77, 85  
 CARLO FELICE, p. 43  
 CARTER BONHAM C. D., p. 124  
 CASANA P., pp. 33, 78, 93  
 CASANOVA L., p. 57  
 CASTAGNOLI A., p. 115  
 CASTRONOVO V., pp. 112, 115  
 CAVANNA A., pp. 22, 65, 76  
 CAVOUR A., p. 80  
 CAVOUR C., pp. 46, 50-53, 57, 66,  
 78, 81, 85, 86, 116, 117, 122  
 CAZZULLO A., p. 112  
 CHABOD F., p. 77  
 CHIONIO F. A., p. 62  
 CHIOSSO G., p. 79  
 CHIRONI G. P., p. 8
- CIATTI A., pp. 95, 110  
 CIAURRO L., p. 31  
CINO DA PISTOIA, p. 17  
 CLARK H., p. 124  
 COCCO G., p. 27  
 COLAO F., p. 84  
 COLDAGELLI U., pp. 96, 104  
 COLOMBO P., p. 72  
 COMBA A., p. 125  
 COMBA E., p. 63  
 COMPORTI D., p. 8  
 COMTE A., p. 99  
 CONSO G., p. 32  
 CONSOLI A., p. 47  
 CONTI ODORISIO G., p. 97  
 COOREMAN L., p. 121  
 CORTESI E., pp. 11, 12, 15, 28  
 COSSIGA F., p. 32  
 COSTA P., pp. 56, 58  
 COTTOLENGO G. B., p. 79  
 CRAVATTE H., p. 121  
 CRIVELLIN W. E., p. 118  
 CURTO S., p. 111
- D'ADDIO M., pp. 40, 48, 52  
 D'AGAR, p. 26  
 D'AMELIO G., pp. 54, 68, 86  
 D'AZEGLIO M., pp. 47, 50, 53, 80,  
 87  
 D'AZEGLIO R., p. 66  
 D'ONDES REGGIO V., p. 56  
 DAMIANI P., p. 8  
 DANONI R., p. 81  
DANTE ALIGHIERI, p. 75  
 DE BENEDETTI C., pp. 64, 68  
 DE BENEDETTIS A., p. 77  
 DE GREGORIO F., pp. 53, 66, 69  
 DEFERRE G., p. 121



- DEHOUSSE F, p. 120  
 DEL NOCE A., p. 108  
 DEMATTEO L., p. 115  
 DES AMBROIS L., pp. 42, 67  
 DESIDERI G., p. 96  
 DIEZ DEL CORRAL L., p. 96  
 DOGLIANI M., p. 126  
DOMAT J., p. 23  
 DOSTOEVSKIJ F., p. 108  
 DUGGAN C., pp. 53, 75
- EINAUDI L., p. 117  
 ELISABETTA I, p. 124  
ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), pp. 20, 21  
 ERRERA A., p. 15  
 ESPOSITO C., pp. 39, 57
- FAA DI BRUNO F., pp. 56, 59, 79  
 FADDA C., p. 8  
 FALCO G., p. 66  
 FEENSTRA R., p. 15  
FELINO SANDEO, p. 21  
 FERRANTE R., pp. 26, 27  
 FERRARESE M. R., p. 29  
 FERRARI S., p. 69  
 FERRARI ZUMBINI R., pp. 35, 39, 44-47, 53, 54, 57, 63, 69, 71  
 FILIPPO DI EDIMBURGO, p. 124  
 FINET P., p. 120  
 FINKIELKRAUT A., p. 96  
 FIORAVANTI M., pp. 32, 50, 55, 58, 59  
 FOLMER M. G. J. PH, pp. 9, 16-18  
 FOSI I., p. 77  
 FOSSATI M., p. 113  
 FRACASSI C., p. 124  
FRANCESCO ZABARELLA, p. 21
- FROSINI V., p. 27  
 FRUGIUELE L., pp. 47, 49, 55, 56  
 FRUGIUELE G., p. 24  
 FURLANI S., p. 42
- GABBA C. F., pp. 8, 28  
 GAGLIANO G., pp. 112, 117, 118  
 GALLI DELLA LOGGIA E., p. 75  
 GALLINO G., p. 96  
 GALLO P., p. 65  
 GARELLI DELLA MOREA G. E., p. 93  
 GARIBALDI G., pp. 81, 82  
 GEMMA G., p. 110  
 GENTA E., pp. 33, 34, 71, 78, 86, 93, 95  
 GHISALBERTI C., pp. 32, 34, 46, 55, 56
- GIACARDI L., p. 79  
 GIACCHI O., pp. 21-23  
 GIANNELLA R., p. 32  
 GIGLI D., pp. 90, 98  
 GIN P. L. C., p. 26  
 GIOBERTI V., p. 87  
GIOTTO, p. 75  
GIOVANNI D'ANDREA, pp. 20, 22  
 GISMONTI P., pp. 41, 49, 62  
 GIULIANI A., p. 10  
 GNOLI A., p. 96  
 GOBETTI P., pp. 48, 57  
 GOBINEAU A. DE, pp. 98, 103  
GRAZIANO, pp. 12, 13  
GREGORIO IX, p. 13  
 GRIGNASCHI A. G., p. 68  
 GROSSI P., pp. 10, 11, 20, 25, 26, 29, 74, 76, 77, 79  
 GROSSMAN V., pp. 96, 108  
 GROSSO G., pp. 117, 118, 123

- GRUSELIN P., p. 120  
 GUIZOT F., p. 84  
 GUZZETTA G., p. 110
- HABERMAS J., p. 126  
 HALPERIN J. L., p. 26  
 HAROUEL J. L., p. 109  
 HEGEL G. F., p. 99  
 HUGO V., p. 121
- IACOPO BELVISO, pp. 17, 19
- JACQUES DE REVIGNY, pp. 15, 16  
 JARDIN A., p. 97  
 JAYME E., p. 50  
 JEMOLO A. C., pp. 41, 48, 54, 62-64, 68, 70, 84, 117
- KESSLER S., p. 96
- LABRIOLA S., p. 45  
 LACCHÈ L., p. 34  
 LACORDAIRE J. B., p. 84  
 LANDI A., p. 12  
 LASSALLE F., p. 8  
 LAZZARO G., pp. 40, 52  
 LEVRA U., pp. 31, 35, 48  
 LIOTTA F., pp. 13, 74  
 LOMBARDI G., pp. 33, 35, 48, 49, 56, 57, 63, 71  
 LOMBARDI VALLAURI L., p. 22  
 LUCIANI M., pp. 9, 27  
 LUPANO A., pp. 62, 71, 84
- MADDALENA G., pp. 108, 109  
 MAISTO F., p. 8  
 MALANDRINO C., pp. 119, 126  
 MALEVILLE J., p. 24
- MANCINI P. S., pp. 43, 47, 50, 53-55, 57, 74, 77, 88  
 MANNONI S., pp. 58, 107  
 MANZONI A., pp. 98, 108  
MAOMETTO, p. 103  
 MARANINI G., pp. 44, 66  
 MARGIOTTA BROGLIO F., p. 90  
 MAROI F., p. 114  
 MARONGIU A., pp. 48, 52, 53  
 MARX K., p. 99  
 MASTROPAOLO A., pp. 95, 103  
 MATTARELLA B., p. 118  
 MATTEUCCI N., pp. 99, 108  
 MATUCCI G., p. 27  
 MAZZINI G., pp. 82, 88  
 MC INTYRE A., p. 109  
 MEIJERS E. M., p. 15  
 MELEGARI L. A., pp. 43, 44, 55-57, 74, 84, 86, 88, 89  
 MELLANO M. F., p. 69  
 MENDES P., p. 61  
 MERLIN P. A., p. 26  
 MERLO F., pp. 74, 88  
 MERLOT J. J., p. 121  
 MESSORI V., p. 112  
 MONATERI P. G., pp. 10, 24, 27  
 MONGIANO E., pp. 47, 78  
 MORENO L., pp. 49, 56  
 MOSCA G., p. 48  
 MOSCATI L., pp. 74, 111  
 MOSSÈ R., p. 120  
 MOTZO G., p. 31  
 MULLER DIAMILLA D., p. 82  
 MUSSELLI L., p. 68
- NADA N., pp. 55, 80, 82  
 NAPOLEONE BONAPARTE, pp. 26, 34

- NAPOLEONE III, p. 56  
 NEGRI G., p. 32  
NICCOLÒ TEDESCHI (PANORMITANUS), p. 21  
 NISBET R., p. 109  
 NUYTZ G. N., p. 90  
  
 OLIVETTI A., p. 120  
 OLIVIER E., p. 82  
 ORTOLANI M., p. 72  
  
 PACE A., p. 27, 39, 44, 46, 59  
 PACE G., pp. 9, 25, 26, 28  
 PADOA SCHIOPPA A., pp. 15, 76, 77  
 PALAZZINI P., p. 59  
 PALICI DI SUNI E., p. 63  
 PALLAVICINO TRIVULZIO G., p. 82  
PASCAL B., p. 104  
 PATERI F., p. 90  
 PELLA G., pp. 117, 124  
 PELLICCIARI A., p. 67  
 PENE VIDARI G. S., pp. 25, 27, 28, 31-34, 39, 43, 47, 48, 50, 52, 55-57, 59, 62, 64, 69, 70, 72-75, 77, 78, 81, 84, 95, 114, 118, 125  
 PERA M., p. 109  
 PERADOTTO F., p. 126  
 PERLINGIERI P., pp. 9, 29  
 PESENTI L., pp. 95, 109, 110  
PETRARCA E., pp. 75, 88  
 PETRONCELLI M., pp. 9, 14, 15, 17, 20-23  
 PETRONIO U., pp. 24-26  
 PETRUCCELLI, p. 56  
 PEYRON A. (1785-1870), p. 111  
 PEYRON A., (1903-1965) p. 5, 111-126  
 PEYRON E., pp. 11, 121, 123-125  
  
 PIASENZA P., p. 48  
PIERRE DE BELLEPERCHE, p. 15  
 PIO IX, pp. 40, 82  
 PISCHEDDA C., pp. 35, 46, 48  
 PISTONE S., pp. 119, 126  
 PIZZETTI F., pp. 115, 118, 122  
 POGGI A. M., p. 45  
 POMBENI P., p. 44  
 PORTALIS J. E., pp. 23, 25  
 POSSENTI V., p. 95  
POTHIER B., p. 23  
 PRETERROSSI G., p. 110  
  
 RATAZZI U., pp. 50-53, 56, 80, 82, 86  
 RATZINGER J., pp. 104, 109, 126  
 RESCIGNO G. U., pp. 10, 17  
 REVEL O., p. 36  
 RICCI MASSABÒ I., p. 31  
 RICONDA G., pp. 98, 108  
 ROGGERO M., p. 84  
 ROMAGNANI G. P., pp. 65, 67  
 ROMANO A., p. 70  
 ROMANO S., p. 125  
 ROSBOCH A., p. 111  
 ROSBOCH M., pp. 31, 43, 49, 71, 74, 90, 95, 98, 112, 119  
 ROSBOCH M. (1903-1962), p. 111, 115  
 ROSMINI G., p. 98  
 ROTELLI E., p. 79  
 ROTONDI M., p. 28  
 ROUBIER P., p. 9  
 ROUX E., p. 120  
 RUFFINI F., pp. 33, 62, 90  
 RUSSO C., p. 124  
  
 SABATINO A., p. 119

- SACCO R., pp. 28, 115  
 SANTARELLI U., pp. 12, 15  
 SANTAROSA T., p. 86  
SARA, p. 13  
 SARACENO P., pp. 39, 48  
 SARKOZY N., p. 96  
 SARTORETTI C., p. 88  
 SAVIGNY F. C. VON, pp. 8, 11, 24,  
 111  
 SCALON R., pp. 95, 98, 107  
 SCARAFFIA L., pp. 41, 79  
 SCHIAVONE L., p. 55  
 SCHUMAN R., pp. 121, 124  
 SCIALOJA A., p. 43  
 SCIALOJA V., p. 8  
 SECRETO G., p. 123  
 SERAFINI U., p. 120  
 SICARDI S., pp. 63, 64  
 SICCARDI G., pp. 49, 52-54, 69  
 SIGNORELLI B., p. 41  
 SIMONI S., p. 32  
SINIBALDO DE' FIESCHI (INNOCEN-  
ZO IV), pp. 15, 20, 22  
 SOLARI G., pp. 86, 114  
 SOLARO DELLA MARGARITA C., p.  
 80  
 SOLIMANO S., p. 26  
 SPAVENTA B., p. 55  
 SPAVENTA S., p. 55, 57  
 SPINELLI A., p. 120  
 SWETCHINE S. DE, p. 97  
  
 TAGLIONI O., p. 26  
 TALAMO G., p. 46  
TEODOSIO, p. 11  
 TOCQUEVILLE A. DE, pp. 5, 84, 90,  
 95-110  
  
 TODROS A., p. 117  
 TOMÁS Y VALIENTE F., p. 70  
 TONELLO M., p. 93  
 TONYBEE A., p. 109  
 TRANIELLO F., pp. 84, 112  
 TUCCARI F., p. 77  
  
 USCELLO P., p. 41  
  
 VALENSISE M., p. 96  
VALENTINIANO, p. 11  
 VARANO V., p. 23  
 VERNIER O., pp. 69, 72  
 VERNIZZI C., pp. 33, 83  
VICO G. B., p. 35  
 VINET A., p. 84  
 VIORA M. E., pp. 63-65  
 VISCONTI VENOSTA M., p. 116  
 VITTADINI G., p. 126  
VITTORIO AMEDEO II, pp. 62-64  
 VITTORIO EMANUELE II, pp. 47, 48,  
 78  
 VIVARELLI R., p. 109  
 VOEGELIN E., p. 108  
  
 WEILER J. H. H., p. 61  
 WENDEHORST S., p. 65  
 WINDSCHEID B., pp. 8, 14  
 WOLIN S., p. 96  
  
 ZAGREBELSKY G., pp. 32, 110, 126  
 ZANDANO G., p. 32  
 ZUANAZZI I., p. 62  
 ZUCCA F., pp. 119, 120  
 ZUSSINI A., p. 112

## INDICE

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| INTRODUZIONE . . . . . | pag. | 5 |
|------------------------|------|---|

### CAPITOLO I

#### IL DIRITTO NEL TEMPO FRA IRRETROATTIVITÀ E PRINCIPII IMMUTABILI

|  |   |    |
|--|---|----|
| 1. Premessa . . . . .                              | » | 7  |
| 2. L'esordio del diritto comune . . . . .          | » | 10 |
| 3. Sviluppi civilistici e canonistici . . . . .    | » | 15 |
| 4. Dal diritto comune alla codificazione . . . . . | » | 22 |
| 5. Cenni conclusivi . . . . .                      | » | 28 |

### CAPITOLO II

#### LO STATUTO ALBERTINO E LA SUA PRIMA APPLICAZIONE

|  |   |    |
|--|---|----|
| 1. Premessa . . . . .  | » | 31 |
| 2. Il dibattito istituzionale nel Consiglio di Conferenza<br>del Regno di Sardegna . . . . . | » | 34 |
| 3. Il primo biennio di vita dello Statuto . . . . .  | » | 43 |
| 4. Dal « Connubio » all'Unità . . . . .  | » | 50 |
| 5. Considerazioni conclusive . . . . .   | » | 56 |

CAPITOLO III  
LA LIBERTÀ RELIGIOSA NEI PRIMI ANNI  
DELLO STATUTO ALBERTINO

|   |      |
|---|------|
| 1. Premessa . . . . .   | » 61 |
| 2. Il Piemonte dell'Antico Regime e della Restaurazione . . . . . | » 62 |
| 3. Gli avvenimenti del 1848 . . . . .                             | » 66 |
| 4. Considerazioni costituzionali . . . . .                        | » 69 |
| 5. Conclusione . . . . .  | » 71 |

CAPITOLO IV  
LIBERTÀ E SEPARATISMO: L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO  
DI PIER CARLO BOGGIO NEL PERIODO DELL'UNITÀ

|   |      |
|---|------|
| 1. Premessa . . . . .   | » 73 |
| 2. Il percorso verso l'Unità: cenni storici . . . . .           | » 75 |
| 3. La personalità risorgimentale di Pier Carlo Boggio . . . . . | » 80 |
| 4. L'attività universitaria e la prelezione del 1860 . . . . .  | » 83 |
| 5. Cenni conclusivi . . . . .                                   | » 94 |

CAPITOLO V  
RELIGIONE E DEMOCRAZIA: LA LEZIONE 'AMERICANA'  
DI ALEXIS DE TOCQUEVILLE

|  |       |
|--|-------|
| 1. Premessa . . . . .  | » 95  |
| 2. L'elemento religioso nello sviluppo storico e nel processo . . . . .<br>di formazione degli Stati Uniti d'America | » 97  |
| 3. Democrazia, religione, libertà . . . . .  | » 103 |
| 4. Cenni conclusivi . . . . .  | » 107 |

CAPITOLO VI  
IMPEGNO CIVILE E APERTURA EUROPEA:  
LA FIGURA DI AMEDEO PEYRON  
ED IL CENTENARIO DELL'UNITÀ ITALIANA

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. La formazione e l'attività professionale . . . . .                   | » | 113 |
| 2. L'azione politica ed amministrativa in prospettiva europea . . . . . | » | 114 |
| 3. L'attività degli ultimi anni: Italia '61 . . . . .                   | » | 121 |
| 4. L'eredità di Amedeo Peyron . . . . .                                 | » | 123 |
| INDICE DEI NOMI . . . . .   | » | 127 |

Finito di stampare  
presso la **SASTE** s.r.l. - Stabilimento Tipografico - Cuneo  
nel mese di novembre 2012